23
314

D I F E S A

DELL' UNIVERSITA' DI SOLOFRA

Nel Tribunale ſupremo della Regia Camera.

C O M M E S S A R I O
Il degniſſimo, e dottiſſimo Preſidente Signore
D. FRANCESCO RAPOLLA.





Attuario Santoro Forte.

Digitized by Google

Digitized by Google

318

J. M. J.



Godevasi dal Signor Cardinale Principe Orsino, utile Possessore dello Stato di Solofra, quantunque non legittimo, senza piati, e senza contese almeno, il possesso di esigere da quella Università gli annui ducati 1382., che da diversi antichi crediti strumentarj composti, erano da' suoi Maggiori ad essolui pervenuti: poichè sebbene questi pella maggior parte a troppo giuste eccezioni certamente soggetti apparissero; pure tra per l'ossequio, e per la venerazione dovutagli da' suoi Vassalli, e pella trascuraggine di costoro, non esaminati, nè discussi, ancora non eransi le considerevoli ragioni, ed eccezioni di quel Pubblico giuridicamente dedotte; allorchè nell'anno 1742. discutendosi nel supremo Tribunale della Regia Camera di questa Università lo stato, ad oggetto di formavisi indi a poco il Catasto, così in riguardo di questi, come di ogn'altro somigliante credito strumentario, fu *ex officio* prescritto, che fra 'l giro di mesi tre se ne fossero da' respettivi Creditori i legittimi documenti prodotti; altrimenti restar ne dovesse il pagamento sospeso.

Essendosi adunque per li crediti del Sig. Cardinale varj documenti nel Foro per la prima volta prodotti; ed essendo stata chiamata l'Università di Solofra in giudizio, fu la medesima indotta, anzi può dirsi, stimolata per tal cagione involontariamente a mettersi in briga. Contuttociò prevalendo mai sempre al pubblico profitto i privati riguardi, quantunque varie istanze, molte scritture, e due relazioni si fossero a tal uopo formate, e vicendevolmente prodotte, nè allora, nè dopo badò quel Comune a proseguirne il giudizio. Ma ora insistendosi a nome dell' istesso Signor Cardinale pella decisione della Causa, tuttocchè, senza di esserne l' Università intesa, ottenuto egli avesse dal Signor Presidente Commessario con provvidenza interina, che pendente delle relazioni suddette la prescritta discussione, il pagamento a suo beneficio continuato venisse; in difesa dell' Università non posso non imprendere a dimostrare di tali crediti, o almeno della maggior parte, gl'insanabili rilevanti difetti, da cui evidentemente ne deriva l' insussistenza; affinchè tardi almeno da un sì grave mal sostenuto peso venghi finalmente l' Università rilevata.

A Bene

Bene inteso però, che siccome fin dal caduto Secolo furono questi crediti l'uno dopo l'altro acquistati; senza che l'odierno Principe, di quanto negli acquisti avvenne, fosse stato mai consapevole; così tutto ciò, che sarà per opporsi, e per disaminarsi nella presente occorrenza, nè punto, nè poco scemerà di quel rispetto, che da me, siccome da ognuno, e vieppiù da' suoi ossequiosi Vassalli gli è per tanti riguardi dovuto. Ma ne' puri termini del giusto, e dell'onesto sarà una tal necessaria difesa solamente dirizzata a scernere dal certo il dubbio, e dal dubbio tutto quello, che insussistente apparisce. E sono coll' Università sicuro, che l' istesso Signor Cardinale ricreduto benchè tardi del vero, prima che la decisione sortisca, sarà col suo magnanimo cuore, giusta i sinceri dettami della ragione, contento solamente di quei crediti, che ad efficaci, e a legittimi ostacoli non fossero in veruno modo soggetti.

PRima d'intraprendere dell' Università la difesa, non sarà fuor di proposito d'esporre il modo, con cui si è finora in questa Causa proceduto; affinchè si comprenda quanto sia malagevole il contendere col Padrone i Vassalli, e quanto per li privati riguardi debole sempremai la loro difesa si renda, tuttocchè di ragioni troppo evidenti fornita ella fosse.

Eransi nello stato dell'Università descritti, fra gli altri pesi, gli annui ducati 1382. dovuti all'Ill. Principe Orsini, utile Possessore dello Stato di Solofra, e siccome questi dipendevano da varj pretesi crediti strumentarj, così nella discussione, seguita nella terza Rota della Regia Camera, tanto per questi, quanto per gli altri di somigliante natura fu provveduto che se ne continuasse il pagamento, purchè fossero i Creditori nel possesso di esigere, senza pregiudizio però delle ragioni dell' Università eziandio nel possessorio; ma che fra 'l termine di mesi tre se ne dovessero i validi documenti esibire; altrimenti non fosse più tenuta l' Università a pagare; ma bensì a farne deposito presso del Regio Percettore Provinciale.

Si produssero nel seguente anno 1743. per parte del Signor Cardinale molte scritture, ad oggetto di far comparire veri, esistenti, e legittimi i suoi crediti, *ut a fol.* 1. *ad* 117. Doveasi certamente l'Università sentire: e dopo essersi da' suoi Savj ben considerate le scritture prodotte, era giusto, e regolare il commettersene dalla Regia Camera la relazione. Ma così non fu praticato; giacchè senza nè punto, nè poco essersi l' Università intesa, e senza veruno decreto di commessa, videsi negli atti prodotta una relazione, formata nel dì 27. Agosto 1743. dal Razionale allora, oggi degnissimo Presidente della Regia Camera, Signor D.Niccolò di Crescenzo, *ut a fol.* 118. *ad* 126., che dal Signor Presidente Commessario fu nel dì 6. Settembre di

 316

di quell'anno rimessa al fu Avvocato Fiscale Criscuolo, *ut cit. fol. 126. a ter.*

Nel dì 9. dello stesso mese vedesi notificata la relazione suddetta al Dottor D. Felice Minada di Solofra, senza però trovarsi negli atti documento che questi fosse Proccuratore dell' Università di Solofra. La replica si fu: *Procurator Universitatis Solofræ citra præjudicium jurium eidem competentium, tam deductorum, quam omni futuro tempore deducendorum adversus prætensa instrumenta, remittit se pro nunc provisioni faciendæ per Regiam Cameram, salvis &c., ut fol.* 134.

Egli è certo che da costui non furono affatto veduti gli atti, e molto meno le scritture prodotte; poichè non avrebbe alla povera Università riserbato le ragioni *già dedotte*, quando questa non era stata in veruno modo richiesta, o notificata, onde fin a quel tempo niente aveva dedotto, replicato, nè opposto.

Ben si avvide il Proccuratore del Signor Cardinale che in questi termini non poteva certamente ottenere di ammetterſi nello stato discusso quei crediti, contro de' quali nessuna difesa per parte dell' Università si era fatta; e perciò continuando colla prepotenza ad esigere, pel giro di anni sei stimò di non proseguirne il giudizio.

E non prima del dì 20. Marzo 1749. ricorse al Signor Presidente Commessario, ed esponendo che l' Università *per non avere che esporre, erasi rimessa alla determinazione della Regia Camera, senza essersi fin a quel tempo formata l' istanza fiscale*; domandò ordinarsi che si ammettessero nello stato discusso i crediti, e se ne ordinasse la continuazione del pagamento. Ma ciò rimesso al fu Avvocato Fiscale Lipari, questi avvedutamente così si spiegò con sua istanza: *Lipari Fiscus, visis actis, relatione magn. Rationalis del Crescentio fol.* 118. *ad* 126. *a ter., ac præsenti memoriali; notificatis magn. de Regimine Universitatis Solofræ de persona, ipsisq. auditis, suam reservat instantiam, salvis &c., ut fol.* 135. *& a ter.*

Notificati dunque gli Amministratori, questi costituirono immediatamente per Proccuratore il Dottor D. Sigismondo Vigilante, *ut fol.* 139.; il quale domandò gli atti, *ut fol.* 140. *a ter.*, e dall'istesso Avvocato Fiscale nel dì 14. Giugno si disse, *Explicando præcitatam ejus instantiam, instat proponi in tertia, Actis, auditis Partibus, ut fol.*141.

IN questo stato di cose, convocatosi dagli Amministratori di quel tempo, zelanti del comune vantaggio, pubblico parlamento, fu da tutti, senza veruna discrepanza, conchiuso che si dovesse l'Università con ogni accuratezza in una tal Causa difendere, ad oggetto che non venissero ammessi quei crediti, che incontrassero resistenza di legge, o di fatto, e non fosse l'Università

pregiudicata nelle sue ragioni, ed eccezioni; senzacchè si potesse trattare veruno accordo, o prestarsi qualunque consenso, che non fosse prima dal pubblico parlamento approvato, *ut fol.* 149., & 150.

Quindi fu che, avendo il Proccurarore suddetto considerato i documenti prodotti per l'appuramento de' pretesi crediti, e trovata la relazione già fatta, prima che fosse stata intesa l'Università; stimò di produrre più istanze: e questa fu la prima volta che a' crediti suddetti si opponesse quel Pubblico; il che non sarebbe neppure avvenuto, stante il rispetto, e 'l timore riverenziale de' Vassalli verso del Padrone, se i medesimi per parte di lui non erano stimolati.

Nella prima istanza domandò il Proccuratore, che non si dovesse la relazione discutere, se prima dall'Università non si producevano in sua difesa i documenti necessarj, e non si allegavano *formiter* le sue ragioni, ed eccezioni; affinchè pella trascuraggine, fin a quel tempo usata da' suoi passati Amministratori, non restasse indifesa, e pregiudicata, *ut fol.* 142.

Colla seconda esponendo l'insussistenza de' crediti, domandò la restituzione di quanto dall' anno 1742. in avanti erasi, per la connivenza degli Amministratori, pagato; e che non fosse per l'annata allora corrente l'Università molestata, ma bensì tenuta a farne deposito presso del Regio Percettore fin a tanto che non fossero i crediti discussi, ed ammessi, *ut fol.* 143., & 144.

Nella terza furono dedotte *per capita* le ragioni, e l'eccezioni dell' Università contro di ciascuno credito, che nascevano così dagli stessi documenti, per parte del Creditore presso gli atti esibiti, come dalle scritture a nome dell' Università a tal uopo prodotte *a fol.*158. *ad* 180., & *a fol.*183. *ad* 186., domandando la restituzione dell' esatto, e che l' Università non fosse più molestata, *ut a fol.* 145. *ad* 148.

E colla quarta domandò commetterli all' istesso Razionale che riferisse tutte le ragioni, ed eccezioni dell'Università, e le scritture a tale oggetto prodotte; come pure ridursi *ad arbitrium boni viri, etiam per viam restitutionis in integrum*, e per ogni altro modo dalle leggi permesso, un certo laudo promulgato a dì 15.Novembre 1742., con cui erasi assoluto, e non già condannato l'Ill. Possessore, per quanto importava il dippiù esatto dal 1650. in avanti per l' annualità de' crediti strumentarj alla ragione del sette, e non già del cinque per cento, giusta la moderazione, e la riduzione prescritta dalla Regia Prammatica; quale istanza colla monizione fu notificata al Proccuratore dell' Ill. Principe, che replicò, *non esse locum petitis*, & *audiri tempore discussionis status*, *ut a fol.* 153. *ad* 156.

Ed essendosi con decreto del dì 20 Settembre 1749. ordinato che l' istes-

l'istesso Razionale riconosciute le scritture *noviter* prodotte, ne avesse fatto relazione, *auditis partibus*, *ad finem providendi*, *ut fol.* 181., seguì la relazione suddetta, intese le parti fin dal dì 27 Gennajo 1750., *ut fol.* 182., *&* *a fol.* 187. *ad* 210.

Ma siccome prima di questa relazione si sollecitava dal Proccuratore dell' Ill. Principe la discussione de' crediti; così dopo essersi poste in chiaro colla seconda le ragioni dell' Università, più non pensò a farli discutere; e frattanto, atteso il rispetto de' Vassalli, continuò ad esigere. E solamente dopo il decorso di anni otto incontratosi con Amministratori zelanti, che ricusavano di pagare, ricorse alla Regia Camera, e con sua istanza facendo solamente parola della prima relazione, ebbe lo spirito di replicare, e d'esporre che 'l Proccuratore dell'Università non trovasse che opporvi, per essere troppo chiari i crediti, che vedevansi contratti con tutte le possibili solennità, tacendo le riferite istanze dell' Università, le scritture per parte dell'istessa prodotte, e la seconda relazione a richiesta della medesima già formata, ed esistente negli atti: e domandò procedersi alla discussione, acciocchè non si dassero più dilazioni; e frattanto l'Università pagasse, *ut fol.* 213. Egli non avea per più anni proccurato la discussione prescritta, e godeva frattanto il possesso di esigere, e quì poi parla di dilazioni!

Contuttocciò, senza esserne nè tampoco intesa l'Università, rimessa al Signore Avvocato Fiscale *de Colangelis* la domanda suddetta, ne seguì l'istanza del medesimo a dì 28. Aprile 1758. *Non impedit moneri partes ad audiendam provisionem faciendam super discussione relationum*, *non impedita interim solutione facienda ab Universitate Solofræ*, *donec aliter*, *facta discussione prædicta*, *fuerit provisum*; e ne ottenne uniformi le provisioni, le quali dopo essersi spedite, e consegnate furono notificate al Proccuratore dell' Università, *ut cit. fol.* 213. *a ter.*, *&* 214.

Dopo un anno ad istanza del Creditore si ordinò: *Proponatur in prima juncta*. Ma per li motivi esposti da parte dell'Università, e per trattarsi di una causa troppo rilevante tra l'utile Possessore, ed i Vassalli, nel dì 24. Aprile 1759. si ordinò dal degnissimo, e dottissimo Signor Marchese Spettabile Luogotenente: *Dominus Commissarius proponat in prima Aula*, *ut fol.* 217.

DOvendosi dunque dopo il decorso di ormai anni XXII. proporre finalmente questa causa nella prima Rota della Regia Camera, ed ivi esaminarsi la qualità, e la sussistenza de' pretesi crediti; siccome tutti ad insanabili difetti, a legittime ed evidenti eccezioni soggiaciono, così sarà giusto che, sottoposti al termine, se ne sospenda il pagamento; quando tutti non si potessero, in quanto all' ordine, esecutivamente abolire. Tanto dalla Università si spera, senza veruno dubbio di restare

in

in questa sua speranza delusa, allorchè la giudicatura si attende da un Tribunale Supremo, dove, lungi da qualunque riguardo, quanto mai venghi dal giusto, e dall' onesto prescritto da tutti senza veruna distinzione si ottiene.

RUBRICA I.

Per lo preteso credito, un tempo di annui ducati 600., oggidì di annui ducati 490. 61. ÷

QUantunque i crediti dell' Illustre utile Possessore di Solofra non meno per parte di lui, che dell' Università, vegganfi nella quantità ora meno, ed ora più, in varj tempi, quasi sempre diversamente descritti, sia perchè ad entrambi fosse stata la lor origine ignota, sia perchè sovente co' crediti fiscali venivano confusi eziandio gli strumentarj, sia perchè talvolta computati senza la riduzione seguita nel 1650., ed altre volte descritti coll' annualità ridotta, vieppiù che trattavasi fra Vassalli, e Padroni, ed eransi tali crediti parte da costoro, e parte da loro Maggiori acquistati; onde difficile si rende il discernimento del vero; nondimeno io seguendo l' ordine tenuto nelle relazioni suddette, in cui si descrivono i crediti strumentarj in annui ducati 1382., in sei rubriche distinti, coll' annualità ridotta al cinque per cento, in ciascuna rubrica dimostrerò la qualità de' crediti, ed i difetti, e l'eccezioni, a cui manifestamente soggiacciono.

Il Razionale riferì questo credito, che prima era di annui ducati 600., per annui ducati 490. 61 $\frac{1}{2}$, e di questi disse esserne ducati 126. senza capitale, perpetui, ed inaffrancabili, e gli altri ducati 364. 61 $\frac{1}{2}$ ridotti al cinque per cento, e redimibili pel capitale di ducati 7292. 1. 10. Ma siccome in riguardo di un tal credito nel processo corrente non si erano altri documenti prodotti, se non un laudo promulgato nel 1705. dal fu Illustre Principe di Solofra D.Filippo Orsino, e l'altro promulgato a dì 15. Novembre 1742. dal fu Regio Consigliere della Camera Reale D. Antonio Maggioco, de' quali fra poco si farà parola; così da questi laudi solamente egli di tal credito raccolse la qualità, e l' origine, sulla credenza che con quelli fosse stato il credito già discusso, ed ammesso; allorchè non altro erasi esaminato, se non che solamente se gli annui ducati 600. fossero in tutto, o in parte compresi nella riduzione al cinque per cento, dalla Prammatica del 1650. prescritta; o pure se immuni dovessero reputarsi da una tale riduzione.

Quindi ad oggetto che la vera origine di questo primo preteso

cre-

318

credito sia nel suo vero aspetto palese, non posso dispensarmi dal raccontare alcuni fatti fin dal XVI. secolo avvenuti; anche perchè sia noto, non altro pretendersi dall'Università, fuorchè il discernimento del vero, per soggiacere solamente a quanto sembrerà giusto, ed essere pel dippiù, che tale non sia, tardi almeno assoluta.

PER la fellonia di Ercole Zurolo, devoluta in beneficio della Regia Corte la Terra di Solofra, questa fu nell'anno 1528. dall'istessa Regia Corte venduta a Ludovico della Tolfa colla sua giurisdizione, e con tutt' i corpi feudali pel prezzo di ducati 18000.

Dall'Università di Solofra se ne istituì nel S. R. C. il giudizio pella prelazione, acciocchè fosse ammessa al Regio Demanio, ed avendola, dopo lungo litigio, finalmente ottenuta con sentenza del S. C. del dì 29. Novembre 1536., colla quale condannato Ludovico della Tolfa a rilasciare Solofra in demanio a quella Università, per lo stesso prezzo da lui pagato, nel dì 26. Febbrajo 1537. fu dalla Regia Corte venduta all'Università, ed eretta in demanio per lo stesso prezzo; con essersi prontamente dall'Università depositati ducati 11500., cioè 3000. dovuti alla Regia Corte, ed 8000. restituiti alla Tolfa. E nel dì 27. Luglio di quell'anno fu sopra di questo impartito il Reale Assenso, *ut a fol.* 13. *ad* 54. *acta pro Regio Fisco contra Universitatem Solofræ* presso l'Attuario Florio.

Ma sia perchè non riuscisse all'Università, (siccome sovente avviene) il mantenersi per lungo tempo in demanio; sia per altre, ora ignote cagioni, nell'anno 1555. rinunziando il demanio si vendè all'Illustre Duchessa di Gravina D. Beatrice Ferella.

L'istrumento ne fu stipulato a dì 18. Settembre del 1555. *ut a fol.* 44. *ad* 55., atti per l'Università di Solofra coll' Illustre Duca di Gravina, presso l'Attuario Cavallo, dove a dì 15. Decembre del 1741. dal Proccuratore dell'Illustre Principe di Solofra ne fu la copia prodotta. Quanto con questo contratto si operò fra l'Università, e la suddetta Illustre Duchessa, è tanto oscuro, e confuso, che difficile, è quasi impossibile ne riesce l'intelligenza, e solamente se ne raccoglie il pregiudizio sommo, che ne riportò quella Comunità dalla descritta vendita.

Imperciocchè intervennero da una parte la Duchessa Beatrice; e dall'altra Francesco, e Claudio Ronca, che si dissero Sindaci, e Proccuratori generali dell'Università di Solofra, in virtù di strumento del dì 4. Giugno 1555.; e Cesare Jaquinto, che si asserì Sindaco generale di quell'anno, i quali promisero di fare ratificare dall'Università, e da' Cittadini l'istrumento fra 'l termine di giorni dieci.

Asserirono che l'Università, per cagione del domandato, ed otte-

nu-

nuto demanio, aveva venduto alcune entrate, ed alcuni beni, ed aveva sofferto danni di smoderate somme; onde avea risoluto di vendere la Terra di Solofra col dominio de' Vassalli, colla giurisdizione civile, criminale, e mista, e con tutte le sue ragioni, pertinenze, ed intero stato; colla riserba però di alcuni corpi, e di alcune ragioni.

Che avendo ciò trattato colla suddetta Illustre Duchessa Beatrice, erasi ottenuto dalla Regia Corte il potersi la compera, e la vendita eseguire con ducati 7500., da pagarsi alla stessa Regia Corte; e si soggiunse:

Et tractasse cum eadem Universitate & hominibus ipsius, mediantibus dictis Sindicis, & Procuratoribus, de emendo ab eadem Universitate, & hominibus ipsius annuos ducatos sexcentum infrascriptos, una cum jure luendi, & reemendi a mag. Alexandro de Antinoro certa bona, & introitus pro pretio, pro quo fuerunt vendita, & venditi, & pro eis dare ducatos 17000., ultra pecuniam solvendam dictæ Regiæ Curiæ, & pretium dicto magn. Alexandro pro dicta reemptione certorum bonorum & jurium, qui ducati decem & septem mille sunt solvendi per dictam Ill. Ducissam pro dicta Universitate, pro reemendo introitus ad rationem ducatorum novem, vel decem per centum in beneficium dictæ Universitatis, & ad electionem dictæ Universitatis, videlicet introitus, qui tenentur per mag. Joannem Andream Oriliam, & per dictum magn. Alexandrum, ultra alia bona prædicta, videlicet dicto mag. Joanni Andreæ pro summa ducatorum quinquemille; & dicto magn. Alexandro pro alia summa ducatorum trium mille & tercentum infra annum unum, & alias summas infra annos quinque. Et quod onus satisfaciendi tertias debendas dictis, & infrascriptis Creditoribus, & dominis dictorum introituum currat a prima die præsentis mensis Septembris 1555. ad onus dictæ Ill. Ducissæ; & sic etiam dicti introitus dictorum ducatorum 600. currant dictæ Ill. Ducissæ; & onus sit commune, *ut fol.* 45. *& a t.*

Indi si trascrissero il memoriale dato al R. C. C. di quel tempo e 'l decreto interposto nel dì 18. Agosto di quell' anno, che sono del tenore seguente:

„ L' Uni-

„ L'Università, ed Uomini della Terra di Solofra fanno in-
„ tendere a V. S. I., come con volontà di V. S. I. sono venu-
„ ti a convenzione coll'Illustre Beatrice Ferella di Napoli, Du-
„ chessa di Gravina, di vendere alla predetta annui ducati 600.,
„ parte *in feudum*, e parte burgensatici, lo jus *luendi* di ricom-
„ prare certe entrate, e beni alienati al mag. Alessandro de An-
„ tinoro *juxta* la convenzione *habita* tra loro, e li proventi ci-
„ vili, e criminali, e la jurisdizione della detta Terra, per prez-
„ zo di ducati 17000., da pagarsi per detta Illustre Duchessa
„ in questo modo, infra un anno al mag. Jo: Andrea Orilia du-
„ cati 5000., al mag. Alesandro d'Antinoro altri ducati 3300.,
„ per ricomprare intrate da loro, che teneno della detta Univer-
„ sità, con patto *de retrovendendo*; ed il resto ad altri creditori,
„ e padroni d'intrate fra anni cinque, in beneficio però, e com-
„ modo della detta Università. Con riserbarsi però essa Universi-
„ tà alcune cose, come apparirà per contratto celebrando. E per-
„ chè tutto redunda in grandissimo beneficio della detta Universi-
„ tà, supplicano V. S. I. restar contenta interponere Regio de-
„ creto.

Viso memoriali oblato pro parte Universitatis, & Hominum Terræ Solofræ, una cum mandato, & scripturis præsentatis, ac præsenti informatione capta, ex quibus apparet, qualiter Universitas ipsa reperitur debitrix diversis personis in ducatis 22600. in circa, occasione Regii Demanii . . . . . . Et non habet modum minus damnosum, & eximere se a tanto interesse, quam vendere Ill. Ducissæ Gravinæ annuos ducatos 600., partim ipsorum feudales, & partim burgensaticos, ac jus luendi certorum introituum alienatorum per Universitatem ipsam magn. Alexandro de Antinoro, & aliis nominatis in dicto memoriali; ac etiam vendere prædictæ Ducisæ perventus civiles, & criminales, & alios introitus Baronales Terræ prædictæ Solofræ, pro pretio ducatorum 17000., solvendorum Creditoribus, seu emptoribus introituum Universitatis prædictæ, pro ipsorum reemptione in beneficium, & comodum ipsius Universitatis; ac etiam reservatis certis juribus Universitati prædictæ, continendis in cautelis inter partes ipsas celebrandis. Visis denique videndis &c. . . . . suum interponit decretum, & authoritatem in forma. Ita tamen, quod dicti ducati 17000.

convertantur in reemptionem dictorum introituum, *ut a fol.* 45. *a t. ad* 47.

E dopo di ciò in virtù del trascritto decreto, ed in riguardo de' beni feudali, precedente Regio assenso, che si disse spedito nel dì 21. Agosto dello stesso anno, *ut fol.*48. *sign. man.*, seguì la vendita così degli annui ducati 600., come della Terra di Solofra, e del demanio, che ne godeva l'Università, insieme col *jus* di ricomperare dall'Antinori, quanto ei teneva col patto di rivendere.

Ma per la vendita degli annui ducati 600. ecco le proprie parole, con cui fu conceputa:

Vendiderunt, & alienaverunt dictos annuos ducatos sexcentum, videlicet annuos ducatos 36. debitos retroactis Dominis dictæ Terræ pro libertate furni. Item alios ducatos trigintasex similiter debitos retroactis Dominis pro exemptione manutentionis, reparationis, & guardiæ Castri dictæ Terræ. Alios ducatos duodecim pro immunitate de non exigendo annuos redditus, & jus quadranti. Nec non jus Dohanæ, & Tabernæ pro ducatis sexaginta, cum onere solutionis ducatorum 18. anno quolibet capitulo S. Jacobi dictæ Terræ. Et alios ducatos 474. super omnibus, & quibuscumque introitibus gabellarum in burgensaticum, & burgensaticorum bonorum naturam, & in francum, & liberum allodium perpetuo absque pacto de retrovendendo; sed libere pro dictis ducatis 17000. de carolenis argenti, ultra proventus omnes perveniendos ex jurisdictione civili, criminali, & mixta, *ut fol.* 48. *a t. cit. proc.*

Si soggiunse nella stessa vendita:

Exceptis tamen subscriptis, & illis penitus ecceptuatis, quæ reservantur, & in præsenti venditione nullo modo includuntur; sed penitus sint exceptuata, & dictæ Universitati reservata, videlicet jus ponderum, & mensurarum cum earum gabellis, jus Plateæ, & jus gabellarum, jus aquarum, & aquæ omnes ipsæ, jus Catapaniæ, jus Portulaniæ, & Catapaniam, & Portulaniam ipsas, jus siclæ, jus montanearum, & montaneæ ipsæ. Libertas coquendi panem, ubi voluerint Universitas, & Homines ipsius, ac conficiendi furnos ad ipsorum libitum, & voluntatem, cum omnibus eorum juribus &c.,

&c., omnes gabellæ impositæ, & in posterum imponendæ, & collectæ etiam, & datia dictæ Universitatis, cum onere introituum venditorum dictæ Ill. Ducissæ, & prout clarius exprimebitur in subsequenti contractu, & non aliter, nec alio modo, etiam respectu dictorum membrorum, & aliorum reservatorum, ut supra, quam respectu capitulorum in eodem contractu inserendorum, *ut fol. 49. a t.*

Ed essendosi replicato, che la vendita facevasi per lo descritto prezzo di ducati 17000., questi furono dalla Università delegati nel seguente modo a pagarsi per l' Ill. Duchessa:

De quibus quidem ducatis 17000. teneatur prædicta Ill. Ducissa, prout sic sponte promisit dictis Sindicis, & Procuratoribus, quo supra nomine ibidem præsentibus solvere, & satisfacere, videlicet dicto Joanni Andreæ Oriliæ dictos ducatos 5000. pro reemptione dictorum introituum, quos habet, & tenet super eadem Universitate, & dicto Alexandro dictos alios ducatos 3300. pro facienda ab eo reemptione dictorum introituum, quos similiter habet super eadem Universitate infra annum unum, ut supra, a præsenti die in antea, in beneficium tamen Universitatis . . . . . . Nomina vero, & cognomina, ac summæ, quibus est facienda satisfactio pro restanti summa, & complemento dictorum ducatorum 17000. sunt, videlicet magn. Mazzeo Massa pro summa ducatorum 1500., magn. Petro Coppola, & Jo: Thomæ fratribus alios ducatos 1500., magn. Paulo, Joanni Vincentio, & Andreæ Massa alios ducatos 1500., magn. Jo: Baptistæ Luprano alios ducatos 1500., mag. Andreæ de Carluccio alios ducatos 1000. Et nobili Jo: Andreæ de Licterio alios ducatos 942. pro complemento dictorum ducatorum 17000. De quo quidem prædicto integro, & finali pagamento venditionis prædicti Sindici, & Procuratores vocaverunt, ex nunc pro tunc factis integris solutionibus, ut supra, bene contentos a prædicta Ill. Ducissa, *ut fol. 50., & 51.*

E finalmente si conchiuse nello strumento suddetto:

Itaquod cum effectu dicta Ill. Ducissa habeat, & ejus hæredes, & successores habeant pro perpetuo dictos du-

 catos

catos sexcentum per annum, sequuta dicta extinctione ut supra, quia sic &c., *ut fol.* 55.

NEll' istesso giorno 18. Settembre 1555. per mano dello stesso Notajo si stipulò altro istrumento tra l'Ill. Duchessa, ed i Sindici, e Proccuratori dell' Università, in cui si descrissero molte capitolazioni, già prima fra di loro convenute, alla cui osservanza s' obbligò l' istessa Duchessa. E fra le altre vi fu la seguente:

Et sic etiam, quod nullatenus comprehendantur in ipsa venditione, nec in cautela facienda cum Regia Curia infrascripta jura, prout jam fuerunt reservata dictæ Universitati in præcedenti contractu conventionis, & venditionis, quæ etiam a primitiis fuerunt reservata dictæ Universitati, & Hominibus, successoribusque in eadem. Nec possit dicta Ill. Ducissa, suique hæredes, & successores in eis aliquod jus, aut actionem ex quacumque causa prætendere; sed remaneant perpetuo dictæ Universitati, & Hominibus ipsius absque aliquo onere, quæ sunt infrascripta videlicet.

E dopo essersi distintamente descritti nel modo stesso, con cui nel precedente contratto si descrissero, si replicò: *Quæ omnia remaneant dictæ Universitati, & Hominibus ipsius*, siccome si legge nello strumento di tali capitolazioni *a fol.* 92. *ad* 136. *acta penes Florium, & proprie in fol.* 130. *a t.*

In tal modo si acquistò dalla Duchessa di Gravina D. Beatrice Ferella l' utile possesso della Terra di Solofra, ed insieme il descritto credito di annui ducati 600. Quale Terra nell' anno 1579. fu da lei rifiutata a D. Flaminio Orsino suo figlio, da chi pervenne a' suoi discendenti, cioè a D. Flaminio il giovane, a D. Pietro, a D. Ferdinando, a D. Pietro Francesco, a D. Domenico, a D. Filippo, ed all' odierno Ill. Principe D. Domenico Orsino il giovane, *ut fol.66.,& 67. acta penes Florium.*

Ecco adunque la vera origine, e la qualità di questo primo preteso credito di annui ducati 600., che oggidì fra gli altri crediti dal suddetto odierno Ill. Principe si rappresenta, ridotto bensì ad annui ducati 490. 61. ½, siccome si dirà fra poco.

SArei certamente nojoso di molto, qualora quì volessi diffondermi a descrivere i difetti, e l' eccezioni tutte, a cui questo credito senza dubbio soggiace. Ma non posso a difesa della povera Università dispensarmi dall' esporne le più rilevanti almeno, che, senza più replicarle, gioveranno altresì a dimostrare di tutti gli altri crediti, quella insussistenza, che dal savio Con-

trad-

tradditore non si potrà in veruno modo scansare.

Egli è vero che bisogna innoltrarsi ad esaminare fatti avvenuti fin da due secoli; e che trattandosi di uno strumento troppo confuso, fa d' uopo aprirsi 'l giorno fra l' oscurità di tante dense, e caliginose tenebre. Ma io, lasciando a tal effetto ogn' altra cosa in disparte, solamente farò parola di ciò, che, non ostante l' antichità del tempo, non può incontrare dubbiezza.

L' istrumento, con cui fu il demanio della Terra di Solofra distratto, e furono gli annui ducati 600. da quella Università venduti, si stipulò in Napoli da Proccuratori dell' Università; ed in riguardo del feudale si disse impetrato il Regio assenso. Ma sebbene della proccura, e del Regio assenso si notassero le date; pure non si trovano in quello istrumento inseriti, e trascritti, siccome conveniva, e siccome vedesi praticato pel decreto del R. C. C. di quel tempo rispetto alla distrazione de' beni burgensatici.

Se veramente vi era la proccura, e se erasi 'l Reale assenso impetrato, come trascurarsi quella cautela, da cui la fermezza di un tal contratto, così per li beni feudali, come per li burgensatici, assolutamente nasceva? L' essersi asseriti, e citati certamente non bastava, nè giova per la conta disposizione del Testo nell' *auth. si quis in aliquo C. de edendo*, dove fu con somma chiarezza prescritto: *Si quis in aliquo documento mentionem faciat alterius documenti, nulla ex hac memoria fiat exactio, nisi aliud documentum, cujus memoria in secundo factu est, proferatur*. Ed ivi la Chiosa: *Quia non creditur tabellioni, nisi de gestis tempore confecti instrumenti*; ed indi a poco: *Quia quando unum instrumentum habet relationem ad aliud, oportet, quod constet de altero, ad quod fit relatio*.

Molto meno può giovare l' assertiva, fatta dalle parti stesse in quello strumento così pella proccura, come pel Regio assenso: *Assertioni enim partium minime standum in probibitis, ne sit in illarum potestate licitum facere, quod alias illicitum foret*, giusta la teorica di Bartolo nella *l. si forte ff. de castr. pecul.*, di Giasone nella *l. si donatione ff. de collat.*, e della Rota Romana presso di Farinaccio nella *decis. 725.*, senza che si possa in tali contingenze neppure collo speciale giuramento supplire, siccome adottando la comune sentenza l'avvisò Leotardo *de usur. qu. 39. num. 26.*

Si promise che fra 'l termine di giorni dieci *Universitas, & homines dictæ Terræ præsentem contractum ratificabunt per instrumentum publicum, ut fol. 55.*: ma di essere una tal ratifica seguita onde mai ci costa? E di essersi o prima, o dopo almeno conchiuso in pubblico Parlamento di vendersi dall' Università il demanio, e di contrarre insieme il censo di annui duc. 600.,

600., da quali documenti apparisce?

SOno pur troppo note le solennità, che dalle Leggi tutte furono con somma cura prescritte, affinchè i contratti delle Università potessero reggere; e su di questo molto spesso del Supremo Tribunale della Regia Camera sono le savie giudicature avvenute. Nondimeno, per soddisfare alla difesa della causa, ed insieme al zelo de' miei Clienti, mi conviene quì rammentarle in epilogo, e servirà, per giudicarsi eziandio della sussistenza degli altri crediti, che somiglianti, o maggiori eccezioni patiscono.

Egli è vero che siccome ognuno gode la piena libertà di disporre de' proprj effetti; così dal suo arbitrio assolutamente dipende qualunque distrazione, obbligo, o ipoteca, che voglia farne; purchè per difetto di senno, o di età, per prodigalità, o per misfatti dalle Leggi ciò non gli fosse vietato. Eppure laddove un tal contraente venisse oltre alla metà del giusto prezzo pregiudicato, e leso, tuttocchè volontariamente vi acconsentisse, eziandio senza frode, e senza inganno, non ostante il suo giuramento, per espressa disposizione di legge, ad istanza dell'istesso contraente, qualunque contratto di tal sorta si rescinde, e si annulla; poichè il pregiudizio di taluno de' contraenti troppo grave, quando oltrepassi la metà del giusto valore, vedesi da tutte le leggi sommamente abborrito; onde in niuno caso mai non si permette; ed anche volontariamente accadendo, si emenda, appunto perchè la giustizia distributiva per l'altrui sciocchezza, o trascuraggine non resti in veruno modo pregiudicata, e negletta: ed affinchè ognuno apprenda a contrarre con quella giusta scambievolezza di vantaggi, che dalle leggi naturali, delle genti, e civili viene a tutti egualmente insinuata, e prescritta.

Ma quante volte si tratti di obbligare, o di distrarre gli effetti di una Comunità, siccome ciascuno resta virtualmente tenuto al debito contratto, e risente il danno della distrazione seguita, così per potersi ciò legittimamente eseguire, di tutti, o almeno della maggior parte de' Cittadini, radunati a tal uopo in pubblico consiglio, vi bisogna inevitabilmente il consenso. Impercioccbè agli amministratori delle Università solamente è permesso di procedere all' affitto delle gabelle, o di altre rendite, di esigerne il contingente, e di soddisfarne i pesi giuridicamente ammessi; e non piaccia al Cielo, che la distrazione de' beni, o la contrazione de' debiti venisse a costoro parimenti accordata; poichè ben presto si vedrebbero le Università tutte desolate, ed oppresse; laddove fra mille garbugli, e mille raggiri al profitto di taluni Cittadini prepotenti, ed ingordi sarebbe tutto giorno il pubblico vantaggio sacrificato, e posposto.

Il

32

Il primo, e 'l principale fondamento adunque, e l' inevitabil sostegno di somiglianti contratti si è, che a questi sempremai abbia a precedere de' Cittadini l' uniforme consenso, e questo non già disgiuntamente raccolto, ma bensì in pubblico concistoro, che noi diciamo Parlamento, con liberi voti, e senza discrepanza espressamente prestato; per modo che facendosi altrimenti, nè i Cittadini tutti sarebbero sotto'l nome dell' Università obbligati, nè potrebbe mai di costei reputarsi 'l contratto, ma bensì di quei pochi Cittadini, ed Amministratori, che oltre alla loro incumbenza non possono, per l' insaziabile sete di profittarne, delle sostanze altrui, senza il concorso di tutti, a loro piacere disporre.

E se l' esperienza in cento, e mille occasioni ci fa tuttogiorno avvertire che persone di età matura, e di sano consiglio sogliono sovente inciampare in gravi errori nel disporre de' loro proprj beni, e difettare nelle cautele, portati dal desiderio di presto arrivare all' intento, e di maneggiare il denaro, che ne perviene, per impiegarlo forse a soddisfare qualche sregolata passione; quanto maggiormente possono errare, o ingannarsi, almeno coloro, che ad ottenerlo, non le proprie sostanze, ma bensì le altrui, fossero nella libertà di obbligare, e di clandestinamente distrarre?

Quindi a prescriverne il modo tante leggi comuni, e municipali con ottime provvidenze, e con sommo rigore a tal effetto in ogni tempo promulgate si veggono. Nella *l. fin. C. de vendend. reb. Civit. lib. XI.* l' Imperadore Leone ecco quanto su di ciò decise: *Indefessâ vero curâ prospicientes, ne quis adversus Civitatum commoda quicquam moliri possit incommodi: sed sine ulla fraude, seu nundinatione*, (o come altrove leggesi, *inordinatione*) *vel collusio, seu conniventia, hujusmodi venditiones procedant, hoc etiam in posterum observandum esse censemus.*

E dopo avere prescritta la norma pella Città di Roma, prosiegue a dire: *In Provinciis vero, præsentibus omnibus, seu plurima parte, tam Curialium, quam honoratorum, & possessorum Civitatis, ad quam res prædictæ pertinent, propositis sacrosanctis Scripturis, singulatim unumquemque eorum, qui convenerint, jubemus sententiam, quam putet utilem Patriæ suæ, designare: Ut ita demum decreti recitatione, in provinciali judicio interveniente, emptor competentem possit habere cautelam.* Ed ivi la Chiosa ci avvertisce: *Et nisi cum hac solemnitate fiat, revocatur; sed venditor, non Civitas de evictione tenetur.* Lo stesso vedesi prescritto nella *l. prohibere §. plano D. quod vi, aut clam*, ed in tante altre uniformi.

Dionigi Gotofredo nel commento della *cit. l.* registrò: *In venditione rerum Universitatis, duæ quamminimum partes Consilii,*

Pras.

Præsides, & Actores esse debent: Convocatum Consilium esse debet, & decretum Judicis interponi. Ed Antonio Perezio sulla stessa *l.* al *tit.* 31. *num.* 4. scrisse: *Quod si hujus legis solemnitates non fuerint observatæ, aut eas observare Administrator neglexerit, irrita erit venditio illarum, vel minima omissa; poteritque Civitas bona alienata repetere, una cum fructibus; Administrator vero alienationi consentiens tenebitur de evictione, gloss. in d. l. ult.*

Nè giova l' opporre che ciò riguardi solamente la distrazione de' beni, e non già la contrazione de' debiti (il che potrebbe opporsi forse per li seguenti contratti; giacchè in questo, che si sta esaminando, l'uno, e l'altro vi occorse); mentre per noi risponde nel *cit. tit.* 31. al *num.* 6. l' istesso Perezio: *Eademque*, ei dice, *opus esse, ut bona ista hypotheca obligentur, & super iis reditus constituantur; quia ratio probibita venditionis, absque solemnitate, favore Universitatum introducta, ad quamlibet alienationis speciem se extendit, d. l. ult. Igitur neque hodie procedet alienatio, aut redituum constitutio, sine licentia Regia, & decreto Præsidis; habitaque utilitatis, vel necessitatis causæ cognitione*.

Ed entrando quì a considerare i debiti tutti, che dall' Università di Solofra furono a pro de' suoi utili Possessori l' uno dopo l'altro contratti, potrà mai dirsi cosa di picciolo momento l'addossarsi alla povera Università, ed a' poveri Cittadini della picciola Terra di Solofra lo smoderato peso di quasi ducati 2000. ogn' anno, benchè poi dalla Prammatica a minor somma ridotti? Cade quì a proposito quanto in egual contingenza scrisse Antonio Tesauro nella *decis.* 257. del Senato Piemontese al *n.* 3., dove facendo scrutinio delle solennità richieste, come appunto per la presente causa scrivesse, ci fa sentire: *Et prima est, quod in istis arduis negotiis, & magni ponderis, inspecta qualitate negotii, summæ quantitate, & loci paupertate, non poterat istud decerni, nisi congregato Concilio generali per capita domorum, Bart. in l. fin. n.* 16. *de decr. ab ordin. faciend. Cagnol. in l.* 2. *de orig. jur. nu.* 143. *Et præsertim in istis Villis, ubi Decuriones non sunt Doctores, nec alii viri graves, & sagaces, ut dicit Cagnol. cit. n.* 143. *& Cravett. cons.* 581. *n.* 8.

Nel nostro Regno abbiamo, oltre alle comuni leggi, l' uniforme disposizione espressa della Prammatica V. sotto il *tit. de admin. Universit.* promulgata nell' anno 1559., che quantunque fosse anni quattro posteriore alla vendita fatta della Terra di Solofra, e degli annui ducati 600., pure tutti gli altri debiti furono dopo di quella dalla stessa Università contratti; vale a dire che di recente allora pubblicata, era a' Contraenti troppo nota, per non trasgredirla. Eccone colle propie parole il contenuto.

Che

Che conoſcendoſi non baſtare dette rendite, ſi debba congregare parlamento, ſecondo il coſtume di qualſivoglia Città, Terra, Caſtello, e luogo, con l'intervento del Capitano, e de' Sindici, ed Eletti, e debbanſi trattare tutti gli eſpedienti poſſibili, e meno dannoſi alla Univerſità, acciò ſi poſſa ſoddisfare la Regia Corte, e Creditori, che vi foſſero, ed anco uſcir di debito; e quelli ſi abbiano a porre in eſecuzione.

Or ſe tanto hanno preſcritto i Legislatori per qualunque picciola diſtrazione di beni delle Univerſità, o per l'obbligo, e per l'ipoteca di quelli; coſa mai non avrebbero con più rigore, e con maggior eſattezza nella noſtra ſpecie preſcritto, allorchè trattavaſi ormai degli effetti tutti dell'Univerſità di Solofra, colla vendita della propria Terra, ed oltre a ciò col cenſo perpetuo di ducati ſeicento?

E dopo che dalla Ducheſſa Ferelli, e da' ſuoi Diſcendenti nel giro di due ſecoli, e più ſi è con picciola ſomma di denaro, e forſe ſenza neſſuno pagamento di prezzo, quella Terra goduta; e dopo eſſerſi per gli annui ducati 600. dalla povera Univerſità oltre a ducati centomila pagati, dovrà in beneficio de' medeſimi tuttavia reſtar fermo queſto credito, contratto da' Proccuratori, ſenza ratifica dell'Univerſità, ſenza del Reale aſſenſo, e ſenza che veruno parlamento preceduto, o almeno ſuſſeguito vi foſſe?

Ma quì già ſento dal dotto Contraddittore oppormi che dopo il decorſo di sì lungo tempo inutile ſi renda quanto finora ſi è da me a pro dell'Univerſità, oltre al biſogno, allegato; imperciocchè non potendo cadere in dubbio, che la Ducheſſa di Gravina, facendo l'acquiſto dello ſtato di Solofra, e con eſſo del conſiderevole credito di annui ducati 600., traſcurato aveſſe quelle cautele tutte, che all'avviſo de' ſuoi Savj potevano dell'uno, e dell'altro renderla in ogni futuro tempo ſicura; ſi debba con ogni ragione preſumere vera la proccura, ſeguita la ratifica in pubblico parlamento, e 'l Reale aſſenſo riſpetto al feudale fin da quel tempo interpoſto.

E non ſi avvede che da queſto ſteſſo argomento vieppiù ſi raccoglie di tali ſolennità la mancanza? Nella tanto coſpicua, e tanto antica caſa di Gravina vi è ſempre ſtato l'archivio, dove le antiche, e le moderne ſcritture vengono con accuratezza ſomma ſerbate; onde ſiccome ivi ben conſervati ſi trovarono l'iſtrumento della vendita di Solofra, il decreto ſopra di quello dal R. C. C. impetrato, e gli ſtrumenti, da cui gli altri crediti derivano; così trovati parimente ſi ſarebbero, qualora ſeguiti foſſero, la proccura dell'Univerſità, la ſua ratifica,

il pubblico parlamento, e l'assenso Reale; giacchè senza di questi il solo strumento di vendita rimaneva *nomine tenus*, giusta la conta massima: *idem esse aliquid non fieri, quam frustra, contra jus, & inutiliter fieri*. Trattavasi di rendere sempremai legittimo, e sussistente l'acquisto di uno Stato, e di un credito di sì rimarchevole somma, e dovremo credere che non si fossero con impareggiabile diligenza custodite le più necessarie, e le più rilevanti scritture?

VOlendosi nondimeno, senza pregiudizio del vero, credere quanto mai si presume, cioè di esservi preceduta la proccura, ed indi seguita la ratifica col parlamento solenne, e 'l Reale assenso impetrato; non per questo in tale ipotesi (che sarebbe veramente troppa prodigalità l'accordarla all'Avversario) l'insussistenza del preteso credito cangierebbe di aspetto; mentre altre ragioni a pro dell'Università concorrono, per cui non potrà mai quello reggere, non ostante il decorso del tempo, ed il continuato possesso di esigere.

Sia pur vero che nell'anno 1555. l'Università di Solofra si trovasse, a cagione dell'ottenuto demanio, col debito di ducati 17000., o di ducati 22600., siccome nel decreto del R. C. C. si enuncia: e che l'estinzione di tali debiti fosse stata la giusta causa di vendere il demanio, e di contrarre il nuovo debito di annui ducati 600., egli è certo che, per la somma di ducati 17000., si addossò la Duchessa Beatrice il peso di soddisfarla fra un certo prefisso tempo a' rispettivi Creditori nell'istrumento descritti; giacchè una tal somma era da lei dovuta così per lo prezzo di quella Terra, come per gli annui ducati 474. fra' duc. 600., dall'Università stessa promessi a lei pagarsi in perpetuo.

Quindi fu che nel decreto suddetto l'espressa legge, e condizione si appose: *Ita tamen quod dicti ducati decem & septem mille convertantur in reemptionem dictorum introituum*. E nello strumento di vendita, dopo essersi la Duchessa obbligata fra 'l termine di un anno, e di anni cinque *respective*, di pagare tal somma, estinguerne i debiti dell'Università, ed a beneficio di questa ottenerne delle vendute annue entrate, e beni la dovuta ricompera, si conchiuse colle di sopra trascritte parole, che 'l pagamento degli annui ducati 600. si facesse all'Ill. Duchessa, ed a'suoi eredi, e successori, *SEQUUTA DICTA EXTINCTIONE, UT SUPRA, QUIA SIC ETC.*

Per potersi dunque obbligare l'Università al pagamento degli annui ducati 600., era, ed è di necessità precisa il farsi costare che furono i duc. 17000. effettivamente pagati a' descritti Creditori dell'Università; giacchè questi debiti da estinguersi furono la sola causa impulsiva, e finale, per cui dall'Università si ven-

vendette quella Terra, e con essa gli annui ducati 600.

ANzi, per potersi giudicar valida, e legittima la suddetta troppo rimarchevole distrazione, sarebbe altresì necessario il farsi costare che i debiti dell'Università erano veri: che si erano con tutte le richieste solennità contratti: che a vantaggio della medesima ridondava il rivendersi, e'l contrarre il nuovo debito: e che, senza ciò eseguire, non aveva veruno altro modo da soddisfare i debiti precedentemente contratti. Tutto ciò non è opinione de' DD., ma espressa disposizione delle leggi, delle quali non può credersi che fosse stata ignara la Duchessa di Gravina, ma bene informata da' suoi Savj, col cui consiglio dovette esporsi certamente a fare l'acquisto di uno Stato, e di un credito di considerevole somma.

E quantunque quì sembrasse superfluo il diffondermi intorno a questo particolare; poichè non costa l'estinzione de'debiti, fatta dalla Duchessa Beatrice, essendo questo solo senza dubbio alcuno bastevole a dimostrare l'insussistenza del preteso credito; pure non credo che si abbia a reputare inutile che in questo luogo l'epiloghi; giacchè dovrà, siccome il dissi, servire per escludere ancora gli altri pretesi crediti, che furono con somiglianti, anzi con assai peggiori circostanze, e con manifesti difetti contro dell'Università tratto tratto acquistati.

L'esistenza de'debiti dell'Università, e l'essersi questi legittimamente contratti, si richiede, perchè altrimenti la vendita del Demanio, e l'annuo censo di ducati 600. non potevansi a veruno patto permettere: *Causa enim est regina voluntatis, & ea in contractibus desideratur; & ideo vitiatur contractus, vera non existente, sive cessante causa*, massima che deriva dal Testo nella *l. adigere §. quamvis D. de jur. patron.*, e nella *l. quod dictum D. de pactis*, ed ivi la Chiosa: e che presso la comune sentenza de' DD. ci si rammenta dal Cardinal Tusco nella *conclus.* 140. *litt. C.*

E se in qualunque contratto la causa inviolabilmente richiedesi, *nam simul est causa cum eo, cujus est causa, & sine causa nil est*, al dire del Filosofo *lib. 3. rhetor.*, quanto maggiormente si dovea richiedere, per procedersi alla vendita di una Terra, e di un annuo censo perpetuo di ducati seicento? E come non doversi adesso dimostrar con chiarezza nella presente controversia fra l'utile Padrone, ed i Vassalli, in cui trattasi del secondo sangue, e del sudore de' poveri Cittadini, quanto in ciò da qualunque original colpa esenti, altrettanto di quello che allora occorse non informati, e del tutto ignari?

Antonio Tesauro nella *dec.* 257. al *n.* 4. a tal proposito scrisse: *Secunda responsio est, quod Decuriones, imo etiam Consilium generale non possit, etiam per capita domorum, imponere collectas*

in odium consentientium, vel absentium; nisi id fiat ex causa necessaria, & ad utilitatem publicam; e poco dopo soggiunse: *Neque enim possunt Decuriones, vel Universitas, si mutuo recipiunt, obligare absentes ex causa mutui; nisi origo illius mutui ex CAUSA NECESSARIA proveniat; quia debet semper inspici initium, & origo cap. dudum de elect. in VI. Nec sufficit in hoc casu necessitas causativa, sed debet esse PRÆCISA, ut dicit Bursat. cons.16. n.77. lib.1., & faciunt, quæ ponit Cyn. in l. voluntaria C. de excusat. tutor.*

E Laddove veri, e legittimi si dimostrassero i debiti fin al 1555. dall'Università contratti; dovrebbe altresì dimostrarsi che le vendite del demanio, e degli annui ducati 600., ridondarono in utile, ed in vantaggio dell'Università, giusta il noto Responso nella *l. Civitas D. de reb. cred.* del Giureconsulto Ulpiano: *Mutui datione obligari potest, si ad utilitatem ejus pecuniæ versæ sint. Alioquin ipsi soli, qui contraxerunt, non Civitas tenebuntur;* ed ivi la Chiosa: *Idem dici debet in quibuslibet Collegiis; sed & ipse, qui accepit, tenetur principaliter, ut C. eod. l. eum qui.* Ed Accursio ivi parimente avvertì. *Item & res ejusdem Civitatis in hanc causam obligari potest, cum accipit in utilitatem ejus, ut infra de pign. l. si is qui in princ.*

Che ciò debbasi provare dal Creditore, quando intenda di conseguire il suo credito, ci si afferma dalla Chiosa nella *l. fin. C. de vend. reb. civit.* colle seguenti parole: *Item adde, quod pretium probari debet versum in utilitatem Civitatis, ut in auth. hoc jus porrectum C. de sacros. eccl.*, dove il Giureconsulto rispose: *Et is Creditor hic intelligatur, qui quod credidit, probat in utilitatem divinæ domus processisse.* E ne' proprj termini nella *cit. l. Civitas* ci fa sentire la Chiosa: *Non civitas, sed quis hoc probat? Respondeo Creditor, ut C. de prædiis l. si prædium.*

MA neppure tutto ciò pienamente provato basterebbe a sostenere la vendita; imperocchè si dovrebbe altresì provare, che altronde non poteva l'Università estinguere i debiti prima da lei contratti, senza vendere la Terra di Solofra, e gli annui ducati 600., così come dagl' Imperadori Diocleziano, e Massimiliano nella *cit. l. si prædium* fu saggiamente prescritto: *Emptor autem*, dice il Testo, *si probare potuerit, ex cæteris facultatibus obedire te muneribus, sive oneribus, non potuisse: ad utilitates prætèrea tuas cessisse pecuniam, quam pretii nomine sumpseras &c.*

Lo stesso fu disposto in riguardo delle Chiese nel *cit. auth. hoc jus porrectum*. Ed essere uniforme su di ciò de' DD. la sentenza, ci si attesta dal Mascardo *de probat. conclus.* 1562. *n.* 28., e da Oddo *de restit. in integr. p. 2. artic. 5. in fin. qu.* 51. Anzi nel *num.* 5. adottando la dottrina di Ripa nella *l. si ventri*

 325

tri §. *eadem ratio n.* 21. *D. de priv. credit.* sostiene che quantunque tutto ciò si trovasse dal Creditore provato; pure per parte del Minore si possa escludere, col provare il contrario: *Advertendo tamen*, ei dice, *quod hoc procedit*, *nisi minor probet ex adverso*, *quod ipse habebat aliam pecuniam*, *qua hæc omnia facere potuerit*, *secundum mentem Ripæ*.

Or se tanto si è dalle leggi prescritto, e da' DD. concordemente insegnato nelle distrazioni, e nelle ipoteche de'beni de' Minori, e delle Chiese, tuttocchè da quelli siasi 'l proprio interesse trattato: e di queste più religiosa, e meno fraudolente l' amministrazione si creda; cosa mai dovrà giudicarsi de' contratti delle Università, dove senza l' orrore delle censure, e senza la soggezione de' Prelati, lungi dalla critica de'Concittadini divoti, e dal continuo timore de' Congiunti, da Persone, da cui non già per divozione, o per zelo, ma bensì per loro propio profitto se ne proccura il governo, non le proprie, o al pio uso addette, ma le altrui sostanze vengono con continue collusioni, con manifeste frodi, e con cento mendicati pretesti tuttogiorno a loro piacere, ed arbitrio malmenate, e disposte?

MA dopo tanto giro di tempo, mi fa sentire il Contraddittore, che siccome si presumono tutte le solennità praticate, e tutt' i debiti estinti; così pure debbansi presumere veri la causa urgente, necessaria, ed utile, il denaro impiegato in vantaggio del pubblico, e la mancanza di ogn' altro modo, per soddisfarsi i debiti, fuorchè di vendersi la Terra, e di costituirsi un censo di ducati 600.

Per via di presunzioni adunque dovrà rimanere l' Università obbligata nella somma oltre a' duc. *venticinquemila*, e per essi in annui duc. *mille trecento ottantadue*? E non si potrebbero anche presumere, per tanto girar di tempo, eziandio soddisfatti i crediti, che dall'utile Possessore tuttavia si pretendono?

Nondimeno, lasciando le deboli presunzioni, e le inverisimili congetture in disparte, non può negarsi che la povera Università di Solofra soggiaccia all'insoffribile incarico di annui ducati 2000. e più di debiti strumentarj; onde non può sapersi se fra questi vi fossero de'debiti, che doveansi dalla Duchessa Beatrice a pro dell' Università estinguere.

IL Cielo però, a cui non piace che resti la verità lungamente celata, ha permesso che gli stessi documenti dall'Avversario prodotti, per fondare l'esistenza de' pretesi crediti, a guisa dell'asta favolosa di Achille, servir debbano per l' insussistenza di quelli. Fra'ducati 17000., che dalla Duchessa Beatrice doveansi pagare a' varj Creditori dell' Università, vi furono i ducati 3300. di capitale, dovuti ad Alesandro Antinori, che dalla stessa Università specialmente fra' duc. 17000. delegati, si obbligò la Duches-

 sa

ſa di pagare fra un anno, e di ottenerne, ſiccome ho detto di ſopra, la retrovendita, e la quietanza in beneficio dell' Univerſità di Solofra, *ut cit. fol.* 50. *a ter.* atti di Cavallo.

Nell'anno 1605. la ſteſſa Univerſità pigliò a cenſo da D. Lucrezia del Tufo Orſino duc. 8430., per cui ne fece vendita di ann. duc. 421. 2. 10. E ſi diſſero preſi, per quelli reſtituirſi ad alcuni ſuoi Creditori, deſcritti nell'iſtrumento, cioè a Gio: Antonio, e ad altri di Vigilante duc. 6430., de' quali ſe n'erano da coſtoro fin dall'anno 1579., precedente ceſſione del *jus luendi*, fatta a loro dall'Univerſità, reſtituiti ducati quattromila agli Eredi di Aleſandro Antinori ſeniore, a cui ſi doveano dall' iſteſſa Univerſità, *ut fol.* 5. *a ter. proc. curr.*

Nel 1555. l'Univerſità reſtò ſenza debiti, colli ducati 17000. delegati a pagarſi per la Ducheſſa Beatrice a tutti i ſuoi Creditori, fra' quali vi fu l'Aleſandro Antinori per duc. 3300. Queſti dunque non furono allora dalla Ducheſſa Beatrice pagati; onde colle terze decorſe giunti alla ſomma di duc. 4000., furono poi nel 1579. dall'Univerſità, per mezzo de'Vigilanti, reſtituiti. Ed ecco la vera cagione, per cui non ſi ſono finora prodotti i documenti de' pagamenti fatti dalla ſuddetta Ducheſſa de' ducati 17000., tuttocchè doveanſi neceſſariamente produrre.

Si dirà forſe dall'accorto Contraddittore, che non fu vero quanto nel 1605. ſi aſſerì dall'Univerſità, in riguardo al debito ſoddisfatto da' Vigilanti all' Antinori; ed io non intendo impugnarlo; ma *incidit in Scyllam cupiens vitare Caryddim*; poichè in tale ipoteſi non potrà più reggere il ſeguente ſecondo credito, che dall'iſteſſo Ill. Principe ora ſi rappreſenta ſopra dell' Univerſità, e ſi pretende, ſiccome ſi dirà fra poco.

In tale anguſtia, mutando forſe linguaggio, dirà non eſſere inveriſimile, che reſtituiti dalla Ducheſſa Beatrice i duc. 3300. di capitale all' Antinoro, ſi foſſero da coſtui nuovamente impiegati coll' Univerſità fin alla ſomma di duc. 4000., che furono poi reſtituiti da' Vigilanti, come ceſſionarj del *jus luendi*. Io non contraſto che ciò ſia poſſibile; ma ſiccome ſembra poco, o niente veriſimile, che l' Univerſità rimaſta nel 1555. ſenza debiti, aveſſe poco dopo contratto, ſenza veruno biſogno, nuovo debito di duc. 4000. coll'annualità al nove per cento, che ſi vuole dopo anni 24. da'Vigilanti eſtinto: e che l'Antinori, eſtinguendo per mezzo della Ducheſſa l'antico ſuo credito, che forſe con tutte le cautele teneva coll' Univerſità, aveſſe voluto ſenza del Regio aſſenſo di nuovo colla ſteſſa Univerſità contrarre; così all' incontro non eſſendoſi veruno documento prodotto de' duc. 17000., che ſi foſſero dalla Ducheſſa pagati, ſembra molto più veriſimile, ed ormai certo, che i pagamenti non ſeguirono: e che dall' Univerſità ſiaſi un duplicato peſo ſofferto.

Ed

Digitized by Google

Ed è quì degno di considerazione ciò, che avvenne nell'anno 1713., quando l'Università veniva molestata dal Regio Fisco per que' corpi feudali, che si riservò espressamente nella vendita del demanio; imperocchè il Proccuratore dell'util Padrone, nel tempo stesso che il suo Ill.Principale, a cagione della suddetta vendita, si godeva lo Stato di Solofra, e con poca ragione si esigeva gli annui duc.600., ebbe lo spirito di esporre che *nulliter* dalla Duchessa Beatrice eransi nel 1563. col Regio assenso tali corpi distratti; onde doversi reintegrare all' Ill. Principe. Ed offerendo al Regio Fisco duc. 600., domandò cederseli da questo le ragioni contro dell'Università, *ut fol.* 87. atti di Florio.

Ma svanì appena nata una tale strana pretensione, così pe' legittimi documenti dall'Università prodotti, per cui restò immune dalla pretensione fiscale, come per aver domandato che si dichiarasse dall'Ill. Possessore, se valida, o pure insussistente da lui reputavasi la vendita del Demanio del 1555., *ut fol.* 87. *a ter.*; giacchè senza mai farsi la domandata dichiarazione, la quale o nell'una, o nell'altra lettura egualmente all'Università giovava, restò per sempre la mal dedotta pretensione in silenzio.

RUBRICA II.

Per lo preteso credito di annui ducati 590. 10., ridotto ad annui ducati 421. 2. 10. per lo capitale di ducati 8430.

NEll'anno 1605. a dì 28. del mese di Novembre dall'Università di Solofra furono venduti a D. Lucrezia del Tufo Orsini annui ducati 590. 10. alla ragione del 7. per cento pel capitale di ducati 8430. Era D. Lucrezia Balia, e Tutrice dell'Illustre Duchessa di Gravina, e Principessa di Solofra; vale a dire che il contratto seguì eziandio fra l'utile Padrona, ed i suoi Vassalli.

Si asserì che, dovendo l'Università la suddetta somma di ducati 8430. a diversi suoi creditori, fra' quali vi erano, siccome ho di sopra accennato, gli eredi di Alessandro Antinoro pella somma di ducati 4000., nell'anno 1579. Gio: Antonio Vigilante, precedente cessione del *jus luendi*, fattagli dall'Università, ne avea ricomperato duc. 6430.; e gli altri ducati 2000. doveansi per la stessa cagione ad altri di Vigilante coll'annualità del 9., e dell'8. per cento; e che la suddetta D. Lucrezia si contentava dell'annualità alla ragione del sette per cento; e perciò si pi-

pigliarono da costei la stessa somma di ducati 8430., ad oggetto di restituirli al Vigilanti, giusta l'istrumento *a fol.4. ad 23. proc. curr.*

Questo secondo credito al pari, anzi molto più del primo, soggiace a tante eccezioni, ed a tanti difetti, che volendosi tutti chiamare a scrutinio, ne sarebbe certamente insoffribile il tedio; onde mi conviene di quì esporne solamente i più rilevanti, lasciando gli altri alla sublime intelligenza de' Signori Ministri, a cui per amica sorte si appartiene il decidere, e che sapranno in difesa di una povera Università considerare tutto ciò, che per giusti motivi, e per osservare in tutta questa scrittura la maggior brevità, si tralascia.

Egli è fuor di contesa, che questo non fu debito nuovo dall' Università contratto; ma bensì un debito antico, prima contratto con Antinoro, e con altri coll' annualità più ardua, quivi poi ridotto ad annualità più mite. Bisogna dunque ricorrere agli strumenti antichi, da' quali il presente debito la sua origine riconosce, perchè possa dimostrarsi che vi sia l' Università legittimamente obbligata.

Ma questi strumenti si citano, senza essersi finora prodotti, nè quelli stipulati con Antinoro, e con altri, nè tampoco la cessione del *jus luendi* fatta a' Vigilanti, e molto meno la ricompera indi per mezzo di costoro seguita. E perciò fin tanto che non saranno questi esibiti, come mai potrà pretendersi che un tal credito contro dell' Università resti ammesso, giudicandosi legittimo, e sussistente solamente sull' appendice, senza di aversi le prime, le principali, e le più necessarie scritture presenti?

Qualora si trattasse con persone particolari, che avessero potuto a loro arbitrio disporre, e contrarre debiti, eziandio sarebbe necessario il prodursi tutt' i precedenti strumenti, giusta la conta disposizione del Testo nel *cit. auth. si quis in aliquo C. de edend.*, di cui ne furono le parole nella precedente rubrica trascritte. E trattandosi di Università, e di contratto di smoderata somma, seguito fra Vassalli, e Padrone, quanto più inevitabile, e di precisa necessità non si rende l' esibizione di tai documenti?

Ma sento non senza rigoglio rispondermi che dopo il giro di tanti anni, e dopo il continuato possesso di esigere, sia vanità, e stranezza l' opporsi ad un contratto seguito col pubblico Parlamento, autorizzato col decreto del R. C. C., e per un secolo, e più mai non conteso; e che 'l prestare orecchio a somiglianti opposizioni sia lo stesso, che sconvolgere quanto si stimò un tempo con tutte le solennità praticato, ed occupare il Foro con inutili, e stravaganti contese.

E' ve-

E' verissimo che all'Ill. Casa di Gravina si sono dalla povera Università fin oggi pagati, per la suddetta annualità, ducati 72920., cioè duc. 26555. per anni 45 alla ragione del sette per cento fin all'anno 1650., e da quel tempo in avanti per altri anni 110, altri duc. 46365. alla ragione del cinque per cento, qualora non si fosse continuata a pagare senza la riduzione suddetta, siccome trattandosi fra Vassalli, e Padrone ragionevolmente si crede. Ma questo stesso non dovrà muovere a compassione il Supremo Tribunale della Regia Camera, e con esso insieme l'istesso Signor Cardinale, perchè almeno da oggi in avanti non venghi più l'Università molestata, dopo che, sia per cagione d'ignoranza, o di connivenza, sia per effetto di prepotenza, e di riguardi, per un credito insussistente un sì gravissimo peso, Dio sa come, ha sofferto?

Il decorso del tempo non può rendere legittimo ciò, che mai non fu tale, giusta la nota massima: *Quod a principio non valet, tractu temporis convalescere nequit*. E 'l pagamento, fatto per forza di timore da' Vassalli al Padrone, molto meno può produrre il preteso effetto, che divenghi valido ciò, che fin nascimento portò seco l'insussistenza.

Del Parlamento, e del decreto come mai può il Contraddittore valersi, quando di esservi questi ne' primi originali contratti de' supposti debiti, tanto non costa, che anzi apparisce tutto il contrario? Bisogna una volta persuadersi, che gli Amministratori dell'Università, e che taluni Cittadini possano obbligare se stessi; ma non possano certamente obbligare l'attuale, e molto meno la futura intera Cittadinanza per que' debiti, che contratti non sieno con tutte le solennità, dalle comuni, e dalle dal suo municipali leggi a gara concordemente prescritte.

Io, ripetendo le proteste di non offendere la memoria di Coloro, che nel 1605. contrassero, quando non si esibiscano gli strumenti originali de' pretesi crediti, i parlamenti, ed i decreti nella loro prima origine impetrati, ben potrei a difesa dell' Università imprendere che pochi Cittadini, colludendo allora co' Vigilanti, e dando a costoro il carattere di Creditori, si accordarono di contrarre il debito, non già per vantaggio dell' Università, ma bensì a danno della medesima, per loro propio profitto; e che intanto contro di quei, che contrassero, non già contro dell' Università di Solofra, si possa il Creditore assolutamente indirizzare.

MA volendo, senza alterazione della verità, supporsi veri i crediti da' Vigilanti acquistati, e che col denaro della Principessa Orsino si fossero successivamente estinti; onde mai apparisce che quelli sieno stati contratti colle dovute solennità? E come oggi rappresentarsi quelle ragioni de' primi Creditori, che non mai le-

gittimamente acquiftate, finora certamente s' ignorano? Si dirà forse in virtù delle cautele occorse nel 1605. Ma se queste furono remissive alle precedenti, come mai (ripeto) senza del principale si può far uso dell' accessorio?

Si vuole il Regio assenso, o sia il decreto del R. C. C. interposto nel dì 19. Novembre 1605., vale a dire giorni nove prima di stipularsi l'istrumento; e nella supplica, che si vuole data dall' Università, si leggono le seguenti parole: *Non ostante chè nelle cautele di vendite fatte alli suddetti Creditori in tutte, o in alcune di loro non vi fossero i Regj decreti, ut fol. 7. a ter.* Ecco dunque ogni precedente difetto sanato, sento quì replicarmi dal dotto Avversario. Ma se con accuratezza maggiore si fossero da lui queste scritture osservate, più a proposito in questa occorrenza stimerebbe il tacere.

Imperciocchè nello stesso memoriale non si leggono affatto nominati *i Vigilanti*; ma solamente si disse: *Come dovendo a certi suoi Creditori duc.* 8430., *ut fol. 6. a ter. sign. man.* E nel decreto trascritto in quello strumento, in cui non si veggono altri documenti prodotti, o citati, si legge che i duc. 8430. doveansi *brevi manu* pagare *dictis de Vigilante pro reemptione introituum, ut fol.* 8. Se adunque non si vuol credere che i Reggenti di quel tempo godevano il dono della profezia, per cui sapessero doversi a'Vigilanti, e non ad altri, pagare il denaro, tuttocchè ciò da nessuno documento apparisse, e non si fosse dall' Università esposto; dovrà confessarsi, o che mai non fu tal decreto interposto (come più giova il credere); o che altro memoriale fu dato, in cui si spiegavano i Vigilanti per Creditori: e che poi si surrogò quello, che oggi si fa comparire colla spiegazione suddetta *Non ostante che ne' contratti de' debiti non vi fossero i Regj decreti*.

Comunque però si fosse, certo si è che nel decreto niente di un tal difetto si parla, e non si dice: *Non obstante quod in venditionibus factis dictis Creditoribus non fuerint Regia decreta interposita;* cosa che da quei dottissimi Senatori mai non si sarebbe accordata; poichè sarebbe stato lo stesso, che distruggere le leggi, dar corpo all'ombra, ed in pregiudizio del Pubblico di Solofra senza prove rendere legittime quelle scritture, che tali certamente non erano, che non si produssero, e di cui la qualità, la formalità, e le circostanze erano affatto ignote.

Che i debiti estinti da' Vigilanti fossero stati per utile dell' Università contratti: che preceduto vi fosse nel pubblico consiglio de' Cittadini il consenso: che fosse stata l'Università indotta da giusta causa a contrarli: che'l denaro si pagò intero: e che veramente in utile di quel Comune impiegato si fosse; da quali documenti, da quali prove al R. C. C. costava, per cui potuto aves-

avesse alla mancanza di queste solennità col suo decreto supplire?

Appunto il non essersi nè allora, nè mai più di tali supposti debiti gli strumenti prodotti, ci fa credere che o non vi erano affatto; o che, se vi erano, si reputarono indegni di fargli comparire nel foro. Non è dunque vano il mio assunto che nessuno vigore acquistar poteva questo preteso credito dal riferito decreto; poichè o i contratti de' primi debiti erano con tutte le richieste solennità seguiti, e di nuovo decreto non vi era il bisogno, allorchè trattandosi solamente di moderarsene l'annualità, bastava cedersene il jus luendi: o erano illegittimi, ed insussistenti (siccome da quanto si vede esposto dobbiamo credere), e non potevano dal susseguente decreto, almeno senza una piena cognizione di causa, veruna sussistenza in modo alcuno acquistare, giusta il comune sentimento de' DD. presso di Olasco nella *decis.* 166. di Berovio nel *cons.* 134. di Surdo nel *cons.* 27. *n.* 122., e di altri, che lungo sarebbe il trascrivere.

IMperciocchè qualora il decreto è autorizzativo, che contiene per conseguenza il permesso, e la dispensa di contrarre, ed insieme l'approvazione della causa, per cui si contragga, siccome, per le leggi nella precedente rubrica allegate, senza dubbio ne' contratti delle Comunità si richiede, dee, per necessità precisa, precedere al contratto il decreto; altrimenti qualunque contratto di tal sorta è certamente invalido, ed ogn'obbligo insussistente. Così appunto ci si attesta per massima incontrastabile dal Reggente Capecelatro nella *decis.* 194. *n.* 35.

E con maggior chiarezza la ragione ce ne addita il Reggente d'Aponte nel *cons.* 40. al *n.* 18., che, come sinodale, nella presente causa mi conviene trascriverne le proprie parole.

Et hoc, ei dice, *quia non ex defectu consensus superioris, ut in re feudali, sed propter interesse partium, sunt contractus perpetuo prohibiti; propterea contractus factus cum reservatione dispensationis impetrandæ, erit nullus, decisio est communis, Innoc. in C. super eo de condit. appos., & dispensatio superveniens, seu licentia, nihil juvat, quia reperit contractum penitus annullatum, & extinctum, stante quod ille fuit nulliter celebratus, quæ eleganter discurrit Imol. in l. cum vir col. 3. n.4. D. de usucap., distinguens quando quid est perpetuo prohibitum, vel simpliciter: quando est omnino nullum, vel simpliciter nullum: quando tractatur solum de præjudicio assentientis, & propter hoc est actus prohibitus, vel propter interesse partium, & publicum bonum. Nam quando est quid omnino nullum, & semper prohibitum propter interesse Partium* (siccome appunto nella nostra specie si considera), *tunc assensus subsequens non juvat, nec potest confirmare, aut valida-*

lidare actum jam annullatum , extinctum statim in ipsius ortu , qui ex juris dispositione non est in mundo , nec datur ipsis existentia; nam idem est non esse vel nulliter esse ad text. in l. 3. §. non quævis D. de contractib., in l. 4.§. condemnatum D. de re judic.

Il moderno Staivano nella risoluzione 42. della *centur.*1. al *n.*32., presso la dottrina d'Aponte lo sostenne a pro della moglie, la quale dopo del primo contratto aveva ottenuto la Regia dispensa per la rinunzia del S. C. V., scrivendo: *Dicta dispensatio debet præcedere, nam si fuerit post contractum obtenta, illum non validabit*: e ne ottenne la giudicatura propizia.

E senza diffondermi a riferire l'autorità di altri DD., basta ch'io rammenti essere ciò nel nostro Regno inviolabilmente prescritto dalla Prammatica V. sotto il *tit.de admin. Universitat.*, eziandio colla pena ingiunta agli Amministrarori, che controvenissero, ed eccone le parole :

„ E quando bisognerà interporre decreto, abbiano ricorso „ da noi, ed agli altri successori Vicerè al Governo del Re„ gno deputati, che si provederà. Il che mancando di farsi, vo„ gliamo che i sindici, ed i Deputati sieno tenuti di propria bor„ sa risarcire, e pagare tutti li danni, ed interesse, quali per „ tal causa succedessero.

A che dunque sarebbe una tal savia determinazione giovata col prescritto rigore delle pene, quando rimasto fosse nell'arbitrio degli Amministratori di prima contrarre a loro piacere i debiti, e poi ricorrere al Principe, perchè approvato venisse quanto fosse stato irregolarmente, e senza del Regio permesso da questi fuor di ragione già risoluto, ed altresì eseguito? E perchè nella Prammatica dirsi che *si provederebbe* sul ricorso, quando, se ciò non dovea precedere al contratto, doveasi dire che si sarebbe approvato, ed autorizzato quanto si fosse dagli Amministratori precedentemente stipulato, e disposto?

Fu questa legge del Regno promulgata dal Vicerè D. Parafan de Ribera nell'anno 1559., vale a dire poco prima che si vogliono i debiti dall'Università di Solofra contratti; per modo che era troppo nota così agli Amministratori, come a Coloro che improntavano a quella Università il denaro; onde non potevano, nè doveano trasgredirla. E 'l non essersi così praticato ci fa credere o che i debiti mai contratti non furono, o che non ardirono gli Amministratori di quel tempo domandarne il Regio assenso; perchè per loro proprio profitto, non già per utile, e per bisogno dell'Università contratti.

Quindi ben posso conchiudere che siccome le nullità, e i difetti, occorsi negli strumenti originali de' debiti primieramente contratti, non potevano supplirsi, e sanarsi, tuttocchè ben cento volte col Regio assenso, e con altri strumenti ratificati si fossero,

fero, perchè ſtipulati contra l' eſpreſſa diſpoſizione delle leggi per lo teſto nella *l. Marcellus D. de fidejuſſor.*, e giuſta la dottrina di Surdo nel *conſ.* 27., di Cancerio nel *cap.* 5. delle ſue riſoluzioni *lib.* 2. *n.*2., di Rolando nel *conſ.*90., di Oſaſco nella *dec.* 166., e di Odierna nella *controv.* 43. *n.* 10.; così molto meno potevano ſupplirſi col decreto ſopra l' iſtrumento del 1605. fuor di tempo impetrato.

Ella è comun ſentenza de' DD., ſiccome ci ſi atteſta da Altogrado nel *conſ.* 71. *n.*35., dal Cardinal Tuſco nella *concl.* 211., e da coloro tutti, i quali ſu tal materia ſcriſſero, che i Reſcritti de' Prencipi, dove ſpecialmente riguardino la giuſtizia, ſieno *ſtricti juris*; perlocchè non altra interpretazione, o ampliazione ammettano, fuori di quanto in eſſi eſpreſſamente contenuto ſi legga. Se dunque il decreto del 1605. cadde ſoltanto ſopra del contratto acceſſorio, e relativo, che doveaſi allora ſtipulare, ſenza nè punto, nè poco farſi parola degli antichi primitivi contratti, ſu de' quali non poteva regolarmente cadere; ne deriva per infallibile conſeguenza che di un tal decreto, per la ſuſſiſtenza, e per la legittimazione del credito, non ſi poſſa il Contraddittore valere.

E Quì non m'inoltro a dimoſtrare, che un tal decreto fu inefficace eziandio per la confuſione dell'eſpoſto, e per la difformità, che ſi oſſerva tra 'l ricorſo, e 'l decreto; mentre volendo ſupporre, che nel 1605. il debito de' duc. 8430. ſi foſſe dall' Univerſità per la prima volta contratto; neppure queſta ipoteſi potrebbe al Creditore giovare; poichè fin dal cadere del XVI. Secolo s' introduſſe lodevolmente il coſtume d' interporſi dal R. C. C. i decreti, o ſieno i Regj aſſenſi, precedente l' informazione, e 'l decreto *quod expedit*, appunto per evitarſi le frodi continue, fin a quel tempo a danni delle Comunità praticate.

Non è mio l' argomento, ma di due degniſſimi Reggenti, che allora nel R. C. C. lo diſponevano, cioè di Ettore Capecelatro, il quale nella *deciſ.* 134. del 2. *lib.* ecco come lo regiſtrò a chiare note: *Et hoc jure utimur, quia quotieſcunque tam fideliſſima Civitas, quam aliæ hujus Regni Civitates, & Oppida intendunt alienare, vel alios contractus præjudiciales facere, prævia informatione, ſi expedit, interponitur decretum per Collaterale Conſilium*: e di Gian-Franceſco d'Aponte, il quale nel 1605., in cui avvenne la contrazione del debito, era Decano del R. C. C., ſe nell' anno 1616. laſciò di vivere in età molto avanzato; queſti nel celebre ſuo trattato *de poteſt. Proreg.* al *tit. de diverſ. proviſion.* al *§. de alienat. fieri ſolita bonor. Univerſit.* ne' preciſi termini della contrazione de' debiti così ſcriſſe: *Item per Collaterale Conſilium, nomine Regio, interponuntur decreta ſuper pecuniis capiendis ad intereſſe per Univerſitates Terrarum*

Re-

Regni, *quando*, CAPTA INFORMATIONE, *conſtat de utili*, *& necesſaria cauſa*.

Gian-Battiſta Toro, che a un di preſſo vi fece l' addizione, nel *cit.* §. lo confermò dicendo: *Attamen porrecto memoriale EX-CELL. PROREGI, PRÆVIA INFORMATIONE CAPTA DE ALLEGATA IPSARUM NECESSITATE diſpenſari ſolet eis LICERE*. Si avverta di grazia, che diſſe *licere*, non già *licuiſſe*, appunto per dimoſtrare che tutto ciò preceder dovea, ſiccome ho già detto, inevitabilmente al contratto, e non ſuſſeguire. Ed in vero ſarebbe coſa troppo inetta ſolamente a penſarſi, non che ad eſeguirſi, che ſi contraeſſero i debiti, ſe ne ſtipulaſſero gli ſtrumenti, ſe ne introitaſse il denaro; ed indi coſtar dovesſe la giuſta cauſa, e 'l preciſo biſogno, e con formola mai non inteſa interporſi 'l decreto: *Expedit*, *quod factum jam eſt*: *& liceat*, *quod jam geſtum fuit*.

Ed oh! piaceſſe al Cielo, che in queſto modo, e a norma di cotante leggi comuni, e municipali proceduto ſi foſſe dalla mal governata Univerſità di Soloſra, e da' preteſi ſuoi Creditori: o che almeno taluna di tante preſcritte ſolennità praticata ſi foſſe; poichè ſaremmo fuori d' impaccio, e ſenza piati, laddove o neſſuno, o raro debito ſi ſarebbe contratto: ed ora non piangerebbe quella infelice Cittadinanza la perdita di tanti ſpecioſi effetti, e 'l danno di tanti ſmoderati debiti contratti, de' quali ha ſofferto da lunga ſtagione lo ſtrabbocchevole peſo.

Non ſi ſarebbe il debito, di cui ſi tratta, certamente permeſſo, eziandio nell'ipoteſi che veri, e legittimi ſtati foſſero quei debiti, che con queſto denaro doveanſi eſtinguere; imperocchè non ſolamente non vi ſi vedeva il minimo vantaggio dell' Univerſità; ma era inoltre troppo maniſeſto il ſuo pregiudizio; ſe dove prima i crediti rappreſentavanſi da' ſuoi Cittadini, ſi acquiſtarono poi dall' utile Poſſeſſore aſſai prepotente. Erano in più capitali diviſi, onde più agevolmente ſi potevano dall' Univerſità redimere: e ſi unirono nella conſiderevole ſomma di duc.8430., colla facoltà di ricomperare in una ſola volta, per cui perdeva quel Comune la ſperanza di potergli più eſtinguere.

E quantunque nell'apparenza foſſe ſembrato giovevole quel contratto in riguardo dell' annualità ridotta (ſe però fu vero) dall' otto al ſette per cento; pure, a ben intenderla, con ciò nuovo pregiudizio all' Univerſità s' induſſe; poichè fu l' annualità venduta coll' immunità della buonatenenza, vale a dire che veniva a pagarſene più dell' otto per cento.

DOveva neceſſariamente precedervi de' Cittadini l'uniſono conſenſo nel pubblico parlamento raccolto, non meno per la diſpoſizione delle allegate leggi, che per la determinazione della *cit. Prammatica V. de admin. Univ.*, promulgata pochi anni prima di contrarſi que-

si questo debito, vuol dire in un tempo, in cui stava nella sua maggiore osservanza, le cui parole furono da me nella precedente rubrica trascritte.

Era senza dubbio noto agli Amministratori, che allora contrassero, e molto più lo sapeva la Creditrice, da'suoi Savj pienamente informata, che alla contrazione del debito, ed alla stipula dello strumento dovea precedere il pubblico consiglio, non già per accidentale circostanza, ma bensì per inevitabile solennità, e per sostegno principale del futuro contratto, senza del quale rimaneva non in qualche parte manchevole, ma *nomine tenus*, ed inefficace in modo, come, se mai stipulato si fosse in riguardo dell' Università, che senza di ciò restar non poteva a veruno patto obbligata.

Perchè dunque non vollero eseguire le leggi comuni, obedire alla recente legge municipale, e vollero trascurare una sì necessaria cautela? Perchè ben sapevano di non potersi questa contrazione di debito da' più savj, e da' più zelanti Cittadini a veruno patto accordare, laddove o non vi erano i debiti precedenti, o non aveano sussistenza; ed allorchè in ogni caso trattavasi di aggiugnere nuovi pregiudizj all' Università mal ridotta, e mal governata.

Ma non si legge nell' Istrumento, che il tutto erasi nel pubblico consiglio conchiuso? Egli è vero; il Notajo però, per evitare la nota di falsità, vi soggiunse, *ut dixerunt*, *fol.6.* Dio buono! si trattava di un credito sì rilevante, di uno strumento di Università, e di un contratto fra il Padrone, e i Vassalli; vi era il parlamento, da cui solamente poteva il suo vigore acquistare, ed una tal cautela trascurata si vede? Perchè non esibirlo al Notajo, per trascriverlo nell' istrumento, siccome vi si trascrissero il memoriale, e'l Decreto?

Contuttocciò neppure sarei ostinato a non crederlo, se non temessi giustamente de' più savj DD. il rimprovero, e specialmente di Bartolo, che con autorevole voce mi ripeterebbe, quanto intorno a questo punto ei scrisse nella *cit. l.si forte D.de castr. pecul.* cioè: *Assertioni Partium minime standum in probibitis; ne sit in illarum potestate licitum facere, quod alias illicitum foret.*

Ma non fu stipulato il contratto coll' intervento del Sindico, di due Eletti, e di quarantadue Cittadini, che dissero rappresentare la maggior parte, anzi tutta la Cittadinanza di Solofra? Non potevasi dunque in tal modo al difetto del pubblico general Consiglio supplire? Così all' istanza dell' Università replicò il Proccuratore del Principe. Ma come con serena fronte ciò opporre, quando ei ben sapeva che da più di cinquemila Cittadini veniva l' Università di Solofra composta?

Non trattavasi di qualche capital pena, che di ogni cento si fosse

se dovuta da uno solo, a cui toccasse in sorte, giusta l' antica militare disciplina, soffrire; ma si trattava d' imporre un perpetuo censo di annui duc. 590., e di sottomettervi non solamente i Cittadini attuali, ma tutt' i loro discendenti. Come dunque pretendersi che per mezzo di pochi Cittadini, di connivenza forse, e senza forse macchiati, potevasi sopra di tutti, ancorchè non intesi, e dell'occorso ignari, un tale smoderato peso a loro arbitrio addossare, e legittimamente trasfondere?

Coloro, che in un tal contratto intervennero, furono certamente spergiuri; poichè confessarono con ispeciale giuramento di avere già ricevuto i duc. 8430. nell' atto della stipula, che avvenne a dì 28. Novembre 1605., e pure dal documento del Banco per l'istesso Avversario prodotto, *ut fol.* 24., apparisce che non furono pagati, se non se nel dì 13. Marzo dell'anno seguente 1606., vale a dire dopo il decorso di più mesi; e frattanto a danni del pubblico fin dal giorno del contratto correva l' annualità a pro della Creditrice. E lo sa Iddio se almeno un tal pagamento fosse allora veramente seguito.

Dove dunque in tali circostanze ricorrerà l' Avversario, per sostenere questo secondo preteso credito, a cui mancano tutte le solennità richieste, e che soggiace a sì rilevanti difetti? Egli assai meglio di me comprende che, siccome annosa quercia, a cui svelte sieno le radici, o antico male architettato edificio, a cui manchino i fondamenti, a dispetto di qualunque proccurato sostegno, ad ogni lieve scossa conviene che crolli, e rovini; così un tal Credito privo della dovuta base, nato per aborto, e fin dal primo suo essere di molti considerevoli difetti ricolmo, non ostante qualsivoglia valente difesa, per mezzo di mendicate cautele, forza è che a questo primo colpo d'opposizione, ancorchè tardi, di per se stesso si dilegui, e svanisca.

R U B R I C A III.

Per lo preteso credito di annui ducati 170., ridotto ad annui ducati 100. per lo capitale di ducati 2000.

NEll' anno 1607. a dì 3. Gennajo gli Amministratori dell' Università vendettero a D. Lucrezia del Tufo Orsini Ava, Balia, e Tutrice di D.Dorotea Orsini Duchessa di Gravina, e Principessa di Solofra annui duc. 170. alla ragione dell' otto, e mez-

 391

e mezzo per cento, pel capitale di duc. 2000., giusta l'istrumento *a fol.* 48. *ad* 64.

Bisogna confessare veramente, che 'l Pubblico di Solofra dopo essersi volontariamente rivenduto all' Ill. Casa di Gravina, incontrò con tutti gli utili Possessori *pro tempore* troppo avversa la sorte; imperocchè dovette di tempo in tempo nuovi pregiudizj, e nuovi danni soffrirne. Giova il credere che pochi Vassalli, organi di adulazione, sia per trarne il propio profitto, sia per farsene merito, a spese della non colpevole posterità, avessero il perfido piacere di sacrificare il pubblico vantaggio a' loro venali rispetti; ma il frutto di queste sorprendenti operazioni, non è dubbio, che l'abbiano gli utili Possessori acquirenti, ed i loro Successori per lunga stagione goduto.

DI questo terzo debito dall' Università contratto qual sarà stata mai la giusta, necessaria, ed inevitabile cagione? Forse qualche ricompera colla minorazione dell' annualità; o pure in qualche nuovo acquisto si sarà impiegato il denaro? Che ricompere! Che acquisti? Che impiego di denaro! La povera Università non ricevette i ducati 2000., anzi neppure una piecciola somma di quelli; e ciò non ostante sotto il suo nome si costituì l'annuo censo di ducati 170. alla ragione dell' otto, e mezzo per cento.

Imperocchè nel cadere dell'anno 1606. al R. C. C. sotto nome dell'Università si espose, che questa dovendo a D.Dorotea Orsino duc.2500. per attrasso di terze di Fiscali, e di altri crediti, si trovavano ad istanza di D. Lucrezia del Tufo Orsino carcerati alcuni del Governo; e perciò si voleva porre in capitale l' attrasso, *ut fol.* 50. Pochi giorni dopo, cioè nel dì 3. Gennajo 1607. se ne stipulò l'istrumento, in cui si disse non più di ducati 2500. l'attrasso; ma bensì di duc. 2063. per terze fin a quel giorno decorse de' Fiscali, e degli annui duc. 600. del primo preteso credito del 1555.

Si asserì che del suddetto attrasso se n'era fatto il calcolo dal Razionale della Regia Camera Gian-Vittorio Coppola, *ut fol.* 49. *a ter.*; ma sebbene questo calcolo doveasi nello strumento inserire, o trascrivere; pure tutto si ridusse alla semplice assertiva di coloro, che stavano nel carcere attualmente dalla stessa pretesa creditrice ristretti; giacchè ivi per tal cagione si stipulò l'istrumento, *ut fol.* 48.

E quantunque i Fiscali dell' Ill. Casa di Gravina fossero stati, siccome tuttavia sono di annui duc. 400. *in circa*; pure si asserirono in quello strumento per annui duc. 1279., forse per dare un migliore aspetto alla contrazione del nuovo debito, in esclusione del quale sono tali, e tante le ragioni, e l'eccezioni, che concorrono in difesa dell' Università, ch' io stes-

D

stesso mi confondo nel doverle rappresentare.

Al cadere dell' anno 1605., allorchè si contraise il debito di ducati 8430. coll' istessa D. Lucreaia, non solamente la medesima non andava in attrasso per li Fiscali, e per gli annui ducati 600.; ma inoltre andavano in corrente i Vigilanti per l' annualità de' suddetti ducati 8430..., che importava più di ducati 700. per anno, giacchè a costoro solamente fu restituito il capitale, senza veruno pagamento di terze arretrate, qualora si voglia credere alle scritture, per la contrazione di quello debito occorse, e dall' istesso Creditore prodotte.

Grande Iddio! Come potrà mai credersi, che l' Università di Solofra, la quale un anno prima andava in corrente con i Vigilanti *suoi Cittadini* per li *crediti strumentarj*, cumulato indi avesse un sì smoderato attrasso coll' *Ill. Padrone* per li *crediti fiscalarj*; quando questi e per diritto di prelazione, e per l' ossequio, ed attenzione de' Vassalli, e per timore delle violenze, e del carcere doveansi con tutta la maggior prontezza pagare?

E come mai credersi che l' Università nel 1607. andasse in corrente coll' Ill. Principe per gli annui ducati 590 di terze del credito strumentario nel 1605. contratto: e si fosse nel tempo stesso de' Fiscali, che per giustizia doveano sempremai preferirsi, il pagamento arretrato?

VEggiamo almeno come queste cose furono nel pubblico Consiglio esposte; ed in qual modo vi concorsero col loro consenso i Cittadini, a' quali si aggiugneva il non lieve peso di altri annui ducati 170.; poichè se si fosse così senza discrepanza conchiuso, al pubblico consenso, e alla uniforme confessione di tanti Cittadini ceder dovrebbe la conceputa dubbiezza, e reputarsi vero l' attrasso.

Ma la conchiusione parlamentaria non si vede neppure citata nel decreto del R. C. C., anzi in quello si legge: *Servata forma conclusionis factæ, seu de novo faciendæ, ut fol. 50. a ter.*, formole che forse allora praticavansi dagli Scrivani di Mandamento, intenti solamente a spedire i decreti con somiglianti equivoci per esigerne duplicato il diritto.

O si era veramente tenuto il Consiglio; e perchè non dirsi nel decreto *servata forma conclusionis factæ, & productæ*? O non vi era, e come interporsi sulla conchiusione fatta, *seu* facienda il decreto? Ed i venerandi Reggenti Capecelatro, e d' Aponte, che allora risedevano nel R. C. C. come mai vi s'indussero, senza precedervi 'l Parlamento solenne, e l' informazione, *quod expediebat*, vieppiù che trattavasi tra 'l Padrone, e i Vassalli, e doveansi le terze ridurre in capitale, coll' annualità dell' otto e mezzo per cento?

Mi si permetta per difesa dell' oppressa Università in questo in-

contro di fare il feguente dilemma : O fi vorrà credere vero l'interpofto decreto ; e refterebbe la fempremai veneranda memoria , e la gran favíezza de' fuddetti Reggenti per confeguenza pregiudicata , ed offefa colla nota di avere nelle loro dottiffime opere infegnaio tutto il contrario di ciò , che praticavano; anzi di avere abbagliato (per non dir mentito , che tant' audacia non mi conviene) nell' atteftarci : *Et hoc jure utimur* , *&c.*

O fi vorrà (ficcome non cade in dubbio) creder vero quanto fcriffero Soggetti sì riguardevoli , e vero per confeguenza il modo, con cui fin da quel tempo fi accordavano fomiglianti decreti , fe farebbe quafi delitto il folo diverfamente penfare : e dovrà reputarfi non vero il decreto, che fi fuppone ful contratto del *1607.* interpofto ; giacchè quefto non fi è originalmente , o con copia eftraita prodotto ; ma folamente trafcritto fi legge dal Notajo nell' iftrumento.

Che non vi foffe ftato il Configlio col confenfo de' Cittadini, oltre al comprenderfi dal memoriale dell' Univerfità, dal decreto fopra di quello impetrato , e dall'iftrumento, in cui non fi legge, come doveafi , originalmente inferito; ci fi conferma eziandio dalla fede dell'Archivario, che nel libro delle conchiufioni dell' anno *1606.*, in cui tutte le altre avvenute trovavanfi regiftrate, non vi era affatto quella , che riguardafse il debito de' ducati 2000. , in quel tempo contratto, *ut fol.* 183.

Si leggono ben vero nell' iftrumento intervenuti *29.* Cittadini ; ma quefti , ficcome altrove il diffi , potevano se fteffi , e non già l'intera Comunità di Solofra obbligare. E quale Univerfità regger potrebbe al pefo de' debiti, fe a pochi Cittadini venifse permefso il contrargli ? Laddove il danno, e l'interefse è di tutti , non facilmente avviene che la maggior parte di loro voglia fuor di ragione operare ; ma come mai evitarfi le connivenze, le frodi, ed i privati riguardi , allorchè pochi Cittadini, per loro fpeciale profitto, a danni di tutti potefsero cofpirare ?

Nè rileva l'opporfi che al prefente il pubblico Configlio di Solofra veggafi in xxx. Decurioni riftretto ; poichè quefto nuovo modo di vivere non fu all' Univerfità dal R. C. C. accordato, fe non che nell'anno *1649.* *ut fol.* 184. *&*, 185. , e ci fi conferma da quanto fi dirà nella feguente quarta rubrica.

Dicafi nondimeno (fempre però falva la verità) che vero ftato fofse l' attrafso: e fi creda pure, fotto le ftefse protefte, che nel contratto, di cui fi ragiona, tutte le folennità intervenute vi fofsero ; come mai regger potrebbe contra l' Univerfità di Solofra , laddove non folamente non ridondò in utile, ed in vantaggio di quella; ma fommo pregiudizio, e manifefto infof-

 fri-

Digitized by Google

fribil danno certamente ne riconobbe?

Un anno prima l' istessa D. Lucrezia impiegò coll' Università la somma di ducati 8430. non ad altro effetto, se non che per moderarsi l'annualità troppo esorbitante dell' otto, e del nove per cento. E quantunque nella supplica, data pel Regio assenso, esposto si fosse che riducevasi al sette e mezzo per cento; pure poi si contentò l' istessa D. Lucrezia del sette, forse perchè vi erano altri, che a tal ragione, o per meno volevano coll' Università contrarre; e dovette, se pur fu vero, prendere dal suo scrigno il denaro, e privarsene, per farne l' impiego.

Un anno dopo trattavasi di porre in capitale alcune terze arretrate, cosa sommamente dalle leggi abborrita; ed in vece di convenirsi molto più bassa l'annualità, fu costituita alla ragione più ardua dell'*otto, e mezzo* per cento: E stravaganza tale può senza orrore sentirsi? E dovremo credere che senza neppure appurarsi del preteso attrasso il debito, senza il comune consenso de' Cittadini, senza precedervi 'l decreto *quod expedit*, e lungi da ogn' altra solennità, ciò si fosse dal R. C. C. permesso?

Ma così piacque agli Amministratori di quell' anno, ed a venti nove Cittadini di quello Stato. E la Giustizia vuole che rimanessero questi solamente obbligati: che non sia l' Università tenuta: e che contro di costei del riferito contratto non possa il Creditore valersi. Così da quei Cittadini tutti si spera; ma intanto la povera Università fuor di ragione ha finora pagato, per questo insussistente credito, non meno che la considerevol somma di ducati *diecennovemila* per l'annualità, decorsa all' otto e mezzo per cento fin all'anno 1650., importante ducati 7990., ed al cinque per cento dal 1650. in avanti, importante altri ducati 11010., se pure non ostante la riduzione dalla Regia Prammatica prescritta non si fosse, o per violenza, o per privati abominevoli fini, alla prima ragione l'annualità corrisposta.

E questi ducati 19000. da chi mai dovrà ripeterli l' Università di Solofra? Lo sapranno decidere colla loro somma saviezza i dottissimi Signori Ministri, i quali tuttochè da lontano, odono tuttavia per mezzo della loro sperimentata prudenza le querele de' Cittadini, le lagnanze de' poveri, il pianto delle vedove, i sospiri degli orfani, e le meste confuse voci di tutti, che attendono da un Tribunale sì eccelso quelle giustissime provvidenze, le quali saranno dal Clementissimo Signor Cardinale, tuttocchè a lui contrarie, per effetto della sua troppo nota rettitudine, parimenti applaudite.

RU.

RUBRICA IV.

Per lo pretefo credito di annui ducati 35. pe 'l capitale di ducati 500., rimasto poi per ducati 100. a pro dell' Ill. Principe, e per esso annui ducati 50.

SEmbra a primo aspetto che questo credito, come acquistato col Parlamento, col Regio Assenso, e col solenne istrumento, fosse da qualunque ostacolo immune. Ma nel farsene un accurato scrutinio, dileguato l' apparente velo di giustizia, si scorgerà ben anche a molte eccezioni soggetto, che serviranno a suo tempo eziandio per escludere i Creditori, da'quali gli altri ducati 400. di capitale, per cessioni ottenute, ora si rappresentano.

Nell'anno 1619. a dì 14. Aprile, sotto nome dell'Università, furono all' Ill. Principe di Solofra D. Pietro Orsino, figlio della suddetta D. Dorotea venduti annui ducati 35. pe 'l capitale di ducati 500. in virtù di strumento, *ut a fol.65. ad 72.*, dove si asserì doversi pagare alla Città di Ariano pe 'l contributo dell' alloggio de' Soldati.

Fin dal mese di Novembre del precedente anno 1618. a nome dell' Università si espose al R. C. C. l' urgenza precisa di prenderfi a censo ducati 500., per doversi pagare alla Città di Ariano in contribuzione dell' alloggio, da cui veniva l' Università di Solofra molestata. E sebbene fin dal dì 27. Novembre di quell'anno si fosse su di questo il decreto interposto, *ut fol.69. a t.*, pure non prima del dì 14. Aprile del 1619. se ne contrasse il debito; vale a dire cinque mesi dopo. Non era dunque vera l'urgenza, nè vera la molestia, perchè non si sarebbe, dopo impetrato il decreto, differito per sì lungo tempo il pagamento alla Città di Ariano.

Fu questo decreto sulla semplice supplica dell' Università, e senza la richiesta necessaria informazione *se fosse di espediente* interposto. Nel memoriale si espose il falso, dicendosi così conchiuso nel Parlamento, *ut fol. 69. a t.*, quando non prima del dì 14. Aprile, in cui si stipulò l' istrumento, si vuole questo ratificato nel Parlamento, *ut fol.72.*

E quantunque nel decreto si fosse la contrazione di un tal debito accordata, ed espressamente appostavi la condizione, *pro causis, & effectibus in prædicto memoriale contentis conversuris, & non ad alium usum, ut fol.70.*; ciò non ostante i ducati 500. si fecero comparire nell'atto della stipula pagati al solo Sindaco, e si disse: *quos promisit solvere dictæ Civitati Ariani pro dicta contributione alloggiamentorum*.

 Ma

Ma che veramente vi era tal debito colla Città di Ariano, e che si fossero i ducati 500. a costei effettivamente pagati, non si fece allora costare, nè veruno documento presentemente se n'è prodotto, per cui si potesse giudicare che sia a questo debito giustamente tenuta l'Università; giacchè, per quanto io dissi nelle precedenti rubriche, e molto più per quanto appieno si sa da' dottissimi Signori Ministri, non possono mai obbligarsi le Comunità, e quei, che in esse nel futuro tempo succedono, senza concorrervi la giusta causa, la necessità precisa, e l'esser espediente la contrazione del debito, per cui gli assenti debbano restare tenuti.

Fralle accennate dubbiezze quello, che solamente vi si riscontra di certo, si è che per un tal debito abbia finora l' Università pagato non meno che ducati 7670. di terze decorse, posto che dal 1650. in avanti si fosse a tenore della riduzione, e non già sull'antico sistema, l'annualità corrisposta; onde l' invenzione dell'alloggio de' Soldati, e del contributo è stata alla povera Università troppo dannosa, e ferale.

RUBRICA V.

Per lo preteso credito di annui ducati 70. pe 'l capitale di duc. 1000., ridotti ad annui ducati 50.

L' Insussistenza di questo credito, restringendola a due motivi solamente, senza bisogno di argomenti, o di dottrine potrebbe in poche parole dimostrarsi; senzacchè al Creditore niuna difesa restasse, per ischivarne la nullità troppo evidente e palese. Ma perchè sia noto con maggior distinzione come furono dall'Università di Solofra, o, a meglio dire, da pochi Vassalli, a pro degli utili Padroni i debiti tutti da tempo in tempo contratti, non posso tacere quanto di stravagante nella contrazione di questo debito avvenne.

Nell'anno 1624. si vuole che gli Amministratori di quel tempo fossero ricorsi al R. C. C., esponendo ritrovarsi l' Università nell'attrasso di ducati 2000. e più colla Regia Corte, e con suoi Creditori; e che *unanimiter* erasi conchiuso di prenderli a censo. Si crede il decreto interposto nel dì 8. Marzo di quell' anno, in cui si accordava il censo per ducati 2000. da impiegarsi *pro caussis in memoriali prædicto expressis*.

Ma siccome non era vero l' attrasso, e molto meno nella proposta somma di ducati 2000., così nel dì 14. Aprile dell' anno

stesso

ſteſſo dagli Amminiſtratori furono venduti annui ducati 70. a D. Lucrezia del Tufo Orſino pe'l ſolo capitale di ducati mille, giuſta l'iſtrumento *a fol.* 73. *ad* 87.

Diſſi crederſi'l decreto interpoſto; poichè non eſſendoſi prodotto, ma ſolamente dal Notajo nell'iſtrumento traſcritto, queſto fa dubitare che mai non ſi foſſe impetrato; poichè del ſuppoſto attraſſo non fu neſſuno documento prodotto, e molto meno fu eſibita la conchiuſione, che ſi eſpoſe di eſsere *viva voce* nel pubblico Conſiglio ſeguita; giacchè ſi ſarebbe certamente nel decreto citata. Nè tampoco ſi praticò la cautela del *capta informatione*; onde i Reggenti Capecelatro, e d'Aponte, che non vogliono comparire mendaci, ci fanno ſentire, che non fu vero il decreto: e che tra' Vaſſalli, e'l Padrone ſi procedeva, ſenza punto badarſi alle ſolennità preſcritte, a cagione che per tanti debiti fuor di ragione contratti, neſſuno decreto ſi ſarebbe, nel procederſi canonicamente, ottenuto.

Che Parlamento neſſuno preceduto vi foſſe: e che così riſpetto a queſto, come in riguardo della quantità dell'attraſso, ſi foſſe il falſo da quelli Amminiſtratori eſpoſto, raccoglieſi dal fatto, e dal documento per parte dell'iſteſso Creditore prodotto, da cui ſi fa comparire che nel dì ſeguente 15. Aprile ſi foſse da molti Cittadini, ſenza formalità di Parlamento, ratificato il contratto già ſtipulato del cenſo, *ut a fol.* 87. *ad* 92. Imperocchè ſe veramente vi era preceduto il Conſiglio, qual biſogno mai vi reſtava di ratificarſi'l contratto?

Giurarono in queſti ſtrumenti così gli Amminiſtratori, come i Cittadini di avere ricevuto i ducati mille ne' dì 14., e 15. di Aprile, e pure queſti dalla partita del Banco, per l'iſteſſo Avverſario prodotta, ſi vogliono nel dì 17. di quel meſe pagati, *ut fol.* 93. Vale a dire che quei poveri Cittadini, a guiſa degli uccelli Indiani, tanto ſapevano proferire, quanto loro veniva ſuggerito dagli altri, e quanto ſolamente piaceva a chi vivevano per loro contraria ſorte volontariamente ſoggetti.

Il pagamento fu fatto libero agli Eletti; quando per cautela della Creditrice, ed in conformità dell'eſpoſto al Collaterale, della condizione appoſta nel decreto, e della confeſſione in quei contratti replicata, ſi dovea vincolare, per pagarſi veramente alla Regia Corte, ed agli altri Creditori legittimi dell'Univerſità ſuddetta. Ma come potevaſi così praticare, ſe dell'eſpoſte neceſſarie condizioni non era vera neſſuna?

Piacque a D. Lucrezia del Tufo di acquiſtare queſt'altro credito ſenza cacciar denaro. Dico così, poichè il giuſto Iddio ha permeſſo che dopo tanto tempo ſi foſſe la verità appurata in ſollievo di una oppreſſa Comunità, trovandoſi la partita del Banco con introito vacuo, e ſiccome ſuol dirſi *paſſatora*; mentre da' bi-

bilanci estratti dal Banco della Pietà dell' introito, e dell' esito ivi seguito nel dì 17 Aprile 1624. così per D. Lucrezia del Tufo, come per lo Sindaco, e per gli Eletti insieme di Solofra, ecco quanto in quello stesso giorno avvenne, dal che l' abominevole collusione con quella chiarezza rilevasi, con cui risplende nel fitto meriggio la luce del Sole.

Nel conto, o sia nel bilancio del dare, ed avere di D. Lucrezia dell' anno 1624. si legge, che a dì 17. Aprile introitò ducati mille in tre partite, cioè duc. 374. 5 per cascia: altri duc. 4. 22. per cascia: e ducati 621. 73 *avuti da Giliberto*, e che nello stesso giorno esitò ducati 1000. *per Giliberto*, *ut fol.* 158.

All' incontro nel conto, e bilancio di quell' anno di Liberato Giliberto Sindaco, e de' suoi compagni Eletti si legge che nell' istesso giorno de' 17. Aprile comparivano nell' introito, ed a credito del Giliberto, e de' compagni duc. 1000., dicendosi: Per Tufo 1000. E nell' esito si notano ducati 621. 73. per l' istessa D. Lucrezia del Tufo, sotto dell' istesso giorno. E gli altri ducati 378. 27. si veggono poi esitati a dì 28. Novembre per Maffei, *ut fol.* 159.

Tutto ciò basterebbe a dimostrare che i ducati mille, dati a censo da D. Lucrezia, non furono all' Università pagati: e che almeno per la somma di ducati 621. 73. fu simulato il pagamento, l' introito fu vacuo nel Banco, e la partita fu passatora, siccome si costuma chiamarla ne' Banchi.

Ma laddove ombra di dubbio vi rimanesse, affatto si dilegua colle partite dell' istesso Banco, e d' uno stesso giorno, con una delle quali si fanno apparire pagati da D. Lucrezia i duc. 1000. al Sindaco: e coll'altra si pagano dal Sindaco duc. 621. 73. all' istessa D. Lucrezia, dicendosi che duc. 73. 33. erano pe'l residuo di terze da diversi capitali decorse, ed a lei dovuti, e gli altri duc. 548. 40. erano in soddisfazione di consimile somma, che la medesima era rimasta a conseguire da' Gabelloti della farina dell'anno 1622. in 1623., per l'assegnamento fattole dall' Università sopra di quelli, *ut fol.* 160., *& a ter.*

L' istrumento dunque del censo non seguì per altre urgenze dell' Università, nè tampoco per soddisfarsi la Regia Corte, siccome falsamente si espose, ma solamente per porre in capitale i duc. 621. 73., che doveva D. Lucrezia conseguire per attrasso di terze.

Fin a tanto che il debito fosse stato vero, e dovuta veramente dalla Università la descritta somma, sarebbe, se non legittimo, e regolare, non ingiusto almeno il contratto. Ma laddove dall' istessa scrittura del pagamento a chiare note apparisce che il debito era de' Gabelloti dell' anno allora scorso, sopra de' quali se n' era dall' Università l' assegnamento già fatto; con qual ragione

gione

gione potrà mai sostenersi questo censuale istrumento, in cui non solamente non vi fu, siccome si richiedeva, il pagamento del denaro fatto dalla Creditrice; ma inoltre si surrogò al denaro un debito alieno, per cui dopo l'assegnamento fatto non era, nè poteva esser mai tenuta la povera Università di Solofra?

Nè quì terminò a danni di quel Pubblico la tragedia; ma in somigliante anzi in uso assai peggiore furono gli altri duc. 378. 27. indi a poco impiegati; poichè a dì 28. Novembre di quell'anno, tempo in cui spirato nel precedente Agosto l'officio di Sindaco nella persona di Liberato Giliberto, che contrasse il debito; e questo all'altra vita già passato a render conto del suo cattivo procedere; dagli Eletti dell'Università, come tutori che si asserirono di Liberato Giliberto il giovane, figlio, ed erede del vecchio, si pagarono i suddetti duc. 378. 27. a Gian Maria Maffei Sindaco successore dell'Università, e differo per final pagamento della Significatoria, spedita contro del detto fu Liberato nella discussione de' conti della sua amministrazione, *ut fol.* 161.

Povera Università di Solofra a tali stravaganze soggetta! Fin dal dì 14. Aprile 1624. se le addossò l'annuo censo di ducati 70. pe'l capitalo di duc. 1000., de' quali o niente, o picciola parte ricevendone, se ne ritenne l'istessa Creditrice duc. 621. 73. per lo debito de'Gabelloti, e gli altri duc. 378. 27. dopo sette mesi, da'passati Eletti, che si fanno Tutori del figlio del passato Sindaco, si pagano al Sindaco attuale di Solofra pe'l debito del suo Predecessore. Cioè il denaro, ch'era dell'Università, si paga alla medesima in soddisfazione di un suo credito; ed a lei resta il peso dell'annuo censo.

Dove dunque era l'attrasso della Regia Corte, e degli altri Creditori, per cui si disse assolutamente doversi un tal debito dalla Università contrarre? Dove la grande urgenza? Dove il vantaggio del Pubblico? Così dunque, per obedire a D.Lucrezia, si tratta il sangue de' Cittadini, il sudore de' poveri, e quasi dissi l'onore di qualche miserabile donna, a duro cimento esposto, per soffrire i pesi universali, e per soggiacere a nuove, ed ingiuste imposizioni, e gabelle?

Il Cielo però, che per nostro profitto soffre tal volta vedere i suoi più cari a non dovute gravezze, ed a notabili pregiudizj soggetti, perchè fralle procelle più perfetti si rendano, siccome l'acqua assai dibattuta diviene più limpida; ma che agl'Innocenti, ed a'Poveri o presto, o tardi, giusta le Divine adorabili disposizioni, l'opportuno suo soccorso non toglie, ha permesso che dopo il giro di anni 136. fosse da un tal peso l'Università rilevata, e si emendassero i torti fatti agl'Innocenti colla restituzione de' ducati 7320. fuor di ragione pagati per l'an-

l'annualità finora decorsa : e che ciò si proccurasse, e si eseguisse da Soggetto di singolari virtù ricolmo, il più degno, e'l più innocente di quanti mai abbiano un tal credito insussistente fin al presente giorno goduto.

Egli è appunto il degnissimo Signor Cardinale Principe Orsino, il quale alla prima notizia di queste inaudite stranezze, a lui finora dal finto zelo degli abominevoli Adulatori celate, senza volerne l'inevitabile giudicatura aspetrare, saprà subito farne generosamente l'emenda.

E laddove, per nuova sventura di quel Comune, a cagione delle fallaci lusinghe (il che non si teme), altrimenri avvenisse, non potrà certamente sfuggirsi colla savia giudicatura della Regia Camera l'abolizione di questo credito, e la restituzione di quanto indebitamente si è dalla povera Università finora per l'annualità corrisposto.

Imperocchè, oltre al non essersi il denaro pella costiruzione del censo all'Università pagato, ed oltre al di più, che in tal contrazione lungi dal giusto, e dall'onesto avvenne, vi si aggiugne il secondo motivo, da me accennato, per cui non può, nè deve aver sussistenza quel contratto, che nacque fra cento connivenze, e fra cento difetti.

L'Istrumento del censo, e l'altro della ratifica nel dì seguente avvenuta, furono stipulati dal Notajo Fabrizio Giliberto della Terra di Solofra, forse fratello, o stetto congiunto nel buono Sindaco, e senza veruno dubbio VASSALLO della creditrice D. Lucrezia del Tufo Orsino, *ut fol.93*. E fu questo inescusabile errore dalla divina Provvidenza permesso, affinchè tardi almeno svanisse questo mal contratto debito, e gli attuali Cittadini poveri di Solofra, colla restituzione dell'indebiro da'loro maggiori pagato, venissero dagli altri loro pesi a sgravarsi. Ella è troppo conta, ed è inviolabilmenre osservata la sovrana determinazione del savio Re Ladislao, che fra' Capitoli della Regina Giovanna registrata si legge; nondimeno per soddisfare all'ardente desio de'poveri Cittadini, mi so lecito trascriverne le parole, le quali siccome rendono inefficace gli strumenti per questo debito occorsi; così molro conferir possono a formare la giusta idea degli altri, che sebbene da Notaj Vassalli stipulati non vegansi, furono però stipulati da Notaj delle confinanti Terre di Serino, e di Montuoro; e perciò non esenti da quei trascorsi, che indussero il provvido Regnante a promulgarne la legge:

. . . Et nos etiam creavimus multos Notarios publicos, non quidem Demaniales, sed de Terris Comitum, Procerum, & Baronum Regni nostri Siciliæ oriundos, quorum aliqui, ut accepimus coacti forsitan eorum utiliter

ter Dominorum molestia multa fecerunt instrumenta, & scripturas alias, veritatis essentia multipliciter deviantes . . . Nos volentes talium Notariorum, & utiliter Dominorum inaffrænatam licentiam cohibere, ut instrumenta illa fiant per illos ex dictis Notariis publicis, quibus nulla possit esse causa timoris, præsenti edictali ordinatione nostra firmiter valitura jubemus, ut ex nunc in antea omnia instrumenta, scripturæ & contractus publici, tangentia, & tangentes quoscumque dicti Regni Magnates, Proceres, Comites, & Barones, & terrarum dominos fiant per Notarios publicos de dicto nostro Demanio, & non per Notarios publicos de terris dictorum Magnatum, Procerum, Comitum, & Baronum, vel in eis, aut ipsarum altera terra commorantes: Ex nunc prout ex tunc, & hæc ex tunc prout ex nunc, de ipsa nostra certa scientia, & Regiæ potestatis plenitudine, omnia, & singula instrumenta, fienda ex nunc in antea per ipsos Notarios publicos non Demaniales, quæ tangere, & tangi poterunt dictos tantum Magnates, Comites, Barones, & Terrarum Dominos esse inania, & nulla, nec ullum in judiciis, vel extra obtinere deinceps roboris firmitatem.

SI lusinga ciò non ostante il Contraddittore che non possa questa chiarissima legge veruno pregiudizio al credito suddetto apportare; poichè non nega di essersi gli strumenti stipulati dal Notajo Vassallo, e forse congiunto di quel Sindaco, che adempì così bene la sua incumbenza, *inutilia agendo, & utilia prætermittendo*; ma dice che non era utile padrona di Solofra D. Lucrezia del Tufo Orsino, che fu la Creditrice; e perciò dal divieto della descritta legge senza dubbio escluso l' esaminato contratto.

Debole sostegno in vero al già cadente edificio. Non può negarsi che D. Lucrezia era in quel tempo Balia, e Tutrice della Principessa di Solofra di lei nipote *ex filio*, se con tal carattere acquistò, come si disse, l'altro credito. E nè tampoco ammette dubbio, che fra Costoro era comune l' interesse, e'l vantaggio; poichè i duc. 621. 73. furono a D. Lucrezia dall'Università pagati *per saldo di terze da diversi crediti decorse, ut. cit. fol.* 160. *& a ter.*, considerandosi che i crediti acquistati dalla Duchessa Ferelli, e dal Principe D. Pietro si rappresentavano

no dalla stessa D. Lucrezia, a cui si pagò il complimento delle terze fin a quel tempo decorse.

Gli Amministratori dell' Università non furono ad istanza di D. Lucrezia carcerati, siccome il dissi, pe' debiti dell' Ill. Principe di Solofra? Come dunque non reputarsi utile Padrona quella, che disponeva di tutto? E volendola considerare solamente come congionta dell' utile Padrone, egli è certo che del Notajo Vassallo non poteva valersi, vieppiù che il credito ridondava in utile dell' istesso Possessore; *nam paria sunt, quod quid oblique fiat, vel directe l. 3. §. in rem D. de in rem ver. Facere per alium ipse facere videtur. l. 2. D. de Fidejuss. tutor. §. igitur post liberos in proem. instit.* Onde deriva la massima che nessuno possa per mezzo di altri fare ciò, che a lui vietato si vegga, *l. si minor. 20. annor. D. de verb. oblig.*

Oltre a che, tuttocciò prevedendo l'accuratissimo Legislatore, volle nella legge espressamente comprendere non solamente gli utili Possessori, ma eziandio le persone autorevoli, dicendo: *tangentes quoscumque dicti Regni Magnates, Proceres Comites, & Barones*, e poi soggiunse: *Et Terrarum Dominos*. Al sentire di Ambrogio Calepino *litt. M.* sono i Magnati *nobiliores, & potentiores, quorum magna est potentia, & auctoritas:* ed i Proceri sono *Viri primarii in quovis ordine, ut litt. P.*

E non era forse potente, e di autorità molto grande D. Lucrezia del Tufo, Madre del Principe, Balia della Principessa di Solofra, che di quel Feudo disponeva a suo arbitrio, siccome si dirà fra poco, e che colà dominava più del Principe istesso? Se il timore della gran prepotenza di costei fu bastevole a far succedere tanti contratti a danno dell' Università, e di rendere gli Amministratori, ed i Deputati alle sue voglie interamente soggetti; quanto più dovette il Notajo suo vassallo sottoporsi a' suoi cenni, accadendo appunto, quanto dal Re Ladislao saviamente previsto, l'indusse a formar quella legge?

In tali, e tante circostanze avvenute, allorchè si contrasse questo debito, vi sarà più dubbio per giudicarsene insussistente il contratto? Ed avrà forse l'Università bisogno del termine per vedersi una volta da tale indebito peso disciolta? Che dubbio! Che termine! Qual panico timore la mia Clientola senza cagione ingombra? Come? L' esposto lontano dal vero: Il difetto del parlamento solenne: Il decreto senza le necessarie prove interposto, o, a meglio dire, non mai ottenuto: Il credito della Regia Corte non vero: Il pagamento libero fatto all' Università. Ma qual pagamento io dico? Il denaro mai non ricevuto da quel Pubblico: L' introito voto nel Banco, e la partita passatora: Il credito dell' Università, che si fa comparire col denaro della stessa Università soddisfatto: Gli strumenti stipula-

 ti

ti dal Notajo Vassallo, e tuttocciò, che avvenne in questo abominevol contratto, non è forse bastevole a rendere, coll'emenda de' danni, immune l' Università di Solofra da quel debito, che nommai legittimamente contrasse, ed a cui essere non può per veruna Legge tenuta?

R U B R I C A VI.

Per lo preteso credito di annui ducati 441. per capitale di duc. 6300., ridotto poi ad annui duc. 315.

IL sesto, ed ultimo credito, che si rappresenta dal Signor Principe sulla Università di Solofra, ci fa svelatamente comprendere fin dove giugner mai possa l' ambizione umana, e quanto l' amore delle ricchezze dal vero sentiero faccia traviare eziandio le Persone più dotte, dalle quali dovrebbero gli altri ricever norma, perchè potessero nella società civile colla dovuta rettitudine, e sulla fida scorta del giusto, e dell' onesto sempremai camminare. Non è però che questi per propria deliberazione a ciò fare si muovano; ma bensì sovente, anzi sempre vi s'inducono per le suggestioni di coloro, che, per cattivarsene l'animo, e per trarne ancora il profitto, con abominevole adulazione, e con i fatti alterati, fanno comparire per giusto ciò, che tale non sia.

Nel decorso di anni 94. gl' Ill. Possessori di Solofra da tempo in tempo eransi sulla Università profittati, prima colla compera del Demanio, senza pagarne il prezzo, o molto poco almeno: indi con averne varie vendite di annue entrate ottenuto, taluni senza impiegarvi denaro, ed altre col porre in capitale considerevoli somme per supposto attrasso di terze. Erano solamente rimaste intatte all' Università le gabelle, che da' suoi Cittadini tutti pagavansi, sulle quali però, oltre de' pesi Fiscali, vi erano le annualità di non picciola somma tratto tratto a pro degli stessi Ill. Possessori vendute.

Di queste gabelle alla principale, cioè a quella della farina, che serviva per soddisfarsi la Regia Corte, non potevasi da veruno aspirare, perchè impossibile ad ottenersi. Era in secondo luogo assai preggevole la gabella colà chiamata *del salmaggio*, che imposta fin dall'anno 1644., rendeva all'Università poco meno degli annui *ducati mille*; giacchè in quell'anno si affittò per ducati 720., *ut fol.* 167., e negli anni 1645., e 1646. per annui ducati 900., *ut fol.* 173. & 174. Questa gabella dunque nell'anno 1649. fu dagli Adulatori proposta all' Ill. Principe di Solofra D. Ferdinan-

nando Orſino, per farne l'acquiſto non ſolamente con prezzo molto tenue, ma inoltre ſenza neppure pagarlo. Ed ecco come ſotto velo di giuſtizia fu ciò traveſtito, e con mezzi troppo ſtrani, ed irregolari già mandato in effetto.

A dì 21. Agoſto di quell'anno con pubblico ſtrumento dal Sindaco, e dagli Eletti ſi aſſerì, che dovendo l'Univerſità per attraſſo al ſuddetto Ill. Principe duc. 5568., ed altre quantità ad altri Creditori, eraſi ad iſtanza dell' iſteſſo Principe dal Signor Vice-Re, e dalla Regia Camera ordinato il pagamento: e che laddove non aveſſe l'Univerſità impoſizioni baſtevoli, ſi doveſſero imporre nuove gabelle; perlocchè ſi era già riſoluto d'imponere una gabella ſotto il nome di ſalmaggio, e quella venderſi, per ſoddisfarſi col prezzo i Creditori ſuddetti; giacchè coll' affitto non poteva rieſcire di eſtinguerſi l' aſſerito attraſſo. Al di cui effetto eſſendoſi eſpoſta una tal gabella venale, e quella rimaſta a Brando Guarino di Solofra per duc. 6300., ſe ne fece a coſtui con tale iſtrumento la vendita, *ut fol.* 44. *ad* 105.

Si vuole che a queſta vendita preceduti foſſero il pubblico Parlamento, e 'l Regio aſſenſo, o ſia il decreto del R. C. C.; ma non eſſendoſi di queſti veruno documento prodotto, ci ſi danno a credere per veri, ſolamente perchè ſi leggono dal Notajo nell' iſtrumento traſcritti. Ma ſiccome falſa dee giudicarſi l'aſſertiva in riguardo degli ordini d' imporſi nuove gabelle, ſenza neppure ſentirſi l'Univerſità, e ſenza prima liquidarſi l'attraſſo; così non è vano il ſoſpetto, che nè tenuto ſi foſſe il conſiglio, nè tampoco il decreto interpoſto; poco giovando ciò che il Notajo riferì, e ſcriſſe nell'iſtrumento, *quia non creditur tabellioni, niſi de geſtis tempore confecti inſtrumenti*, ſono parole della Chioſa nel *cit. auth. ſi quis in aliquo C. de eden.*

Imperciocchè ſi diſſe in queſte ſcritture, che imponevaſi la *nuova* gabella del ſalmaggio; quando queſta molti anni prima eraſi impoſta, ed affittata, come ſi è detto; anzi l'Erario dell' iſteſſo Principe nel 1647. in conto delle terze ſi ricevette dagli Affittuarj di queſta gabella ducati 110., giuſta il documento *fol.* 171., e nell'iſtrumento ſi traſcriſſero le capitolazioni fatte nel 1643. in riguardo della ſteſſa gabella, *ut fol.* 101. Inoltre nel Parlamento, che ſi vuole tenuto a dì 18. Luglio di quell'anno, ſi propoſe, e ſi confeſsò l' attraſſo delle terze dovute al Principe nella ſomma di ducati 5000., e nell'iſtrumento pochi giorni dopo ſtipulato ſi aſserì dagli ſteſſi Amminiſtratori, e ſi paſsò per ducati 5568. Onde cade quì a propoſito ciò, che ſcriſſe nel Paſtor Fido il Guarini:

Sempre ſoſpetta è di colui la fede,
Che nel ſuo favellar ſi contradice.

L'

 339

L' attrasso non vi era, nè poteva esservi; poichè, rispetto a' fiscali, eransi soddisfatti per tutto quell'anno, giusta i documenti *fol.* 171. & 172. Ed in quanto a' crediti strumentarj, sebbene per la lunghezza del tempo non si trovino le cautele de' pagamenti seguiti; giova nondimeno il credere che l'autorità del Padrone non avrebbe fatto il pagamento di molte annate per sì lungo tempo arretrare, siccome da tempo oltre alla memoria di uomo mai non si è finora il pagamento dell'annualità, non meno degli antichi crediti, che di questo ancora, arretrato.

Per modo che al più l'attrasso poteva consistere in una sola annata, cioè del 1648., a cagione delle nate rivoluzioni popolari, che allora posero in iscompiglio, ed in somma costernazione il Regno. Ma ciò mi fa sovvenire che appunto in riguardo di un tal funesto accidente si erano sospese l' esazioni a' Creditori, siccome nella Prammatica XVIII. *de administrat. Universit.* promulgata nel dì 5. Settembre 1650. colle seguenti parole fu registrato.

„ Ritrovandosi sospese l' esazioni de' Creditori strumentarj „ delle Università del Regno, così d' annui censi, come di quel„ li, che hanno comperato gabelle, ed entrate *in solutum*, & *pro* „ *soluto*, non solo per le passate rivoluzioni &c.

Da ciò non solamente si raccoglie che nell' anno 1649. o non vi era veruno attrasso, o questo non poteva essere della smoderata somma di duc. 5568., ma bensì di picciola quantità per li crediti strumentarj, per cui non era tempo allora di trattarsene; ma si comprende ancora, che non furono veri (siccome senza documenti si asserirono) gli ordini rigorosi del Vice-Rè, e della Regia Camera, tra perchè nel principio dell' anno 1649., in cui si vogliono quelli emanati, continuando la sollevazione, e 'l tumulto stavano i Tribunali ancora chiusi; e perchè non era opportuno il tempo di spedirsi somiglianti ordini, e molto meno di prescriversi l' imposizione di nuove gabelle, se con ciò in vece di estinguersi (siccome allora con somma prudenza si proccurava) si accresceva esca maggiore al fuoco; dalle rivoluzioni appunto per le nuove gabelle nel Regno acceso, e non ancora in quel tempo estinto.

Tanto è ciò vero, che al cadere dell'anno 1650., che contavasi l' epoca propizia, per essere ritornato nella primiera placidezza il Regno, fu d' uopo il promulgarsi con maturo consiglio una legge, perchè venisse a' Creditori delle Università di nuovo l' esazione permessa. Eccone la certezza dal Vice-Re D. Beltran di Guevara, e da' Reggenti allora del Collaterale, i quali nella citata Prammatica XVIII. nel seguente modo l' espressero:

E 2 „ Stan-

„ Stante la quiete, che per grazia di Nostro Signore si è
„ conseguita, e si gode nel Regno . . . . . Dopo avere conferito
„ questo negozio con molti Ministri pratici, zelanti del servizio
„ di S. M., e del beneficio di questo Regno, e trattatolo più
„ volte nel R. C. C., con intervento della Regia Camera della
„ sommaria; considerata attentamente la materia con quell' at-
„ tenzione, che negozio così grave, & importante ricercava . . .
„ n'è parso non differire più in fare le presenti provisioni, che
„ per adesso son parse necessarie,

Ed indi con somma saviezza si prescrisse il modo, con cui doveansi dalle Università soddisfare i loro Creditori. Ma non solamente non si permise a Costoro l'imporre nuove gabelle, si abolirono inoltre qualsivogliano distrazioni fatte di quelle, si ridusse l'annualità alla ragione del cinque per cento, e si accordò all'istessa Università il tempo di mesi sei a pigliare gli espedienti per lo pagamento non già degli attrassi, ma dell'annualità decorrende da quel giorno in avanti. Ed in riguardo degli attrassi ecco quanto fu nel §. *penult.* espressamente ordinato.

„ Dichiarando, che tutti gli attrassati, così d'istrumentarj
„ per causa di terze, come di qualsivoglia sorte d'interesse, che
„ dovessero dette Università fino al primo dì di questo mese di
„ Settembre 1650. restano sospesi fino a nuovo ordine; come pu-
„ re stanno sospesi i Fiscali attrassati della Regia Corte, e de'
„ suoi Assignatarj, & altre imposizioni della Regia Corte.

Dal che si comprende che sebbene colla Prammatica XVI. *de admin. Univers.*, promulgata nel dì 5. Giugno 1649. erasi ordinato pagarsi a' Creditori Fiscalarj *tantum* il corrente dal terzo del primo Gennajo 1649. in avanti; pure ciò non si era eseguito per tutto Agosto del 1650.; giacchè gli attrassi non solamente degli strumentarj; ma eziandio della Regia Corte, e de'Fiscalarj colla descritta Prammatica del 1650. furono sospesi.

Nel tempo che già erasi ristabilita la quiete nel Regno, il prudentissimo Vice-Rè non istimò bastevole il consiglio di quei savissimi Senatori, e Reggenti, che allora nel Collaterale a lui facevano una ben degna corona; ma volle pria conferire con altri zelanti Ministri, ed indi chiamare ancora nel R. C. C. l'intero Tribunale della Regia Camera, non già per astringersi le Comunità del Regno a soddisfare gli attrassi de'Fiscali alla Regia Corte, ed agli Assegnatarj di quella, e molto meno a' Creditori strumentarj: o perchè nuove imposizioni, e gabelle si avessero a praticare; ma bensì per obbligarle col respiro di altri mesi sei a prendere gli espedienti opportuni, neppure per gli attrassi, ma solamente pel corrente, e per l'avvenire: e per sospendersi tutti gli attrassi eziandio de' Fiscali della Regia Corte,

Digitized by Google

340

te , e de gli altri; confessando essere questo un gravissimo importante negozio, che richiedeva tutta l' attenzione , e doveasi con maturo consiglio risolvere.

Or se tuttocciò sia vero , siccome verissimo da tutti reputar si dee, se sarebbe gran misfatto diversamente il pensare, dopo che ci si attesta da chi allora governava , e dava leggi al Regno; Come mai può accordarsi , e come può esser vero , che nel maggior bollore del popolare tumulto questo istesso prudentissimo Vice-Regnante , senza consiglio d' altri , ordinasse all' Università di Solofra, che per soddisfare un preteso attrasso a'Creditori strumentarj, nuove imposizioni aggiugner dovesse alle antiche? Come il gran Tribunale della Regia Camera, ed i suoi troppo degni Ministri, che vedevano il Regno sossopra, il Vice-Rè agitato domandare consiglio in sì scabroso accidente, la Regia Corte, ed i suoi Assegnatarj pe'fiscali posti in disparte, e lasciati in attrasso, potevano l' imposizione di nuove gabelle al semplice ricorso di taluni Creditori strumentarj , e per piccioli attrassi , senza sentire l' Università, e senza esaminar le cose , repentinamente ordinare ? E'l zelantissimo Avvocato Fiscale, che pe' crediti della Regia Corte dovette cedere alle cattive circostanze del tempo , e concorrere alla sospensione de' Fiscali, tuttocchè da tali emolumenti principalmente dipendeva il mantenimento delle Reali Truppe , e del Regno , come mai sottoscrisse gli ordini suddetti , che si vogliono far credere contro dell' Università spediti ? Contraddizioni cotanto stravaganti dove mai s' intesero , e come fra di loro conciliar si possono?

Ma il Notajo , che stipulò l'istrumento, parte ne riferì per l' assertiva degli Amministratori , e parte ne trascrisse in quello ; onde se vero non era, avrebbe una falsità commessa . Io non credo che così avesse dal venerato Contraddittore a risponderfi; poichè sarebbe temerità inaudita porre al paragone un Vice-Re, i Reggenti del Collaterale, i Ministri tutti della Regia Camera , ed una Legge pubblicata per tutto il Regno , ed inviolabilmente osservata , con un semplice contratto , Dio sa come avvenuto, con un fatto occorso fralle confusioni del Regno , con Amministratori di una mal governata Università , avvezzi a pescare nel torbido, e con un semplice Notajo vassallo.

VAssallo il Notajo! E si pretende con serena fronte sostenere per legittimo questo credito, e che rimasto fosse coll'annualità del cinque per cento, dopo essersi reintegrata l'Università nella gabella distratta in esecuzione di quanto fu nella stessa Prammatica del 1650. disposto? E come mai pretenderlo , quando la suddetta gabella non fu già venduta a Brando Guarino, ma bensì all'istesso Principe D. Ferdinando , che volle per mezzo di questo suo Vassallo , ed Erario farne, senza il disborso del

minimo prezzo, in sì strano modo l'acquisto?

Verità, che non può affatto dall'Avversario impugnarsi, laddove apparisce da scritture per lui stesso prodotte. Imperocchè ad oggetto di potersi fra gli altri crediti rappresentare anche questo di ducati 6300. dal Signor Principe, si è dal suo Proccuratore presentato, col primo istrumento di vendita della gabella, l'altro del dì 20. Settembre dell'istesso anno 1649. , con cui dichiarò il Brando Guarino; che nella descritta compera egli solamente improntato aveva il suo nudo, e semplice nome; ma che 'l vero comperarore si era il Signor Principe di Solofra D. Ferdinando Orsino: e che i ducati 6300. non erano stati di suo denaro, ma di denaro dell'istesso Principe a tal effetto pagati; onde al medesimo retrocedeva tale quale la suddetta gabella, *ut fol.* 110. *&* 111.

Nè giova il dire che la compera almeno in apparenza, si fece dal Guarino, il quale poi con altro strumento la cedette al Principe; mentre oltre a quanto in somigliante occorrenza io dissi, ed oltre alla chiarissima dichiarazione fatta dall'istesso Guarino, è passata ormai in adagio, tanto ella è certa, la massima: *Qui per alium facit per seipsum facere videtur*, *l. si per alium D. ne quis eum qui in jus*, *l. liber homo D. ad leg. Aquil.*; *l.* 1. §. *dejecisse D. de vi*, *& vi arm.*, *& l. eos in fin. C. de usu.*, con altre che come troppo note si tralasciano.

Se adunque non può negarsi che questi due istrumenti, in vigore de' quali ora si pretende l'ammissione del credito, furono certamente dal Notajo Vassallo stipulati direttamente senza veruno dubbio a pro del Duca di Gravina, e Principe Orsino, utile Padrone di Solofra, fa d'uopo aspettarsi che venghi prima il savio Re Ladislao a rivocare la già trascritta troppo chiara, e decisiva sua legge, ed indi potrà riceversi in riguardo dell'ammissione l'istanza. E frattanto qual sarà rispetto a questo credito la provvidenza più giusta? La provvidenza fu data dall' istesso Legislatore, cioè Ista instrumenta esse inania, & nulla, nec ullam in judiciis, vel extra obtinere deinceps roboris firmitatem.

Questa legge nel 1649. erasi forse emanata? Certo che sì. Doveasi perciò da' Vassalli tutti eseguire? E come mai dubitarsene? Dunque nell'atto stesso, che nacque il credito, e che contra la disposizione della Legge ne furono stipulati gli strumenti, questi restarono senza veruna fermezza, e come mai avvenuti non fossero? Non vi è bisogno di maggiore spiega, dove la legge è chiara, e deesi inviolabilmente eseguire.

Ma gl' Ill. Possessori di Solofra non con altra ragione, azione, o titolo, se non che in virtù di queste inutili cartole hanno finora dalla povera Università di Solofra esatto non meno di du-

ducati 36450., cioè ducati 1800. dall'affitto della gabella negli anni 1649. e 1650., e ducati 34650. per gli annui ducati 315. di terze dal 1650. fin al presente giorno. Dunque non solamente questo mal dedotto credito dovrà escluderfi; ma inoltre dovranno altresì esecutivamente restituirsi all'Università tali ducati 36450., indebitamente da costei finora pagati? Così vuole la legge: Così ogni ragione richiede: E così dall'Università sicuramente si spera; *Nam frustra invocat legis auxilium, qui in eam committit, l. auxilium in fin. D. de minor.*

DIssi che ogni ragione lo detta, perchè nell'ipotesi di non essersi stipulati gli strumenti da Notajo Vassallo, eziandio per cento altre equivalenti ragioni non potrebbe mai reggere il supposto contratto di vendita, con cui la gabella per mezzo del Guarino passò immediatamente nel possesso del Principe, senzacchè da costui, o del Guarino si fosse all'Università neppure la minima parte dell'offerto prezzo pagata.

Imperciocchè sebbene si fosse asserito nell'istrumento di vendita che i ducati 6300. si pagavano dal Guarino all'Università, per doversi da costei *brevi manu* pagare, cioè ducati 5568. all'Ill. Principe, ducati 532. a un Monastero di Religiose di Solofra, e ducati 200. a Francesco Guarino per la Ven. Chiesa di S. Michele Arcangiolo dell'istesso Stato, in soddisfazione altresì di terze arretrate, a'suddetti Monastero, e Chiesa dovute; pure il Brando dichiarò che tali ducati 6300. erano di denaro del Principe.

Ma questi ducati 6300. neppure vi erano nel Banco, ed ivi se ne fece con partite *passatore*, come suol dirsi, vacuo l'introito, e vacuo nel medesimo tempo l'esito; giacchè tutte le tre polise dirette al Principe, al Monastero, e alla Chiesa si girarono al Dottor Carlo Ragni Proccuratore dell'istesso Principe, che si disse Proccuratore *ad exigendum* insieme del Principe, della Chiesa, e del Monastero, e da chi furono tutte e tre rigirate a Pietrantonio Ragni forse di lui fratello, giusta le partite del suddetto Banco dal Proccuratore del Signor Principe in questa causa prodotte *fol.* 107. 108. *&* 109.

Quindi, a bene intenderla, il Guarino niente pagò all'Università: niente pagò il Principe nè a costei, nè ad altri supposti Creditori di attrasso. E solamente il Principe ottenne, quanto ei anelava, cioè l'acquisto di sì speciosa gabella, senza pagarne un quadrino; ma unicamente sotto l'efimera cagione di ritenersi l'ideato attrasso di terze, di cui forse, e senza forse già sapeva la sospensione imminente colla Regia Prammatica, che tra poco tempo fu promulgata.

NOn posso quì tacere però che oltre a quanto si è detto in esclusione di questo credito, siavi altra ragione assorbente a pro dell'Uni-

ver-

Digitized by Google

versità di Solofra, che ad esoberanza oltre al bisogno si rammenta, ad oggettocchè vieppiù si confermi la vera, e la giusta idea de' fatti l'uno sopra l'altro, e l'uno peggiore dell'altro, contro di quella cogli utili Padroni occorsi. La gabella del salmaggio due, e tre anni prima erasi dall'Università affittata per annui ducati 900., giusta i documenti degli affitti *cit. fol.* 173. & 174. Onde il di lei giusto prezzo era di ducati ventimila, o almeno di ducati 19000.

Se dunque senza precedervi apprezzo, senza emanazione de'Banni, e clandestinamente fu venduta al Principe D. Ferdinando Orsino, per mezzo del Guarino, per lo prezzo di ducati 6300.; quando anche questi si fossero veramente, ed interamente all' Università pagati; pure vi sarebbe occorsa la lesione non solamente enorme, ma enormissima, per cui un tal contratto di vendita per la nota disposizione del Testo nella *l.* 1. & 2. *C. de resc. vend.* fu nel primo suo nascere non già *quoad excessum*, bensì interamente nullo affatto, ed insussistente, giusta la comune sentenza de' DD., e le continue giudicature de'più cospicui Senati di Europa.

E quì in riguardo a' descritti pretesi crediti alla difesa dell' Università ben potrei segnare il fine, dopo avere dimostrato abbastanza, fin dove la mia debolezza si estende, che nessuno di loro possa mai reggere; se l'Avversario, conoscendone meglio di ogn'altro l'inevitabile insussistenza, non si lusingasse di sostenerli, ricorrendo agli accennati laudi del 1705., e del 1742, siccome in ciascuno credito, giusta le repliche fatte dal Proccuratore dell' Ill. Principe, si è dal Razionale accennato.

Quindi necessariamente conviene colla maggiore brevità, che si possa, farsi non meno di questi laudi, che dell'istrumento stipulato nel 1705. col sincero racconto un esatto scrutinio, acciocchè si comprenda che non solamente non possano nè punto, nè poco conferire alla mal pretesa legittimazione, ed ammissione de'crediti; ma che piuttosto giovino non poco a vieppiù dimostrarne l'insussistenza; poichè siccome ne' più periglioſi, e mal conosciuti malori li replicati inopportuni rimedj, in vece di recar giovamento, apportano maggiore danno agl' infermi; così di questi crediti, de' quali è pur troppo difettosa l'origine, le replicate cautele in luogo di guarirne i difetti, vieppiù manifesti li rendono; e per conseguenza le allegate ragioni, ed eccezioni dell'Università molto maggior valore ne ricevono, eziandio per la conta massima: *Quod ab initio non valet, tractu temporis convalescere nequit*, *l.* 1. *D. de reg. Caton.*, *l. quod ab initio D. de regul. jur.*, *l. si tibi decem* §. *si pactus D. de pact.*

§. I.

§. I.

Esame del laudo avvenuto nell'anno 1705., e dell'istrumento a quello succeduto.

ERansi fin da più anni dall'Università di Solofra proposti molti capi di gravezze nel S. R. C. contro dell'Ill. Principe, util Padrone allora di quello Stato, D. Domenico Orsino il vecchio, avolo dell'odierno Signor Principe: ed eransi molti ricorsi anche fatti al Signor Vice-Re, ed al R.C.C. di quel tempo, e su di questo parecchi processi ritrovavansi fabbricati; allorchè nell'ingresso del corrente Secolo, essendo a miglior vita passato il suddetto Principe, riuscì al Principe D. Filippo suo figlio, come ricolmo di esemplari costumi, e di eroiche virtù, d'indurre il Pubblico di Solofra all'accordo, per mezzo di arbitramento, delle liti tutte, che ad istanza dell'Università contro dell'Ill. sua Casa erano in diversi Tribunali pendenti, per cui senza meno eransi dal Comune di Solofra nel giro di molti anni troppo considerevoli spese sofferte.

Di ciò, che in questi processi contengasi, non posso io darne maggior certezza di quella, che può raccogliersi da quanto nelle scritture del 1705. fu dalle Parti stesse asserito; giacchè sebbene ritrovato si fosse un processo fabbricato dall'anno 1689. fin all'anno 1704., pure da quello poche cose appariscono, e si citano altri processi, che dicevansi fin da molti anni per tal causa nell'istesso S. C. fatti. Cosicchè quanto sarò per dire, non altronde principalmente apparisce, se non se da un istrumento stipulato nel 1705. tra il suddetto Ill. Principe, e l'Università, in cui trascritti si veggono i capi di gravezze, i Parlamenti, il laudo, e i decreti successivamente interposti.

Si legge adunque in questo strumento, che nel dì 23. Agosto 1705. dagli Amministratori dell'Università si propose nel Consiglio non già generale, siccome in una sì grave contingenza conveniva, ma bensì de'XXX. Decurioni, l'accordo, che pensava farsi col Signor Principe, ad oggetto di eleggersene gli Arbitri. Ma chi mai fu l'Arbitro proposto, e da'Decurioni eletto a dirimere tutte le rimarchevoli controversie pendenti? Fu appunto l'istesso Signor Principe D. Filippo, figlio, ed erede del Principe D. Domenico, contro di cui erano state le gravezze proposte, e le controversie tutte in diversi Tribunali promosse.

Era in verità questo Principe dotato di tutte quelle virtù, e prerogative, che render possono un Personaggio di primo rango degno, e capace a disimpegnare qualunque più ardua, e più delica-

licata impresa; ma perchè discendente di Adamo, non era certamente da quelle passioni sgombrato, da cui nessuno de' viventi va immune, e per cui dalla colpa del primo Uomo fin oggi sono nel Mondo tante strane vicende accadute. Onde non ostante la sublimità del grado, la nobiltà generosa, e l' impareggiabile illibatezza, era, tuttocchè non volesse, alla debolezza delle proprie, e delle comuni passioni per dura necessità soggetto. E quel, che più importa, si trovava in una età giovanile, circondato da una turba di Adulatori, che al propio profitto intenti, non sapevano dargli sano consiglio; ma volevano, anche col negar l'evidenza, trovarsi a danni dell'Università veritieri, col dare ad intendere, che alla medesima niuna ragione assisteva.

L'evento pur troppo questa verità ci afferma, e fa conoscere quanto saggiamente fu a tal riguardo dalle leggi vietato che nessuno delle cause sue proprie giudicar potesse, siccome si raccoglie dal Testo nella *l. Julianus D. de jud.* nella *l. qui juri D. de jurisd. omn. judic.* nella *l. si quis in tantum C. unde vi*, e con maggior chiarezza fu prescritto nella *l. unic. C. ne quis in sua causa judicet, vel jus dicat* colle seguenti parole. *Generali lege decernimus, neminem sibi esse judicem, vel jus dicere debere. In re enim propria iniquum admodum est alicui licentiam tribuere sententiæ.*

Imperciocchè nel dì seguente 24. dello stesso mese di Agosto dal suddetto Signor Duca Gravina Principe Orsini furono in Solofra tutte le liti attinenti a' capi delle gravezze, senza neppure il Consiglio de' Savj, sollecitamente decise. E nel dì 25. del medesimo mese, propostasi la determinazione suddetta nel Consiglio a' Decurioni, fu ciecamente accettata. Vale a dire che fra 'l giro di tre, anzi di due giorni nacque il compromesso, si promulgò il laudo, e ne seguì l'accettazione. Sarebbe somma felicità, se tutte le liti in sì picciolo tempo, ma con diverso evento però, si potessero esaminare, e decidere; poichè si vedrebbe la società civile lungi dalle moleste cure tranquilla, e non infestato il Foro da continue contese per lo più vane, e senza veruno profitto della Repubblica.

Intanto nel dì 18. Settembre dell' anno stesso ricorsero gli Amministratori al R. C. C. per lo decreto autorizzativo, che nel dì 13. Ottobre fu già interposto, precedente anche il decreto *quod expedit* della Regia Camera; senza essersi però dato, siccome certamente conveniva, il Curatore all' Università, che sostenuto avesse le ragioni degli assenti, e de' futuri Cittadini di Solofra, affatto ignari di quanto allora trattavasi. E nel dì 15. Novembre se ne stipulò in Solofra, per mano del Notajo Vincenzo Ferrara della confinante Terra

di

34.

di Montuori, tra gli Amministratori, e 'l Signor Principe l'accennato istrumento, in cui si veggono l' enunciate scritture trascritte, *ut a fol.* 4. *ad* 21. *proc. penes actuar. Cavallo*.

Nella supplica data dagli Amministratori al Principe Orsini, e dal medesimo accettata, su di cui cadde la decisione, raccogliesi che dieci erano i capi contro del fu Principe D. Domenico dall' Università proposti, e spiegati colle seguenti parole:

I. L' osservanza della tariffa della mastrodattia, ed altro pertinente alla Corte, colla provvisione all' Erario.

II. L' esenzione da' renditi particolari, detti minuti; giacchè non costava *de identitate rei;* coll'osservanza, secondo l'antico solito, di non pagarsi laudemj delle robbe, che si vendono con il patto *de retrovendendo*.

III. La giusta misura delle acque delle Starze, colla soddisfazione secondo il giusto delle giornate destinate alla Starza detta di sotto.

IV. La rescissione, e restituzione *in integrum* per il giusto prezzo del Feudo, secondo la Cedola di Spagna, e coll' unione di tutti li Tribunali.

V. La libertà antica di creare l' Officiale secondo li patti espressi colla f. m. della qu. D. Beatrice Ferrella prima acquirente del Feudo.

VI. L' esenzione dell' istrumento de' ducati 6300. di capitale, giacchè fu fatto di denaro sospeso dalla Regia Corte.

VII. La restituzione de' ducati 1000. della gabella della farina, e parimente di altri ducati 500. fatti dare al Dottor Gian Pietro Morena.

VIII. Il pagamento della bonatenenza tanto del passato, quanto del corrente.

IX. La ripartizione dell' istrumentarj esatti; giacchè non sono stati pagati gli altri Creditori similmente istrumentarj con la Prammatica *per æs, & libram*. E con la prelazione ancora all' Università di ricomprarli a quel basso prezzo comprati dalla Casa Eccellentissima.

X. Il pagamento dell' attrasso pagato dall' Università, e dell' esenzione *in futurum* de' ducati 141. annui, che paga la Regia Corte per la Camera non riserbata, e pattuita, *ut fol.* 7. *a ter. &* 8.

Capi di gravezze più giusti, e più onesti di questi, non credo, che sieno stati mai dalle Università proposti contro de' Baroni del Regno, precisamente in quei tempi, in cui l' ambizione, e la prepotenza della maggior parte di Costoro era al più alto segno arrivata; imperocchè

PEl *I. Capo*, Non potevasi *la tariffa* della Corte in veruno modo evitare, dopo che con questa espressa legge erasi fatta la vendita

dita dello Stato di Solofra fin dall' anno 1555. alla Duchessa Ferelli; e nelle capitolazioni solennemente con lei stipulate, in cui furono confermate quelle di egual tenore fin dall'anno 1522 fatte con Ercole Zurolo, l' osservanza della tariffa leggevasi espressamente convenuta, e prescritta, *ut fol.* 110. *& seq. proc. penes Florio*. E laddove non vi fosse stata la legge fra le Parti convenuta, così pure per la disposizione delle leggi del Regno doveasi osservare, e non mai si poteva permettere l'esazione degli eccedenti diritti.

E rispetto agli Erarj, oltre il concordato nelle stesse Capitolazioni *fol.* 115., chi non sa che l' Università sia solamente tenuta a nominar la persona in ciascuno anno per l' esazione delle rendite feudali *tantum*, e che a costei sia dovuto il salario, e molto più, dove esiger dovesse eziandio le rendite allodiali? E dal gran Tribunale della Regia Cnmera non si è così appunto in cento cause in ogni tempo deciso?

Era dunque troppo giusto questo primo capo di gravezze dal Pubblico di Solofra proposto.

PEl *II. Capo* attinente all' esenzione del pagamento de' renditi minuti, oltre al convenuto nelle Capitolazioni *cit. fol.* 115., ed all' esposto difetto dell' identità de' beni, che non costava; come mai potevansi esigere dal Principe, quando nel tempo stesso esigeva dall' Università gli annui ducati 600., fra' quali espressamente nell' istrumento della vendita del Demanio erasi una tal esenzione compensata, e compresa? Poichè ivi a chiare note, allorchè dall' Università si vendettero i suddetti annui ducati 600. per varie ragioni, fra queste si spiegò: *Alii ducati duodecim pro immunitate de non exigendo annuos redditus*, *ut cit. fol.* 48. *a ter. proc. act. Cavallo.*

Se dunque piaceva al Principe di esigersi, siccome per un secolo e mezzo fin a quel tempo si avea esatto gli annui ducati 600, quanto aliena dal giusto (mi si perdoni il termine) compariva l' esazione ancora de' renditi; altrettanto giusta si faceva conoscere la domanda dell' Università, che si dovesse tale indebita esazione abolire.

PEl *III. Capo* toccante l' acqua da somministrarsi alle due stanze del Principe; egli è certo che nella vendita tutte le acque di Solofra rimasero espressamente all' Università riserbate, *ut fol.* 40. *a t. cit. proc.*; del che ne furono da me nella prima rubrica le parole trascritte, per valermene appunto nell' esame di questi capi: e fu altresì nelle Capitolazioni dichiarato, *ut fol.* 102. *a ter.* Se dunque ciò, che dall'Università per attenzione davasi al Principe, da costui si voleva esigere con eccesso, e con dar legge a chi n' era Posseditrice, giustamente l' Università stessa se ne risentì nel S. R. C., anzi procedendo con quella som-

 344

sommissione, che mai non negò al Principe, si restrinse solamente a domandare, che se ne dovesse egli a tenore del folio colla dovuta proporzione valere.

Onde fu non solamente giusta, ma piena di moderazione, ed insieme d'attenzione la domanda dell'Università; non potendo l'Ill. Principe opporsi alle condizioni stabilite in quel contratto istesso, in virtù del quale si godeva da lui lo Stato di Solofra; non essendovi nella società civile cosa più religiosa dell'osservanza de'patti, *l. ex empto D. de action. empt.*, con cento altre uniformi.

PEl *IV. Capo* continente la rescissione, *etiam per viam restitutionis in integrum*, del contratto, con cui fu venduta la Terra di Solofra nel 1555. a D. Beatrice Ferelli; erasi una tal domanda reputata a tal segno rimarchevole, che dal Monarca delle Spagne, e Re di Napoli si era, per deciderla, ordinata l'unione di tutti li Tribunali Supremi, siccome fu esposto a nome dell'Università, ed accettato dal Principe nel ricorso fatto per l'accordo suddetto.

Egli è vero che trattavasi di un giudizio, che si ritrovava allora promosso fino da più d'un secolo; ma erano tali, e tante le nullità, i difetti, e i pregiudizj della povera Università in quella vendita occorsi, che non sarebbe stato, se non troppo giusto il deferirsi alla domandata rescissione; vieppiù che non solamente vi mancarono (siccome ho detto altrove) quasi tutte le principali inevitabili solennità dovute; ma non potevasi neppure il vero prezzo, per cui fu venduta, appurare, e molto meno costava di essersi quello interamente pagato a'Creditori, a cui fu delegato; anzi vi erano argomenti niente dispregevoli per giudicarsene il contrario.

Ed in ogni caso restava sempremai ferma, e costante l'enorme, anzi l'enormissima lesione, in quella vendita, dall'Università sofferta, per cui doveasi ammettere la rescissione a norma del Testo nella *l. 2. C. de rescind. vendit.*; giacchè nell'anno 1614. D. Diana del Tufo Orsino promise comperarsi la Terra di Solofra, che ad istanza di D. Lucrezia del Tufo doveasi esporre venale, siccome già esposta, si comperò da D. Diana per D. Lucrezia col patto di rivendere per lo prezzo di duc. 39000. *ut in quint. 49. fol. 177. & fol. 188. a ter.*, e nel processo di Florio *fol. 166. a ter.*

Ed essendosi nell'anno 1618. da D. Diana, per ordine della stessa D. Lucrezia, rifiutata la stessa Terra a D. Pietro Orsino suo figlio primogenito, al medesimo cedette, e rinunziò D. Lucrezia il *jus luendi*, che a lei competeva, per lo prezzo di ducati 14500., siccome si legge nel Cedolario del 1600. della Provincia

cia di P. U. *fol.22. & seq.*, ed apparisce dal *fol.67.* del *cit. proc.* Vale a dire che quello Feudo, che si era venduto per molto meno di ducati 10000. nel 1555., attesa la vendita degli annui duc. 600., fatta dall'Università in beneficio della Duchessa, e di cui sa Iddio se fu prezzo alcuno pagato; pochi anni dopo si vendette per la considerevol somma di ducati 53500., che importa cinque, o sei volte più del prezzo convenuto coll'Università, o alla peggio oltre a quattro volte più, quando si volesse supporre nel 1555. il vero prezzo per duc. 9708. fra la somma de'duc. 17000., e questi veramente pagati. Giacchè gli altri duc.7292. si disero col laudo del 1742. essere il capitale degli annui duc. 474. fra'duc.600. venduti dall'Università, siccome si dirà tra poco.

Con tutta ragione adunque se n'era dall'Università istituito il giudizio pella rescissione, anche per lo beneficio della restituzione *in integrum*: e con somma paterna cura se n'era dal Clementissimo Monarca delle Spagne, e Re di Napoli ordinata l'unione de' Tribunali. Eppure ciò, che da tanti dottissimi prescelti Ministri doveasi con maturo consiglio, e nel giro di mesi, o di anni giuridicamente decidere, fu in poche ore dall'istesso Principe, reo convenuto, commorante allora in Solofra, e perciò senza il minimo consiglio de'Savj, senza veruna riserba, o limitazione deciso.

DEl *V. Capo* sull'antica libertà di eleggere gli Amministratori; vi concorrevano a gara le disposizioni delle leggi comuni, e municipali, e la convenzione colla prima Acquirente di quello Stato fin dal 1555. seguita: Le leggi, perchè vietano espressamente a' Baroni l'elezione suddetta, affinchè oltre all'autorità, che, come utili padroni, ritengono sulle Comunità vassalle, non si rendessero dispotici assolutamente di quelle, e de' loro effetti, per abusarsene, siccome la sperienza tuttogiorno ce ne rende avvertiti. E la convenzione, perchè D. Beatrice Ferelli acquistò il Feudo di Solofra coll'espressa legge di non dover si ella, ed i suoi Successori in questa elezione ingerire, *ut in capitulationibus fol. 116. a ter., cit. proc. act. Florio.*

Anzi niente di nuovo fu allora dalla Duchessa Beatrice accordato; ma confermato solamente, quanto erasi nelle antiche capitolazioni prescritto; ed eccone le parole.

„ Item si supplica che detta Università, ed Uomini di essa,
„ suoi Eletti, Deputati, & maggior parte de loro possano fare,
„ eligere & creare lo Sindico, Eletti, & Deputati al reggimento,
„ Catapani, mastri Portulani, mastri di Zecca, Sindicaturi, Av-
„ vocati, Procuraturi, Iudici annali per un' anno, & in fine del-
„ li medesimi in tutto, o in parte confirmare, *aut in totum no-*
„ *viter* eligere ad arbitrio, e volontà di detta Università, *seu*
„ suoi Officiali, senza intervento di detto Capitanio, o altro da
„ parte di detta Ill. Signora; e quelli fatti darne notizia a detta

Ill.

„ Ill. Signora ritrovandosi alla Terra; e quando nò in detta sua
„ assenzia al detto suo Capitanio, seu Locotenente, e poi subi-
„ to si possano pubblicare.

La risposta della Duchessa Beatrice sopra di questo capo si fu:
Placet Ill. Dominæ prout in capitulo antiquo num. 60. fuit decretum, ut fol. 117., nel quale capitolo antico fu della stessa maniera convenuto, *ut fol.* 105. *a ter.*

Or se ciò non ostante pretendeva l'Ill. Principe ingerirsi nell'elezione, o nella conferma degli Amministratori; con tutta ragione erasi fra gli altri capi di gravezze questo ancora proposto; trattandosi di un pregiudizio sommo del pubblico.

PEl *VI. Capo*, con cui domandavasi l'estinzione del debito di ducati 6300. di capitale, perchè trattavasi di denaro sospeso dalla Regia Corte; diceva molto bene la povera Università; poichè, siccome nell'esame di questo credito diffusamente si disse, non ammette dubbio che dipendeva da preteso attrasso di crediti strumentarj; e perciò essendosi colla Prammatica del 1650., pochi mesi dopo dell'Istrumento stipulato per un tal credito, tutti i somiglianti attrassi aboliti, non solamente era giustissima la petizione dell'Università; ma fu inoltre troppo moderata, e modesta; poichè poteva, e doveva domandare eziandio la restituzione di quanto erasi da lei pagato per l'annualità di un capitale composto da incerto attrasso di terze, e dalla legge del Regno espressamente sospeso.

PEl *VII. Capo*, che riguardava la restituzione de' ducati 1000. della gabella della farina, e degli altri ducati 500. fatti dare dal Principe al Dottor Gian Pietro Morena; non posso darne maggior contezza, perchè nella supplica inserita nell'istrumento non vi si legge altra migliore spiegazione; e quantunque nell'unico processo del S. C. presso lo Scrivano Maturanzo al *fol.* 97. si esprimesse l'origine di questo debito, che io stimo per attenzione tacere; pure non vi sono le prove, che forse stavano in qualche altro processo de' molti allora per tali cause composti. Ma giova il credere, che non si sarebbe inoltrata l'Università a farne la domanda in Giudizio contro di un Magnate sì rispettabile, e suo util Padrone, se non era piucchè vero il debito.

PEl *VIII. Capo*, dove domandavasi il pagamento della bonatenenza così pel tempo decorso, come per l'avvenire; non mi pare che vi era bisogno di lite, e molto meno di compromettersi; ma solamente di liquidarsi quanto importava per gli effetti tutti burgensatici nella circonferenza di Solofra dall'Ill. Principe posseduti. Essendo troppo noto che a riserva solamente de' Napoletani, e de' Baroni, che godono in queste Piazze de' Nobili, i quali ne sono immuni, solamente però in

 ri-

riguardo de'crediti ſtrumentarj ſopra delle Univerſità; tutti gli altri ſono tenuti a pagarla per qualſivogliano altri crediti, e beni, che in qualunque luogo del Regno poſſeggano. Siccome è certo altresì, che pel decennio, e pel corrente ſi proceda con giudizio eſecutivo: e per l'attraſſo oltre al decennio con giudizio ordinario.

Così che non era nè ingiuſta, nè temeraria la domanda dell'Univerſità, ma doveaſi colle altre, anzi più delle altre; reputare giuſtiſſima, laddove con queſti emolumenti ſi ſuppliſce dall'Univerſità a' ſuoi peſi.

PEl *IX. Capo*, con cui domandavaſi l'eguaglianza fra l'Ill.Principe, e gli altri Creditori ſtrumentarj, in riguardo di eſſerſi quello interamente ſoddisfatto, e gli altri arretrati; quantunque foſſe giuſta la petizione; pure ciò non tanto all'Univerſità, quanto agli altri Creditori competeva di pretenderlo. Ben è vero che da queſto ſi conferma che gl'Ill. Poſſeſſori *pro tempore* di Solofra furono ſempre interamente ſoddisfatti dell'annualità de'loro crediti ſtrumentarj, anche col pregiudizio degli altri Creditori.

E la ſeconda parte di volerſi dall'Univerſità ricomperare le annualità vendute per lo baſſo prezzo, per cui eranſi dagl'Ill. Poſſeſſori comperate, non bene ſi comprende ſenza leggerſene le circoſtanze in quei proceſſi, che non ſi ſono potuti da me finora oſſervare; giacchè i crediti furono direttamente acquiſtati dalla Ducheſsa Ferelli, da D. Lucrezia del Tufo, e dagl' Ill. Prencipi Orſini ſopra dell'Univerſità; ſe non foſſe però che a'Vigilanti, ed agli altri Creditori, a cui ſi delegò il pagamento, ſi erano minori quantità pagate, ſiccome giova il credere, e ſi è nella rubrica di tali crediti diffuſamente accennato.

PEl *X. Capo*, nel quale ſi domandò dall'Univerſità il pagamento dell'attraſſo, e l'eſenzione *in futurum* degli annui duc. 141., per non eſſere ſtata la Terra di Solofra Camera riſervata; quantunque ſenza i proceſſi tutti non bene ſi comprenda come facevaſi dall'Univerſità il pagamento di queſti annui duc. 141., egli è certo nondimeno che nelle Capitolazioni ſtipulate colla Ducheſſa Ferelli, per patto ſpeciale fu convenuto, che reſtaſſe eretta in Camera riſervata la Terra di Solofra, affinchè foſſe in ogni tempo immune dall'alloggio de'Militari, *ut fol.* 130. *ſign. m.* atti di Florio.

Ed è altresì certiſſimo che queſta immunità non ſiaſi fatta poi godere a quel Pubblico dagl'Ill. Poſſeſſori di Solofra, ſiccome doveano; giacchè oltre agli alloggi ſofferti ne'tempi a noi più rimoti, dal documento prodotto nel proceſſo corrente *fol.* . . . chiaro appariſce, che la povera Univerſità nell'anno 1718. ſoggiacque alla notabile ſpeſa di duc. 924. 99. per alloggio di

Sol-

 346

Soldati, e nel 1737. di altri duc. 516. 47.

Perlocchè se l'Università domandò l'osservanza di quelle Capitolazioni, con cui si acquistò dalla Duchessa Beatrice la Terra di Solofra, e con cui era al suddetto su Principe pervenuta; non può dirsi che avesse domandato cosa, che non fosse piucchè giusta, ed onesta a pretendersi.

Nè ammette dubbio che legittimamente dalla Duchessa Ferelli su alla Università per espressa legge l'immunità suddetta promessa, e che dovea necessariamente sostenerla, scrivendo il Reggente Rovito sulla Prammatica 3. *de Militibus* al *n.12. Ab hoc tamen onere hospitandi milites exemptæ sunt illæ Universitates, & Terræ, quæ sunt electæ in Cameras reservatas per eorum Barones, juxta capitula Baronibus concessa, ut in cap. 32. Regis Catholici int. cap. & privileg. Neap. fol. mihi 61. & cap. 8. fol. 66. & cap. 4. Cæsar. Majest.*, e sulla Prammatica *V. de admin. Universit. n.* 39. così ci attesta a due Rote deciso dal S. R. C.

Così ancora fu deciso dalla Regia Camera nell' anno 1589., siccome si legge fra' decreti generali nell' arresto 467., *Illæ Terræ*, sono le parole, *bujus Regni, quæ ab eorum Baronibus fuerunt nominatæ in Cameras reservatas; ex quo Terræ, quæ sunt Cameræ reservatæ, sunt immunes ab actuali militum hospitatione tantum*. Ed il Reggente d'Aponte nel *cit. tract. de potest. Proreg.* al *tit. 1. §. 6. n. 17.* lo confermò scrivendo: *Ab eodem hospitandi onere liberæ sunt Cameræ reservatæ Baronum, quæ quidem fundantur ex tex. notab. in l. penult. C. de metatis, & epidemeticis lib. 12. Et sic reperitur concessum per Capitula particularia nostræ fidelissimæ Civitatis*. E qualora non si voleva, o non si poteva far godere tale immunità, non potevano gl' Ill. Possessori di Solofra esigerne dalla povera Università fra la vendita del Demanio, e fra gli annui duc. 600. il convenuto compenso.

SE dunque i dieci Capi, dall'Università proposti, erano egualmente tutti da una somma ragione sostenuti, e difesi, dovea riuscire di suo gran vantaggio il vedergli, senza neppure pagarne agli Arbitri la trigesima, nel brevissimo giro di tre giorni, almeno pella maggior parte, a suo favore coll'arbitramento decisi.

Così veramente richiedeva la giustizia: e così forse sperava il Comune di Solofra, o si lusingava almeno di ottenere, anche giustamente affidato alla nota generosità di quel Principe, per cui s' indusse ad eleggerlo in sì grave materia per arbitro, ad oggetto di vedere senza pregiudizio del Pubblico terminate le liti, per cui erasi eccessivo dispendio sofferto. E così avvenuto sarebbe, laddove da quei, che nacquero solamente per vivere adulando, non si fossero nella mente di quello giusto, pio, e ge-

 ne-

nerofo Principe fuggerite maffime così da' veri fatti , come da tutte le leggi ugualmente lontane.

Ma oh quanto fu da ciò diverfo l' evento ! da cui fi apprende che del futuro folamente fia prefago il Cielo : e che la fperanza , quantunque originata da ragionevoli motivi , e da fode maffime , fovente riefca fuori d' ogni penfamento fallace. Ecco le proprie parole, di cui fi valfe il Principe (o a meglio dire fi valfero gli Adulatori, che l'affiftevano) nel promulgare, a guifa di fentenza , il fuo Laudo .

„ AVendo noi confiderato la cordiale attenzione, con la quale li „ magnifici del Confeglio de' trenta con la maggior parte „ de'Cittadini noftri cariffimi vaffalli di quefta noftra Terra di „ Solofra, per parte, ed in nome dell' Univerfità della fuddetta „ Terra, precedente publica conclufione da loro fatta in publi- „ co parlamento *more folito*, ci hanno rimeffo i Capi delle liri, „ che tra la f. m. del Signor Duca noftro padre , e detta Uni- „ verfità per lo fpazio di molti anni fono vertiti, e l'umiltà, con „ la quale ci hanno fupplicato a volere diffinire , e determinare „ i Capi de' fuddetti litiggj, rimettendofi alla noftra decifione, ed „ offerendofi avere per loro bene , & utile tutto ciò, che da noi „ fi rifolve , e ftabilifce, con abbracciarlo, ed offervarlo in ogni „ futuro tempo COME LEGGE INVIOLABILE . Che però „ volendo noi corrifpondere con amore paterno alle loro offequio- „ fe domande, e fupplichevoli iftanze; doppo fatta efatta riflef- „ fione, e confiderazione di tutto , con maturo confeglio , aven- „ do il giufto , l'equo , e il ragionevole avanti gli occhi, ab- „ biamo ftimato , conforme ftimiamo , che gli OTTO CA- „ PI di detti propofti, cioè L' offervanza della tariffa della „ maftrodattia , L'efenzione de' renditi minuti , La mifura del- „ l'acque delle ftarze , La reftituzione *in integrum* per il prez- „ zo del feudo , L' efenzione dell' iftrumentarj di duc. 6300. , „ La reftituzione de' duc. 1000. della gabella della farina, ed al- „ tri duc. 500. , La ripartizione degl' iftrumentarj , e prelazione „ all'Univerfità di ricomperarli, ed il Capo della camera riferbata, „ fiano di niuno momento, ed infuffiftenti, così dichia- „ rati al parere de' più faggi; e così anche noi li dichia- „ ramo, e che quelli fiano ftati moffi, ed intentati nelli „ Tribunali del Regno INGIUSTAMENTE, perlocchè „ ne abbiamo affoluta la noftra Cafa, e liberato i noftri „ Succeffori in perpetuo, e futuri Padroni di Solofra, e „ per la caufa fudetta non abbia da effere moleftata, e „ moleftati refpettivamente.

Ed affinchè i Solofrani , dopo effere ftati dichiarati come ingiufti calunniatori in riguardo di otto de' propofti capi, poteffero an-

che

che vantarsi di avere guadagnato, per gli altri due Capi si cambiò formola; ma quantunque non si disse apertamente per questi ancora che si assolveva l' Ill. Casa del Principe; pure, a bene intenderla, riuscì lo stesso.; poichè per la bonatenenza si determinò colle seguenti parole.

„ Che rilasciandosi ogni attrasso, di cui l' Università niente
„ possa pretendere, fattosi dalla medesima il catasto, ed il ripar-
„ timento di quello, che ragionevolmente pe' Corpi allodiali,
„ *seu* burgensatici deve la nostra Casa, si abbia da noi, e da'
„ nostri Successori da pagare, senza veruna eccezione.

L' Università di Solofra da più Secoli era sempre vissuta a gabelle: per farsi'l catasto, ci volevano almeno ducati 400. di spesa; onde fu inutile, e vana la decisione pel futuro pagamento; e solamente al Principe giovar poteva, per non più pagare l'attrasso; mentre si rendeva difficile, e quasi impossibile formarsi il catasto solamente per esigersi la bonatenenza dall'Ill. Principe.

E per l'altro Capo dell' elezione degli Amministratori, si confermò appunto ciò, che fin da due Secoli erasi nelle Capitolazioni convenuto, prima col fu Principe Zurolo, indi, siccome il dissi, colla Duchessa Beatrice. Però senza punto nominarsi le Capitolazioni suddette, si spiegò che ciò facevasi per pura *grazia*, ma vi si aggiunse peso tale, che potevasi anzi chiamar disgrazia per l' Università, ed eccone le parole:

„ E questa GRAZIA la concediamo, purchè l'Università di
„ Solofra non muova nè le suddette, nè altre pretensioni, e liti
„ contro di noi, e nostri Successori, e futuri Padroni di Solofra;
„ ed in caso di controvenzione la detta grazia, e cessione si ab-
„ bia per irrita, e non fatta.

MA non bastando il guadagnarsi dal Principe quanto mai anelare poteasi, senza neppure pagarne Avvocati, *jus sententiæ*, ed altre spese; si passò più oltre col suddetto Laudo, ancorchè non contenuto nel Parlamento, e nella facoltà conceduta; poichè riserbandosi l'istesso Principe le ragioni di esigere dall'Università gli annui ducati 216. di strumentarj più di quello, che stava in corrente di esigere; determinò che non portandosi fra il termine di due mesi dall' Università i legittimi documenti che questi duc. 216. fossero stati soddisfatti, o pure incorporati in partita di maggior somma, dovesse corrispondergli tali annui duc. 216., oltre di tuttocciò, che attualmente se gli pagava; ed all' incontro producendosi fra il suddetto tempo i discarichi dovuti (per valermi delle stesse parole), s' intendesse discaricata, e scemata *ipso facto*, ed immediatamente la detta somma di duc. 216., rilasciando tutto l'attrasso di questi, *ut a fol. 9. ad 11.*

Una tal pretensione, siccome non erasi fin a quel tempo dedotta, nè

nè dal suddetto Principe arbitro, nè tampoco dal Principe suo padre, che pe' capi di gravezze, e per altre cagioni era stato dall'Università convenuto; così non si può dal descritto Laudo la sua qualità comprendere. Benvero ciò, che non istimò di spiegare l'Arbitro nella sua repentina decisione, fu meglio spiegato nell'istrumento stipulato a dì 15. Novembre 1705. dal Sindaco, e dagli Eletti; ma con molti manifesti abbagli, ed errori.

Imperciocchè nell'istrumento suddetto gli Amministratori, quantunque di ciò nessuna menzione si era fatta ne' parlamenti, e molto meno nella supplica fatta all'Arbitro, e nell'altra data al R. C. C. per ottenere il decreto, soggiunsero nondimeno che il Principe DICEVA dover conseguire dall'Università per fiscali, e per istrumentarj annui ducati 1897. 32. siccome si erano esatti da' suoi Predecessori; ma che l'Università da molti anni avea pagato solamente annui duc. 1699. 98., e perciò avea di meno pagato non già duc. 216., siccome l'istesso Principe si era nello Laudo spiegato; ma bensì duc. 197. 32.

E qui si fece il calcolo de' crediti strumentarj; portandosi però gli annui ducati 600. del primo credito senza riduzione alcuna, e gli altri coll'annualità ridotta al cinque per cento, giusta il disposto dalla Regia Prammatica, che si facevano componere la somma di annui duc. 1491. 2. 10., a' quali aggiunti annui duc. 405. 82. di fiscali componevano gli annui duc. 1897. 32.

Ma giova il considerarsi che nè l'Ill. Principe, nè quei buoni Amministratori erano intesi del vero: e che nè prima, nè allora eransi gli strumenti di tali crediti prodotti; giacchè si disfero gli annui duc. 600. venduti dall'Università alla Duchessa Ferelli pel capitale di duc. 17000. con istrumento del dì 16. Settembre 1555. per mano del Notajo Gian Antonio Cammerotio; quando l'istrumento fu del dì 18. Settembre, e per mano del Notajo Cammezio; e gli annui duc. 600. non furono venduti pe' duc. 17000., se questi si dissero essere il prezzo del Demanio venduto. Ho piacere nondimeno che siccome non s'intende da me il vero senso di questo strumento del 1555., così neppure intendevasi dall'istesso Principe creditore, e non potrà meglio intendersi da quanti avranno il bisogno di leggerlo; senza mai sapersi quale, e quanto fu il vero prezzo, per cui l'Università di Solofra si rivendette alla Duchessa Ferelli.

Si soggiunse che per essere già spirato il termine de' mesi due, prefisso dal Principe arbitro, senza che si fossero dall'Università i documenti prodotti in riguardo del meno pagato, doveasi perciò fin dal dì 24. Ottobre in avanti aumentare il pagamento degli strumentarj in altri annui duc. 197. 32. Contuttocciò il

Digitized by Google

 348

il Principe, con somma generosità, contentavasi che un tale aumento principiasse a decorrere in suo beneficio dal dì 10. Gennajo 1706. in avanti, siccome si obbligarono gli Amministratori di corrisponderlo.

E solamente fu convenuto che portandosi dall' Università ragioni, per cui non fosse tenuta all' aumento de'duc. 197. 32., o più, o meno: e che questi si avessero a dedurre o dagli annui duc. 600., o dall'intera somma; queste ragioni, e questi chiari documenti si avessero a riconoscere per parte del Principe del suo Agente in Napoli, e per parte dell' Università dal suo Consultore, e soggiacere ambidue alla determinazione di tali Arbitri. E laddove questi non convenissero, eleggessero lo Spettabile Presidente dal S. R. C.

Ma si aggiunse, per patto speciale, che una tal decisione si dovesse proccurare fra il termine di mesi sei dal dì, che forse si producessero i documenti, e le ragioni, e che frattanto si continuasse il pagamento dell' intera annualità di ducati 1897. 32., ancorchè dalle scritture prodotte, e dalle ragioni allegate avanti degli Arbitri EVIDENTEMENTE apparisse, doversi fare la deduzione suddetta, per cui si dovesse sempre attendere la decisione degli Arbitri. E che solamente potesse l'Università ritardare il pagamento degli annui duc. 197. 32., qualora mancasse per l' Ill. Principe di farne seguire la decisione, *ut fol. 15. a ter. & 16.*

E dopo essersi trascritto il Regio decreto già, come il dissi, ottenuto sulla determinazione de' dieci capi, si soggiunse con altro patto, che dal Canonico D. Gian-Vittorio Ronchi di Solofra si dovesse liquidare la bonatenenza dovuta dal Principe: e l' Università si ritenesse la somma liquidata dagli annui duc. 1897. 32., che corrispondere doveva al medesimo.

Ecco quanto avvenne nel 1705. Ed ecco il contenuto nell' istrumento, sul quale il Proccuratore del Signor Principe, con trasporto, e con poco intesi argomenti, fondar vuole de'crediti tutti la sussistenza: e che in ciascuno credito egli fece riferire, e ripetere dal Razionale, come se almeno fosse una Sentenza a quattro Rote del S. R. C., quando da questo istrumento nessuna ragione, o azione può mai dal Creditore sperarsi; anzi piuttosto giova per confermarsene l'insussistenza.

Giacchè all'ora non furono gli strumenti di tali pretesi crediti prodotti; nè di quelli si fece la minima parola ne' Parlamenti, e molto meno nel compromesso, nella supplica data al R. C. C., e nel decreto da questo interposto. E solamente il Sindaco, e gli Eletti, *ultra deducta, & ultra commissa*, vollero coronare l' opera con tutti quei gravi danni, e pregiudizj, che alla povera Università potevansi cagionare da'suoi maggiori inimici.

Que-

Digitized by Google

Questa verità mal può celarsi dopo il sincero racconto de' fatti, che non possono, senza orrore sommo, rammentarsi da chicchessia; poichè la povera Università non solamente niente ottenne di quanto erasi fin da più anni, a costo di strabbocchevoli spese, e di smoderati travagli, in varj Tribunali dedotto: con essersi contro di lei tutti i più rilevanti Capi decisi; ma inoltre contra ogni ragione, e contr'ogni regola soggiacque esecutivamente al nuovo annuo peso di ducati 197. 32. pella pretensione del Principe, che non erasi neppure dedotta nel Foro, nè mai fin a quel punto nominata: e che, deducendosi, appena si sarebbe sottoposta al termine, e non avrebbe dall'anno 1706. in avanti al solo riguardo d'una semplice assertiva un tale nuovo inaspettato peso l'Università, per manifesta inescusabile colpa de' suoi zelanti Amministratori, sofferto.

E quì mi sia permesso, fra cento, e mille ragioni, che potrebbero contro di questo strano laudo, e più strano strumento allegarsi, alla rinfusa, per non rendermi di vantaggio prolisso, rammentarne solamente talune, non perchè ve ne fosse il bisogno; ma perchè il Proccuratore avverso si ricreda una volta, e cessi dal più farne inutil pompa pella troppo difficile, a non dire impossibile, sussistenza de' pretesi suoi crediti.

NOn soggiace a dubbio che le Università si riguardino dalle Leggi come pupille, al di cui effetto vengono ammesse a godere de' privilegj tutti, che trovansi a' Pupilli accordati, siccome si raccoglie dal Testo nella *l. penul. C. de jur. Reipubl. lib. XI.*, e da quanto ivi aggiunse la Chiosa, e ciò *non ob aliam rationem, nisi quia Universitas regitur per Administratores*, sono parole del Reggente Rovito nella *dec.* 27. al *n.* 8. Quindi è che alle Comunità senza meno compete il beneficio della restituzione *in integrum*, a' Pupilli dalle leggi accordata, in qualunque modo venghi pregiudicata, e lesa; reputandosi di niuno vigore quei contratti, che ciò contenghino.

Se vi fu pregiudizio, e se vi occorse lesione nel compromesso, nel laudo, e molto più nello strumento del 1705. contra l'Università di Solofra, non credo vi sia bisogno di maggior dimostrazione, laddove il dubitarne sarebbe lo stesso, che impugnar l'evidenza. Il solo dubbio, che potrebbe incontrarsi, sarebbe se per tutto il Regno, eziandio ne' tempi a noi più rimoti siavi stata altra Università, a cui per lo giro di ormai due Secoli continui tanti gravissimi pregiudizj abbia senza intervallo dagli utili suoi Padroni sofferto.

DAlle leggi del nostro Regno, in seguela delle comuni leggi, fu espressamente vietato alle Università il potersi congregare per fare qualunque donazione, ancorchè a Luoghi pii, e per motivo

 349

tivo di Pietà, senza precedervi l'espressa Regia dispensa, e sopra tutto qualora si avesse a donare al Barone, siccome si raccoglie dalle Prammatiche VIII., e XII. sotto il *tit. de admin. Universit.*; poichè siccome i Minori, ed i Pupilli, neppure col consenso de' Curatori, e de' Tutori possono la minima parte de' loro effetti donare; così ancora non è permesso agli Amministratori di convocar parlamenti, ad oggetto di donare qualunque picciola parte di ciò, che alla Comunità si appartenghi. E solamente il Reggente Rovito sostiene potersi radunare il Consiglio, per donarsi qualche cosa al Barone, affinchè venghi da Costui eletta quella Terra in Camera riservata.

Certo si è che l' Università di Solofra donò all' Ill. suo Possessore considerevoli somme, così per la bonatenenza, per cui dalla Prammatica XX. *de admini. Universit.* erasi fin dall'anno 1682. ordinato, *Che i Baroni la pagassero esecutivamente almeno da dieci annui addietro*; come per tutto il dippiù contenuto ne' descritti Capi. E perciò non poteva congregarsi per compromettere, e molto meno per accettare il laudo a lei tutto contrario, senza precedervi la prescritta Regia dispensa. Nè vale il dire che trattandosi di liti non ancora decise, debbasi piuttosto reputare transazione, che donazione quanto in quel tempo avvenne; tra perchè le ragioni di Solofra, sebbene indecise ancora le cause, erano molte chiare; e perchè nessuno compenso queste ricevettero col promulgato laudo, e col succeduto contratto; onde ricaderebbe in tali circostanze ciò, che avvertì Ugon Grozio *de jure belli & pac. lib.6. cap. 16. §. 5.* del 3. tomo: *ita verbum transigere pro donare sumitur ex negotii qualitate*.

NE' tampoco reggerebbe l'opporsi, che sebbene dalle accennate Prammatiche si vietò il congregarsi; tuttavolta non si dichiarò insussistente ciò, che dal Consiglio si risolvesse; mentre risponde il citato Grozio al *cap. 5.* del *2. lib. §. 2. tom. 2. Scimus*, ei dice, *apud Romanos postea Theodosii lege inductum, ut si quid lex prohibuerit tantum, non etiam specialiter dixerit, inutile esse debere quod contra factum est, id ipsum tamen cassum, inutile, ac pro infecto sit, nimirum si in judicio res deveniat, l. non dubium C. de legibus*.

Era certamente liquido il debito del Principe pel decennio almeno della bonatenenza, e per l'esazione dell' attrasso d'istrumentarj dalle nostre patrie leggi espressamente sospeso; onde ciò non potevasi a veruno patto dall' Università rilasciare, come direttamente opposto alla disposizione del Testo nella *l. pactum Curatoris 22. C. de pactis*, nel cui sommario registrò Saliceto: *De debito liquido per Administratorem non potest fieri gratuita remissio*. E volendo reputare una specie di transazione quanto al-

allora si fece, neppure regger potrebbe; *nam transactio nullo dato, vel retento, seu promisso, minime procedit*, lo disse il Giureconsulto nella *l.* 34. *C. de transaction.*

MA l'Università, accettando la dura legge nel descritto laudo imposta, promise di mai non risentirsene, nè muoverne più lite contro del Principe Arbitro, e giurò di osservarlo. Dunque non giova richiamare a scrutinio ciò, che più non lice impugnare. Risponde a tale opposizione, ed in caso molto meno rilevante di questo la Chiosa nella *cit. l. pactum curatoris*, dicendo: *Quæsivit quidam, an Curator adulti possit facere pactum de non petendo; & respondeo, quod neque adulto præjudicat paciscens, nec remittens*.

E replicando sempre di non offendere nè punto, nè poco la veneranda memoria del Principe arbitro; ma tutto intendersi dirizzato contro de' Consulenti adulatori, i quali per farsene merito, si valevano del nome, e dell' autorità del giovane allora inesperto Principe; nel ricordarci che tutto avvenne tra il Padrone, ed i Vassalli, mi si permetta il trascrivere quanto in somiglianti occorrenze avvertì Gronovio nel comento al Grozio nel *cit. cap.* 5. §. 17. *n.* 85. *Pars major*, eccone le parole, *in Consilio vincere debet sub his exceptionibus* 1. *si sint vera suffragia, hoc est res integra, nec coitione, ac conspiratione plurium jam ante definita, quam in consultationem deferatur*.

E contro degli stessi audaci Consulenti cade ancora a proposito ciò, che l'Imperadore Alessandro determinò nella *l.* 9. *C. de pactis*, dicendo: *Cum posteaquam Adversarius matris tuæ victus esset, matrem tuam circumvenerit, nullam se controversiam de servis moturam: id pactum mala fide factum irritum est*. Poichè o si decidevano prima del compromesso le cause, o se ne richiamava dopo del laudo, l'Università, era sempre sicura di ottenere, almeno pella maggior parte, quanto trovavasi contro dell'Ill. Possessore dedotto, e con molto suo dispendio, appurato.

Egli è vero che *inter Universos, & singulos communicetur actio, obligatio, & delictum*, se al dire del S. P. Agostino *quæst.* 26. *in Levit. Ubi universi, ibi & singuli, universi enim non possunt nisi ex singulis quibusq. constare*; ma saggiamente avvertì Grozio *lib.* 2. *cap.* 21. §. 7. *t.* 3. *n.* 2. *Pertinet autem culpa ad singulos, qui consenserunt, non ad eos, qui aliorum sententiis victi sunt*, dove Coccejo soggiunse: *Non autem consensere singuli, nisi convocatis singulis membris*.

Eppure ciò non ostante Seneca *lib.* 6. *de beneficiis cap.* 20. ci fa sentire: *Si quis patriæ meæ pecuniam credat, non dicam me illius debitorem, nec hoc æs alienum profitebor; ad solvendum tamen hoc, portionem meam dabo*. E nel *cap.* 19. scritto avea: *Et singuli debebunt non tanquam proprium, sed tanquam publici*

par-

Digitized by Google

partem. Se così scrisse questo gran Uomo, laddove di tutti vi era concorso il consenso; cosa mai risposto avrebbe nella nostra specie, in cui da pochi Decurioni, senza precedervi la Regia dispensa, furono convocati, Dio sa come, fra di loro assolutamente i Consigli? La risposta ci vien suggerita dal Grozio nel *n.* 3. del *cit.* §. 7. *At ut singuli ob delictum Universitatis citra consensum suum ea amittant, quæ sunt propria, injustum est, ut recte ostendit Libanius in ea, quæ est de seditione Antiochena*.

OLtrecchè gl' insoffribili rilevanti pregiudizj, all' Università cagionati nel 1705., somministrano giusto motivo di credere che nè tampoco quei pochi Decurioni per loro libera volontà vi concorsero, pel duro incontro di trattarsi fra Vassalli, e Padrone, che non veniva rettamente consigliato. Le prepotenze nacquero col Mondo ancora bambino: ed appunto, per evitarsi queste, dagl' Imperadori Arcadio, e Teodosio nella *l.* 17. *C. de rescind. vendit*, ecco quanto fu preveduto, e saviamente deciso: *Vestium, auri, & argenti, seu mancipiorum coemendorum, si quando a privatis nostris ea contingerit venundari, Palatini sciant sibi copiam denegatam, pæna in eos amissionis pretii exercenda*. Nel di cui sommario notò Baldo: *Proceres Palatii, sive Consiliarii, qui stant ad consilium Domini, non possunt emere res subditorum*.

Quindi dovrebbe aver luogo ciò, che il suddetto Imperadore Alessandro nella *l.*1. *C.de rescind. vend.* prescrisse: *Si Pater tuus per vim coactus domum vendidit, ratum non habebitur quod non bona fide gestum est; malæ fidei enim emptio irrita est*. E lo stesso registrò Cicerone *lib.*3. *de offic.c.*30. *Non debuit ratum esse, quod erat actum per vim*; e nel *lib.* 1. *c.* 10. *Non esse standum illis promissis quæ coactus quis metu fecit*. E Seneca *lib.* 2. *benefic. c.* 18. ebbe a dire: *Necessitas tollit arbitrium; scies te non accipere, sed parere*. Onde Arrigo Coccejo al 2. *lib.* di Grozio al *cap.* 2. *del. t.* 2. §. 7. citando il Testo della *l.* 14. §. 3. *D. quod met. caus.* ci avvertisce: *Communis videtur esse Gentium sententia, vim, & metum tollere consensum*. E nella *l.* 13. *C. de transact.* fu stabilito: *Interpositas metus causa transactiones ratas non haberi edicto perpetuo continetur*.

E perchè mi si potrebbe forse replicare che le scritture, occorse nel 1705., sono certe; laddove incerto, e solamente presunto egli è che avvenute fossero *per vim, & metum*; perciò, a non lasciar cosa intatta in difesa di Solofra, conviene soggiugnere che nell'ipotesi di potersi l'Università congregare senza precedervi'l Reale permesso: di essere bastevole il Consiglio de'pochi Decurioni, e non già necessario quello del Popolo: e di non esservi occorsa la minima violenza, nè affatto timore incusso; neppure regger potrebbe, quanto allora si operò in pregiudizio di quel Comu-

mune; e ciò per altra ragione, che nascendo dall' istesso strumento, non soggiace a controversia, o dubbiezza.

Così a'Decurioni, che intervennero nel Consiglio, ed agli Amministratori, che contrassero; come al Principe, che promulgò il laudo, non erano i veri fatti palesi, e specialmente quei, che riguardavano il credito degli annui ducati 600., siccome da me nella discussione di quello si è notato, tra perchè non sapevano neppure il Notajo, da chi erasi stipulato il contratto; e perchè supposero tali duc. 600. dall' Università venduti pe' duc. 17000., che doveansi alli Creditori di questa dalla Duchessa Beatrice pagare; quando quelli si dissero essere il prezzo convenuto pella vendita di Solofra.

Ecco dunque l'errore nella sostanza, o almeno nella qualità, che ridondava nella sostanza; e perciò quanto seguì per errore, fu certamente invalido, ed insussistente. E se S. Tommaso con molti altri, che adottarono la sua dottrina, sostenne che, per l'errore *in qualitate, quæ redundat in substantiam*, si possa il vincolo del matrimonio già contratto disciogliere, portando l' esempio di chi credendo avere in moglie Berta Regina, abbia l'istessa Berta, ma senza la qualità di Regina; quanto maggiormente deesi disciogliere quel contratto, che, in riguardo de' beni, e non già del vincolo indissolubile del matrimonio, sia per manifesto errore avvenuto?

Sono troppo conte su di ciò le disposizioni uniformi delle leggi, e specialmente nella *l. si per errorem* 15. *D. de jurisdict.*, nella *l. nihil consensui* 116. §. *ult. D. de reg. jur.*, nella *l. in venditionibus* 9., & *l. alioquin* 11. *D. de contrab. emt.*, sulle quali scrivendo *Gio: Voet.* nel *lib.*18. *tit.* 1. §. 5. ebbe a dire *: Obest & error, vel in substantia, vel in qualitate .... Nulla insuper emtio est, si in pretio erratum sit, quoties nulla apparet summa concurrens, in quam emtor, venditorque consentiat.*

Il Perezio nel *lib.*2. sul Codice *tit.*5. *n.*1. scrisse: *Error enim veritati præjudicium facere non potest.* E la Chiosa nella *l.errorem C. de error. calc.* notò *: Et est argumentum, quod erronea confessio sæpius repetita possit revocari secundum Bald. hic.* E la marginale soggiunse. *Quoniam error impedit consensum.*

E'l Coccejo nel *cit.* §. 7. lo confermò dicendo: *Immo in errante plane non est consensus in negotium, de quo agitur, nec conditionalis; adeoque nullum est negotium, non quia defuit conditio, quæ adjecta non est, sed quia ignorans non consentit.* E nel §. 6. al *cap.* 11. *del* 2. *lib.* ripetè: *Deficiente igitur scientia, uti deficit si errat, deficit consensus, eoque voluntas, adeoque negotium, quippe in quod consensum non est. Hinc Seneca* 4. *benefic.* 36. *ait: demens est qui fidem præstat errori.*

For

Forse si opporrà che, considerandosi solamente insussistente quanto riguardava l'annualità de' ducati 600., dovesse tutto il di più contenuto in quel contratto, per cui non vi fu ignoranza, e molto meno errore, reputarsi valido, e legittimo, pella contra massima: *utile per inutile non vitiari*.

Ma non può ciò militare nella specie presente; poichè oltre il comprendersi dal tenore de' capi proposti, e dall' assertiva nell' istrumento, che per parte dell' Università s'ignorava il vero senso del contratto occorso sulla vendita di Solofra, la vera origine de' crediti, e'l contenuto nelle capitolazioni; non si dubita che tutto fu compreso, e disposto in un solo strumento; e siccome giova il credere, che quelli Amministratori non altrimenti s' indussero a concorrere al proferito laudo, se non perchè animati dal rilascio del meno, che dicevasi per molti anni pagato fra' crediti strumentarj, nel che anche errarono, per non essere vero un tal debito: *Nam error est, cum quis aliter putat, ac est*, al sentir del Coccejo nel *cit.* §.6., così dee considerarsi quel contratto individuo, per cui cessa la regola, *utile per inutile non vitiari*.

E perciò nella nostra specie dee aver luogo quanto nel *cit.* §. soggiunse l'istesso Coccejo: *At aliud dicendum, si negotium individuum est, & separari non potest id, in quo erratum est, a reliquis partibus: nam nec totum valere potest, quia parti vitium inest, neque pro parte, quia dividi non potest, neque ergo ex toto jus peti, neque ex parte potest, non ex illo, quia deficit consensus, nec ex hoc, quia individuum est. Individuum autem quid est non tantum ratione rei, sed etiam ratione voluntatis, uti si de parte negotium contracturus non fuisset*.

Molto più dir potrei, se non iscrivessi per una causa, che dovrà giudicarsi da Ministri tutti di sublime intelligenza ricolmi, i quali ben sanno supplire a quanto da me, sia per insufficienza, sia per altre cagioni, si tralascia. E solamente credo potere ripetendo conchiudere, che nè dal laudo, nè dall'istrumento, che avvennero nel 1795., possano ricevere maggiore sussistenza, e fermezza i pretesi crediti di quella, che nella lor origine riconobbero.

Poichè nel Parlamento si propose di doversi solamente compromettere i capi di gravezze; e lo stesso si espose al R. C. C., per ottenerne il decreto. E quantunque fra' capi si fosse toccato il solo credito di duc. 6300., è nell' istrumento facendosi menzione di tutti, si fosse trattato dell'altro credito di ann. duc. 600.; pure non essendosi allora gli strumenti de' crediti prodotti, nè discussi, e molto meno esibiti i Parlamenti, i decreti ottenuti, e le altre necessarie scritture, non può il Creditore valersene, per dimostrarne la sussistenza. Ma essendosi adesso per la prima

volta i documenti di quelli *viribus Praturæ* nella Regia Camera finalmente dal Creditore prodotti ; egli è ben giusto che , lasciandosi a miglior tempo l'esame , e 'l richiamo di quanto avvenne pe' capi di gravezze nel 1705. , abbiansi a discutere i pretesi crediti tutti , e dichiararsi insussistenti , ed illegittimi per le allegate ragioni.

§. II.

Ragguaglio di quanto succedette dall' anno 1705. in avanti, e fin all' anno 1742. tra il Signor Principe, e l' Università di Solofra.

ERano già scorsi anni XXXV., dacchè la mal governata Università di Solofra col laudo , e collo strumento già descritti dell' anno 1705. da attrice, qual era in questi Supremi Tribunali per lunga stagione comparsa , divenuta rea per sua sventura , non solamente era stata da tutte le sue , quanto giuste , altrettanto chiare ragioni esclusa , ma condannata inoltre a pagare altri annui ducati 171. più di quello, che corrispondeva all'Ill.Principe: ed aveva già per tal cagione , fra questo giro di tempo, sofferto il nuovo peso, oltre all'antico, di pagarne altri ducati 6000., senzacchè mai pensato avessero i suoi Amministratori , e Decurioni almeno a rilevarnela (qualora non voleano richiamarsi di tutto il contenuto nell' insussistente laudo), non ostante che ciò si fosse in quello strumento convenuto , e ne avessero a tal uopo i documenti già pronti ; allorchè nell' anno 1741. furono finalmente tali ragioni pella prima volta dedotte .

Imperocchè ricorrendo in quell' anno l' Università alla Regia Camera , ed accennando di essere stati nel 1705. i suoi Amministratori indotti ad acconsentire ad un contratto *pregiudizialissimo* (per non mutare l' usata frase), domandò con sua istanza che dagli Arbitri, coll'istrumento del 1705. prescelti, si avesse un tal punto a decidere , *ut fol. 1. & 2. proc. Act. Cavallo*. E dopo essersi varie scritture per parte dell' Università prodotte , e presentato a nome del Signor Principe l' istrumento del 1555. , *ut a fol. 3. ad 67.*, finalmente nel dì 9. e nel dì 28. Febbrajo 1742. uscirono alla luce i laudi, o sieno i pareri de' mag. Avvocato dell' Università, ed Agente dell' Ill. Principe , *ut a fol. 68. ad 73. cit. proc.* Ma furono questi nel sentimento loro apertamente discordi.

Dall' Avvocato dell' Università si dichiarò che indebitamente nel 1705. erasi all'Università aggiunto il peso degli annui duc. 171.
70.

 352

70., oltre a quanto pagava all' Ill. Principe: ed essersi, per la comune ignoranza del fatto, descritto in annui duc. 600. il credito acquistato nel 1555. dalla Duchessa Ferelli, quando doveasi descrivere per annui duc. 428. 30., pella riduzione fatta dalla Regia Prammatica nell' anno 1650.; giacchè a tale riguardo appunto negli anni 1650., e 1651. con questa spiegazione eransi all' Ill. Principe di quel tempo dall' Università assegnati non già interi i duc. 600., ma bensì 428. 30., e che così accettati gli assegnamenti dall' Erario, giusta i documenti a tal effetto in quel processo prodotti *a fol. 32. ad 39.*, era rimasto restò il Principe di questo pagamento contento.

E perciò conchiuse doversi astenere l' Ill. Principe dall'esigere in avvenire i suddetti annui duc. 171. 70., aggiunti per manifesto errore: e doversi all' Università restituire quanto per tal cagione erasi fin a quel tempo pagato, *ut fol. 69.*

All' incontro dall' Agente del Principe si dichiarò che gli ann. duc. 600. non erano soggetti alla riduzione della Prammatica: che i pagamenti con tal riduzione fatti, ed accettati negli anni 1650., e 1651. non potevano apportare veruno pregiudizio al Principe: e che non potevasi richiamare in dubbio il pagamento degl' interi duc. 600., per non essersi dall' Università nuove scritture prodotte, siccome erasi nell' istrumento del 1705. convenuto, *ut fol. 73.*

Egli è certo però che il suddetto mag. Agente, nel riferire il contenuto nell'istrumento del 1555., cadde in quelli errori, da' quali nessuno forse sarebbe esente, nel considerarsi la confusione, siccome altrove da me si disse, occorsa in quel contratto. Imperocchè disse nel suo parere essersi dalla Duchessa Beatrice pagati duc. 4000. ad Alessandro Antinori, ed altri duc. 17000. a diversi Creditori dell'Università; quando fra' duc. 17000., che si delegarono a pagarsi, vi furono espressamente compresi i duc. 3300. dovuti allora dall' Università all' Antinori, *ut cit. fol. 55. proc. att. Cavallo*: Ed allorchè non essendosi questi dalla suddetta Duchessa forse pagati, furono poi dall' Università per mezzo de' Vigilanti, siccome di sopra si è detto, soddisfatti nella somma di duc. 4000. agli Eredi dell'Antinori, ed a' Vigilanti poi restituiti da D. Lucrezia del Tufo fra' duc. 8430., che nel 1605. diede a censo all' Università, *ut cit. fol. 5. a ter. proc. curr.*

Disse inoltre che gli annui duc. 600. si doveano dall' Università, pel Capitale de' duc. 17000. pagati a' suoi Creditori dalla Duchessa Ferelli. A questa lettura dunque qual fu mai il prezzo della Terra di Solofra dalla Duchessa all' Università promesso, o pagato? E se furono per l' annualità di questo denaro dato a censo, come non erano nella riduzione della Prammatica per

conseguenza compresi? Egli però poco dopo, ad oggetto di dichiararli da tal riduzione esclusi, mutando linguaggio disse che non doveano considerarsi questi annui duc. 600., come credito strumentario, ma piuttosto come una rendita Baronale, annessa al Feudo, e costituita nell' atto della compera del medesimo. Come mai si possa quest' antinomia di termini tanto differenti conciliare, io per me non l' intendo.

INtanto, a cagione de' discordanti pareri, essendosi dallo Spettabile Signor Presidente rinunziata l' incumbenza di doverli dirimere, questa fu con Real dispaccio addossata al Regio Consigliere allora della Camera Reale D. Antonio Maggioco, *ut fol.* 80.

E nel dì 15. Novembre di quell' anno 1742. dal suddetto Regio Consigliere si dichiarò che de' suddetti annui duc. 600. n' erano duc. 126. inaffrancabili, e come tali non soggetti alla riduzione della Prammatica del 1650. E che gli altri duc. 474. erano redimibili pel capitale di ducati 7292. 30. alla ragione del sei, e mezzo per cento; ed attesa la riduzione suddetta dovesse l' Università pagarne da quel tempo in avanti solamente annui duc. 364. 61 $\frac{1}{2}$. E che gli annui duc. 109. 38. $\frac{1}{2}$, esatti di più della ridotta somma per l' Ill. Principe dall' anno 1705 fin a quel tempo, restassero compensati colle quantità meno pagate per tali duc. 700. dal 1650. fin al 1705. *ut fol.* 90. *& 91. cit. proc., & fol. 1. ad 3. proc. curr.*

Se mi fosse quì lecito il metter bocca alla decisione d' un Ministro, della cui savieza, e somma integrità è troppo ancora viva, e recente fra di noi la memoria, ardirei dire che, non ostante la sua sublime intelligenza, e la sperienza lunga del Foro, accompagnata dalle giudicature più ardue, ch' egli sostenne, non sia questa volta giunto a comprendere ciò, che intesero la Duchessa Ferelli, e l' Università di fare, e di eseguire col contratto del 1555. Imperciocchè nel dichiarare porzione degli annui duc. 600. dalla Prammatica immuni, si spiegò dicendo: *Ex quo prædicti annui duc. centum viginti sex fuerint promissi in locum & excambium jurium feudalium dictæ D. Beatrici venditorum, ut fol.* 2. *a terg.*

Come dunque accordarsi questo fatto ad evidenza incompatibile, che l' Università vendesse le ragioni feudali alla Duchessa, e che in vece di esigerne da Costei il prezzo, si obbligasse inoltre a pagarle annui ducati centoventisei? E se in quel tempo l' annualità costumavasi al *nove*, o almeno all' *otto* per cento; come darsi agli annui duc. 474. alla ragione del 6. $\frac{1}{2}$ per cento il capitale di duc. 7292. 30., e poi ridursi dal 6. $\frac{1}{2}$ al cinque per cento; e non piuttosto darsi a quelli il capitale almeno all' otto per cento; che non sarebbe giunto alla somma de' ducati seimila: e l' annualità ridotta dall' otto al cinque sarebbe importata meno de' ducati trecento?

Ed

358

Ed oltre a ciò, mi si permetta il dirlo, nel compenso con questo laudo prescritto restò non poco l'Università gravata; poichè siccome era certissimo di essersi dall'anno 1705. in avanti da Costei pagati interamente gli annui duc. 600., e con ciò oltre al giusto debito annui duc. 109. 38. $\frac{1}{2}$ di più al Principe; così era incerto che dal 1652. fin al 1705. se ne fossero meno pagati dalla medesima gli annui duc. 62. 31. $\frac{1}{2}$, quanti ne sarebbero mancati dagli annui duc. 428. 30., che apparivano dall'Università assegnati colla riduzione sopra tutti i duc. 600. solamente negli anni 1650. e 1651., agli ann. duc. 490. 61. $\frac{1}{2}$ stabiliti con questo laudo, e composti da' duc. 126., e da'duc. 364. 61. $\frac{1}{2}$. Onde *de liquido ad illiquidum nulla dari poterat compensatio*.

E nell'ipotesi che fosse stato vero, e liquido il meno pagato dall'Università; pure nel suddetto compenso questa restò pregiudicata oltre alla somma di duc. 600., giacchè siccome il meno esatto dal 1650. al 1705. importava duc. 3428., così il di più pagato dal 1705. al 1742. importava duc. 4047. Ma ciò non ostante fu questa determinazione dall'una, e dall'altra parte eseguita. E perciò da quel tempo in avanti si sono all'Ill. Principe pe'crediti strumentarj corrisposti ogn'anno duc. 1382., oltre ad altri annui duc. 400. e più di fiscali.

E quì terminarono tra l'Università di Solofra, e 'l Signor Principe le controversie suddette, che molto meglio sarebbe stato per l'Università o di mai non averle dedotte, per non soffrirne, senza veruno profitto, solamente lo smoderato dispendio: o di averle lasciate nello stato, in cui erano prima del 1705., perchè o presto, o tardi avrebbe sperato di vederle un giorno a suo favore in tutto, o in parte decise; ed almeno non avrebbe dal 1705. fin al 1742. pagato la considerevol somma di ducati 4047. più di quanto pagava: ed avrebbe dal 1742. in avanti continuato a pagare per li pretesi crediti strumentarj solamente annui ducati 1319. 38 $\frac{1}{2}$, e non già ducati 1382., quanti ne ha corrisposti, ed attualmente ne corrisponde.

MA nell'anno stesso 1742. in occasione di essersi lo stato dell'Università nella Regia Camera discusso a norma degli ordini Sovrani, per potersi colà formare il Catasto, contò l'Università di Solofra l'epoca sua felice; giacchè si aprì la strada, siccome il dissi, a doversi ciascuno de' suddetti crediti strumentarj nell'istesso supremo Tribunale pella prima volta discutere, e a potersi contro di quelli giuridicamente le sue ragioni allegare, ciocchè altronde mai non potevasi da quel Comune sperare, per trattarsi appunto tra Vassalli, e Padrone.

Qualora dunque prima dell'anno 1705. si fosse dall'Università in qualunque Tribunale preteso di non più pagare gli annui du-

cati 1320. *in circa*, che allora corrispondeva all' Ill. suo Possessore, e ne avesse co' documenti le sue ragioni allegate: ed indi nel 1705. avanti dell' istesso Principe, e nel 1742. avanti del Consigliere Maggioco si fossero i crediti tutti esaminati, e discussi, e co' laudi si fossero dichiarati legittimi, e sussistenti; con ragione si sarebbero all' Università ora per parte del Principe opposti, e dal Razionale riferiti questi due laudi, e con essi l' istrumento del 1705.

Ma dopo essersi dimostrato che fin al 1742. non eransi mai de' pretesi crediti gli strumenti prodotti, nè mai quelli disaminati, e discussi: e che solamente nell' istrumento suddetto, tuttocchè non compreso nel compromesso, e nel Parlamento, e molto meno nel decreto, e nel laudo, si trattò se gli annui duc.600. erano, o nò alla riduzione del 1650. soggetti; a che allegarsi (io ripeto) questi laudi, e questo strumento, per dimostrare che validi, e legittimi fossero i crediti suddetti: e così a tal riguardo dalla Regia Camera giudicar si dovessero?

In questo giudizio comparisce da attore, qual è, l' Ill. Principe, che ha domandato nella Regia Camera, e quivi insiste, acciocchè venghino i suoi crediti dichiarati legittimi, e nello stato dell' Università debitrice ammessi. L' Università, perchè chiamata, è venuta a difendersi, con allegarne l' eccezioni, ed i difetti, ad oggetto di escludere l' ammissione pretesa. Se dunque dee aver luogo l' immutabile regola: *Actore non probante reus absolvitur*; non essendosi giustificati i crediti co' documenti prodotti, deesi l' Università da un tal peso esimere, ed escludersi affatto dal suo stato questi pretesi crediti; vieppiù che il termine sarebbe cartolario, come suol dirsi, non avendo l' Attore che provare, oltre a' documenti prodotti; e neppure all' Università occorre il far prove, laddove la sua ragione nasce dalle stesse scritture, che si sono dall' Avversario prodotte, e delle quali eccone il compendio, che siegue.

EPI-

Digitized by Google

E P I L O G O.

NElla rubrica I. in esclusione del primo preteso Credito di annui duc. 600., ridotto ad annui duc. 490. 91 ½ si è dimostrato dalla pag. VI. alla XXII.

I. Che non vi fu proccura dell' Università, e solamente citata, ma non inserita nell' istrumento quì stipulato.

II. Che l' istrumento non fu ratificato dall' Università, nè fra il termine prefisso, siccome il Proccuratore promise, nè dopo.

III. Che la Creditrice non diede all' Università veruna somma di denaro per questo credito.

IV. Che non si appura per quale, e per quanta somma si vendettero gli annui duc. 600.

V. Che niente costa de' debiti dell' Università nella somma di duc. 17000., nè di essere questi legittimamente contratti.

VI. Che neppure costa di essersi dalla Creditrice estinti; anzi apparisce il contrario.

VII. Che non vi fu il *Parlamento* tanto necessario.

VIII. Che non vi fu l' assenso Reale pella vendita del Feudo.

IX. Che non si appuri quale, e quanto fu il prezzo, per cui dall' Università si vendette la Terra di Solofra.

X. E che solamente siavi di certo, averne l' Università pagato di terze fin oggi la smoderata somma di duc. 81560., cioè

Dal 1555. al 1650. duc. 27000.
Dal 1650. al 1705. duc. 23540.
Dal 1705. al 1742. duc. 22200.
E dal 1742. fin al 1760. duc. 8820.

Oltre a molte altre ragioni, ed eccezioni nella citata rubrica diffusamente esposte.

NElla rubrica II. dalla pag. XXIII. alla XXXII. contro del II. Credito di annui duc. 490., ridotti ad annui duc. 421. 50. pel Capitale di duc. 8430., si è dimostrato:

I. Che niente costa de' debiti dell' Università, che doveansi con questa somma estinguere.

II. Molto meno che si fossero contratti con Parlamenti, e col Regio assenso.

III. E nè tampoco dell' estinzione fattane da' Vigilanti, a' quali si vogliono i ducati 8430. pagati.

IV. Che ne' primi contratti mancava il Regio assenso, per confessione delle Parti stesse.

V. Che nel contratto censuale a pro dell' Ill. Principessa mancò il Parlamento.

VI. Che al R. C. C. si esposero cose lontane dal vero, per ottenersene il decreto.

E tut-

Digitized by Google

E tutto il dì più, che nella suddetta rubrica si legge.
VII. Ed essere solamente certissimo di averne l'Università pagato di terze la strabocchevole somma di duc. 72920.
Cioè dal 1605. al 1650. alla ragione del 7. per cento duc. 26555.
E dal 1650. al 1760. alla ragione del cinque per cento duc. 46365.
NElla rubrica III. dalla pag. XXXII. alla XXXVI. contro del III. credito di annui ducati 170. pel Capitale di duc.2000. ridotto ad ann. duc. 100., si è dimostrato:
I. Che non vi fu denaro dato dalla Creditrice all'Università.
II. Che i ducati 2000. si disse d' essere terze decorse.
III. Che niente costava del debito di queste terze arretrate.
IV. Che le pretese terze attrassate dipendevano dall'annualità venduta alla ragione del 7. $\frac{1}{2}$ per cento.
V. E che queste si posero in Capitale alla ragione più ardua del 8. $\frac{1}{2}$ per cento.
VI. Che non vi fu Parlamento.
VII. Che l' istrumento si stipulò nel carcere, dove stavano gli Amministratori pel preteso attrasso ristretti.
VIII. Che con 29. Cittadini solamente in quello strumento intervenuti si voleva il Parlamento seguito, non ostante che la Terra di Solofra fosse da più di cinquemila Persone composta.
IX. E che per questo credito di supposto attrasso di terze ne aveva l' Università pagato fin oggi la considerevole somma di duc. 18310.
Cioè dal 1607. al 1650. alla ragione del 8. $\frac{1}{2}$ per cento duc. 7310.
E dal 1650. al 1760. alla ragione del 5. per cento altri duc. 11000.
Col di più nella citata rubrica espresso.
NElla rubrica IV. dalla pag. XXXVII. alla XXXVIII. contro del IV. Credito di annui duc. 35. pel Capitale di duc. 500. ridotto ad annui duc. 25. si è dimostrato:
I. Che niente costa dell' asserito debito colla Città di Ariano.
II. Che neppure vi sia il minimo documento di essersi pagati alla detta Città i duc. 500., siccome veniva nel decreto del R. C. C. espressamente prescritto; ma si dissero pagati liberi al Sindaco. Onde alla peggio essere state anche terze poste in capitale.
III. E che ne abbia finora l'Università pagato di terze ducati 3835.
Cioè dal 1619. al 1650. alla ragione del 7. per cento ducati 1085. E dal 1650. al 1760. alla ragione del 5. per cento altri duc. 2750.
NElla rubrica V. dalla pag. XXXVIII. alla XLIV. contro del V. Credito di annui duc. 70. pel Capitale di duc. 1000., ridotti

ti poi ad ann. duc. 50., si è dimostrato:

I. Che fu apocrifo l' esposto, per ottenersi 'l decreto dal R. C. C.

II. Che non fu vero l' attrasso colla Regia Corte.

III. Che non fu veruno denaro pagato all' Università.

IV. Che il pagamento fu supposto con partite *passatore* nel Banco.

V. Che vi mancò il Parlamento.

VI. Che de' duc. 1000. l' Ill. Principe se ne ritenne duc. 621. 73. per attrasso di terze.

VII. Vale a dire che furono poste in Capitale le terze decorse da altre terze prima poste in Capitale, quali terze dipendevano da altro Capitale fatto parimente di terze arretrate.

VIII. Che de' suddetti duc. 621. 73. si dissero solamente duc. 73. 33. dovuti dall' Università, e gli altri duc. 548. 40. si dissero dovuti da' Gabelloti, sopra de' quali se n' era fatto l' assegnamento al Principe. Per modo che l' Università contrasse un debito per pagare un debito altrui.

IX. Che gli altri duc. 378. 27. di denaro preso a censo dall' Università, si fecero apparire pagati all' istessa Università dagli Eredi del precedente Sindaco per significatoria spedita; senza sapersi a qual uso si fossero dalla Università impiegati.

X. Vale a dire che la povera Università contrasse un debito di duc. 1000., per pagarne il debito de' Gabelloti, e per estinguerne il debito proprio del Sindaco; quando almeno potevansi pagare i duc. 378. al Principe, senza contrarre un debito di somma sì grande.

XI. Che l' istrumento fu stipulato da Notajo Vassallo.

Ed altro nella stessa rubrica allegato.

XII. E che per questo debito ne abbia l' Università finora pagato di terze ducati 7320.

Cioè dal 1624. al 1650. alla ragione del 7. per cento ducati 1820. E dal 1650. al 1760. alla ragione del cinque altri ducati 5500.

Nella rubrica VI. dalla pag. XLV. alla LII. contro del VI. Credito di annui ducati 441. ridotti a duc. 315. pel Capitale di duc. 6300. si è dimostrato:

I. Che non vi furono nè il Parlamento, nè il decreto del R. C. C., ma solamente asseriti.

II. Che l' Università vendette una delle due sue più speciose Gabelle senza veruna causa.

III. Che non ricevette denaro alcuno l' Università.

IV. Che non vi era, nè poteva esservi l' attrasso.

V. Che se vi fosse stato, era sospeso nel 1649.

VI. Che le partite del Banco furono *passatore*.

VII. Che vi fu enormissima lesione nel prezzo.

VIII. Che

VIII. Che si ponevano in Capitale pretese terze decorse da Capitali altre tre volte composti di terze ; vale a dire che la povera Università pagava l'annualità del primo Capitale fatto di terze; poi delle terze di questo; indi delle terze del primo, e del secondo; successivamente delle terze del primo, secondo, e terzo capitale; e finalmente delle terze del primo, secondo, terzo, e quarto Capitale, composti tutti di terze, col moltiplico continuo, e con eccessivo insoffribile peso, ed inesplicabile pregiudizio.

IX. Che gli strumenti furono stipulati da Notari Vassalli.

E tutto il di più, che in detta rubrica si legge in esclusione di questo preteso credito.

E Negli §§. I. e II. dalla pag. LIII. alla LXXV. si è dimostrato:

I. Che nè dal Laudo, nè dall'istrumento dell'anno 1705., nè dal Laudo del 1742. possano i suddetti Crediti la minima sussistenza ricevere.

II. Che nel 1705. l'Università restò al sommo pregiudicata, ed oppressa.

III. Che strano fu quanto in quel tempo avvenne.

IV. Che nel 1742. eziandio restò l'Università gravata.

V. E che dell'istrumento del 1705. non possa, nè debba tenersene il minimo conto, come scevero di tutte le solennità richieste, e ricolmo di tutti i più abominevoli difetti.

ED oltre a ciò, per quanto mi è stato dal debole mio intendimento permesso, nelle descritte rubriche, e specialmente nella prima, e nella seconda, si è rammentato tuttocciò, che per disposizioni di leggi comuni, e municipali inviolabilmente richiedesi, perchè le Università reputar si possano legittimamente obbligate.

Si è appurato che nessuno de' descritti pretesi debiti fu colle dovute impreteribili solennità contratto.

Che trattandosi tra Vassalli, e Padroni molto più doveansi le suddette solennità praticare, e specialmente in riguardo de' Parlamenti generali co' liberi voti de' Cittadini, e de' decreti del R. C. C. colla precedente informazione, e prova di esser espediente, ed utile al Pubblico.

ED affinchè non fosse di veruno ostacolo alla decisione imminente qualunque decreto sugli esaminati contratti un tempo dal R. C. C. interposto; quantunque da tali decreti (quando veramente vi fossero stati, lo che non costa), non potessero i pretesi crediti, per le ragioni diffusamente allegate, veruna legittima sussistenza vantare; per maggior cautela si è, a suppliche dell'Università, dal Giustissimo, e Clementissimo Principe pella sua Camera Reale ordinato alla Regia Camera, *quod habita ratione dictorum decretorum, quæ de jure habenda erit, de justitia provideat, ut fol. . . .*

CON-

Digitized by Google

286

CONCLUSIONE.

DA quanto fin quì diffusamente si è esposto, o, a meglio dire, da quanto si è cogli stessi documenti dell'Avversario distintamente appurato, raccogliesi con certezza:

I. Che l'Università di Solofra dopo avere con lunga lite ottenuto di quella Terra il Demanio: e dopo averne pagato il prezzo, si rivendette, senza sapersi per qual prezzo: e molto meno se questo fosse stato in tutto, o in parte pagato.

II. Che non solamente restò priva della sua libertà, e del goduto demanio; ma che inoltre si addossò il grave peso di annui ducati 600.. E che restò di vantaggio con molti altri debiti ancora, in riguardo dell'istesso demanio contratti.

III. Che da quel tempo, e fin all'anno 1649., senza giusta causa, e senza veruna solennità, contrasse, non con altri, che con gl' Ill. suoi utili Padroni, i descritti debiti nella strabocchevole somma di annui ducati 1382., cioè di duc. 126. perpetui senza capitale, e di duc. 1256. pel capitale di ducati 22522. 30.

IV. Che i Maggiori del Signor Principe acquistarono lo Stato di Solofra senza pagarne il prezzo, o almeno con lesione enormissima.

V. Che gli stessi Utili Padroni per l'acquisto de'crediti, per quanto a chiare note apparisce da' documenti dall' istesso Principe creditore prodotti, altro denaro non v' impiegarono, nè diedero all' Università, se non che la somma di duc. 9462., qualora però vero fosse di essersi per crediti veri pagati a' Vigilanti i duc. 8430., alla Città di Ariano i duc. 500., ed al Monistero, e alla Chiesa i duc. 532.

VI. Che gli altri duc. 8598., fuor d'ogni dubbio, furono tutti di annualità, o vogliamo dire di terze, che si asserirono arretrate, senza veruno appuramento poste per ben *tre volte* in capitali; essendochè nel 1607. si posero in capitale ducati 2000. di pretese terze. Nel 1624. si fece altro capitale di duc. 1000. di terze decorse dal precedente capitale di terze. E nel 1649. per supposto attrasso di terze, decorse dal primo capitale composto di terze, e dal secondo composto di terze, si compose il terzo capitale nella considerevole somma di ducati 5568. fra' duc. 6300.

VII. Che fin al 1649. per due capitali, e da quell'anno fin'oggi per tutti e tre i capitali suddetti dall' Università interamente si è pagata l' annualità de' duc. 8568. composti da una triplicata moltiplicazione di terze.

VIII. Che dall'origine di questi crediti fin oggi la povera Università ha pagato di annualità decorse; siccome in ciascuna rubrica si è cal-

è calcolato, la smoderata somma di ducati **DUECENTO VENTIMILA TRECENTO NOVANTACINQUE**, che ragguagliati sopra i ducati 9462. solamente dati all' Università, si comprende di essersi pagata l'annualità alla ragione del QUINDECI, e poco meno del quindeci, e mezzo per cento; cosa da non potersi senza gran ribrezzo sentire.

IX. Che gl' Ill. Possessori di Solosta, dacchè fecero di quella Terra l' acquisto, non abbiano mai pagato la bonatenenza, non dico per li suddetti crediti, ma neppure per tanti altri speciosi loro effetti, con somma giustizia all' Università dovuta.

X. Che nel tempo stesso, in cui l'Università pagava fra'duc. 600. il compenso de' renditi, e che soffriva i pesi della Camera riservata pella convenuta immunità degli alloggi: quelli si sono esatti, e tuttavia dagl' Ill. Possessori si esiggono: e questa non si è mai fatta all'Università godere.

XI. Ch' essendosi la manifesta lesione della vendita del demanio, e molte altre evidenti ragioni dedotte, ne fu l' Università, con termini *che tuttocciò fosse ingiusto*, dal laudo del fu Ill. Principe nel 1705., senza del minimo compenso, esclusa.

XII. E che da tutti gl'Ill. suoi Possessori, antenati dell'odierno Signor Principe, ha dovuto il Pubblico di Solosra di tempo in tempo soffrire danni senza compenso, carcerazioni senza debiti, liti senza profitto, con pregiudizj pur troppo grandi, e con incessante dispendio; a riserva però dell' odierno troppo riguardevole, e circospetto Principe, il quale da poco tempo solamente ha continuato colla buona fede ad esigere ciò, che da' suoi Maggiori esigevasi.

MA presentemente che, messa nel suo pieno lume la verità, si è, come densa nebbia, che al comparire del Sole da se stessa svanisce, dileguato quel velo di apparente giustizia, da cui ricoprivasi l' insussistenza de' crediti; qual sarà mai di questo gran Personaggio l'eroica risoluzione, che da tutti con impazienza si aspetta? Sarebbe certamente più propizia all' Università di qualunque giudicatura del Foro, qualora però gli venissero esposte nel loro chiaro aspetto le cose.

E Qual sarà dunque la decisione del Gran Tribunale della Regia Camera, che da'Cittadini tutti di Solosra con incessanti voti si anela? Non ci vuole lungo pensamento, per farne senza errore il presagio.

Imperciocchè siccome giusto, e regolare sarebbe che gli esaminati crediti venissero nello stato dell' Università descritti nel tempo stesso, ed ammessi: e che poste in disparte qualsivogliano eccezioni di Costei, se ne avesse a continuare il pagamento, qualora co' documenti, per ordine dell' istesso Tribunale prodotti, veri, legittimi, e sussistenti dimostrati si fossero; Così, a ser-

Digitized by Google